



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 SETTEMBRE 2019**

L'anno duemiladiciannove, addì 26 del mese di settembre alle ore 9,00, presso la sala riunioni del Consiglio di Amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 161317 pos. II/8 del 20 settembre 2019 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con note prott. n. 163493, 164442 e 164766 rispettivamente del 24 settembre 2019, note 163493 e 164442, e del 25 settembre 2019, nota 164766:

- Primo punto Nomina del segretario verbalizzante della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26/9/2019
- 1) Approvazione verbali del 24 maggio, 28 giugno e 26 luglio 2019
 - 2) Comunicazioni
- 2bis) Mozione "Fridays for future" e manifestazione del 27 settembre 2019
- 3) Elenco enti e società partecipate dall'Ateneo anno 2018 – Adempimenti ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.I. 1/9/2009
 - 4) Approvazione del protocollo d'intesa fra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, per l'alienazione del complesso immobiliare di Monna Tessa, sito in viale Pieraccini, 18 a Firenze
 - 5) Accordo di programma per la realizzazione del nuovo Liceo Agnoletti nel Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Proposta di approvazione delle migliorie tecniche del Progetto Nuove Aule - Incremento del finanziamento
 - 6) Riqualficazione del complesso della Biblioteca Umanistica in Piazza Brunelleschi a Firenze comprendente l'attuale Biblioteca Fagnoni ed i locali della ex Facoltà di Lettere e Architettura. Azioni attuative della Delibera del C.di A. del 29 giugno 2018:
 - Variante al servizio di architettura e ingegneria per l'affidamento delle modifiche necessarie all'attualizzazione della progettazione preliminare in esito agli incontri svolti con gli enti preposti al rilascio di pareri e nulla osta e per le variate esigenze organizzative
 - Diversa modalità di esecuzione del servizio di ingegneria e architettura
 - Autorizzazione e mandato alla Centrale Acquisti per la modifica del disciplinare di incarico
 - Approvazione del Progetto Preliminare e del relativo Quadro Economico
- 6bis) Mandato a trattare sull'offerta pervenuta dalla ditta Sandonato S.r.l. in merito all'acquisto di un immobile destinato alle urgenti esigenze di spazi per il Dipartimento e la scuola di Agraria e le previsioni di sviluppo del Polo delle Scienze Sociali
- 7) Utilizzazione di n. 25 posti auto presso il primo piano interrato plesso didattico "Il Morgagni" e di n. 20 posti auto presso il piano interrato del plesso didattico di Novoli a beneficio degli studenti per l'anno accademico 2019/2020
 - 8) Convenzione tra l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e l'Università degli Studi di Firenze per la installazione di fontanelli presso le strutture dell'azienda nell'ambito delle azioni comuni per la sostenibilità ambientale
- 8bis) Sospensione sine die istruttorie assegnazione di spazi per le iniziative da svolgersi al di fuori dell'orario di apertura delle strutture dell'Ateneo
- 9) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2019 - Ulteriori richieste di attivazione bandi
 - 10) Proposta di "Regolamento del Fondo di Ateneo per la premialità" ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240

- 11) Integrazione delle relazioni sui benefici a favore dei Professori e Ricercatori collocati a riposo nell'anno 2018
- 12) Proposte di chiamata di professori
- 13) Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato
- 14) Proposta di Protocollo di Intesa con il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e il Centro Linguistico di Ateneo per la procedura di accertamento della lingua straniera nell'ambito delle procedure di reclutamento dei professori ordinari e associati bandite ai sensi del D.R. n. 466 del 16 aprile 2019
- 15) Accreditamento biobanca. Procedure per garantire la sorveglianza degli impianti h 24
- 16) Determinazioni in ordine al personale tecnico amministrativo
- 17) Contributo di partecipazione a concorsi per il personale docente e tecnico amministrativo
- 18) Precisazione sulla quota di iscrizione al master in Parodontologia e Implantologia - A.A. 2019-2020
- 19) Accordo quadro di cotutela internazionale tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Universidade Presbiteriana Mackenzie per il curriculum internazionale "Teorie dei diritti umani: diritto e società, genealogia e prospettive del pensiero giuridico" nell'ambito del corso di Dottorato in Scienze Giuridiche
- 20) Liquidazione quota dell'Università di Firenze alla "Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino"
- 21) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Toscana per la promozione del corso per assistente bagnanti "P" – Special studenti P-SS1
- 22) Modifiche statutarie e designazione del rappresentante dell'Università nel Consiglio direttivo dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio
- 23) Rinnovo e atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario Clavier - corpus and language variation in English research
- 24) Approvazione Regolamento interno Centro di ricerca Florence for Data Sciences
- 25) Accordo tra il Centro di Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze e la Regione Autonoma Valle D'Aosta per collaborazione in materia di rischio idrogeologico
- 26) Accordo fra l'Università degli Studi di Firenze e Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. per l'utilizzo di laboratori di Fotosintetica & Microbiologica siti in via Morettini a Sesto Fiorentino
- 27) Proposta di adesione alla rete Scholars at risk (SAR)
- 28) Rinnovo e atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino - ISME
- 29) Relazione dell'attività svolta nel 2018 dagli Enti partecipanti
- 30) Consorzio CIRCMSB: ratifica scioglimento e messa in liquidazione del consorzio
- 31) Modifiche statutarie e designazione del rappresentante dell'Università nell'Associazione Uniscape
- 32) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e la Scuola Superiore Sant'Anna per collaborazione istituzionale nell'ambito dell'attività di ricerca
- 33) Azienda Montepaldi: referto sull'andamento delle attività e dei risultati di medio tempore conseguiti
- 34) Convenzione quadro tra Università degli studi di Firenze e Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro per attività di didattica, ricerca e assistenza
- 35) Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e lo svolgimento di attività progettuali in ambito oncologico
- 36) Adeguamento della quota associativa dei soci ordinari APRE
- 37) Partecipazione dell'Università di Firenze alla Joint Research Unit ONCOTEST
- 38) Determinazione del valore di liquidazione delle partecipazioni nelle società partecipate Giotto Biotech srl e Dival Toscana srl in applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.07.19
- 39) Nuovo deposito della domanda di brevetto in Italia dell'invenzione denominata "Multi colorimetric sensing of recommended range of chlorine in water by 3,3',5,5' tetramethylbenzidine"
- 40) Nuovo deposito della domanda di brevetto in Italia dell'invenzione denominata "Identificazione di composti e strategie efficaci per ripristinare in vitro la funzione antivirale dei linfociti T-HBV e HCV-specifici, quali possibili candidati per terapie immunomodulanti per l'epatite cronica B e C"
- 41) Nuovo deposito della domanda di brevetto in Italia dell'invenzione denominata "Dispositivo di perfusione normotermica di organi per impiego sperimentale e clinico"
- 42) Nuova registrazione dei marchi figurativi comunitari "Cresc-ENDOinsieme", "PedENDO GAMES"

- e “PEDIAGREE” e dei nomi a dominio “www.cresc-endoinsieme.unifi.it”, “www.pedendogames.unifi.it” e “www.pediagree.unifi.it”
- 43) Abbandono del brevetto italiano “Metodo per la creazione di banche dati di eventi con eco mediatica in internet”
- 43bis) Nomina della Delegazione di parte pubblica ai sensi dell’art. 6 c. 4 del Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca del 8 luglio 2019
- 44) Contratto Direttore Generale – Deliberazioni in merito

Sono presenti:

- prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
- prof. Marco Carini, membro interno
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Marco Linari, membro interno
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno
- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno
- sig. Matteo Cini, rappresentante degli studenti
- sig. Lorenzo Dardani, rappresentante degli studenti.

E’ assente giustificato:

- dott. Andrea Bianchi, membro esterno

E’ assente:

- prof. Bernardo Sordi, membro interno

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell’art. 14 dello statuto, il Prorettore Vicario, prof.ssa Vittoria Perrone Compagni.

Tenuto conto dell’assenza giustificata della dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale, su indicazione del Rettore, assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Cecchi.

O M I S S I S

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- Prof. Bernardo Sordi, entra alle ore 9,05, dopo la discussione del “primo punto” all’O.D.G.

Nel corso della discussione, dopo l’approvazione del “primo punto” all’ordine del giorno, alle ore 9,05 entra la dott.ssa Maria Giulia Maraviglia che assume, come da delibera del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di segretario verbalizzante. La stessa esce alle ore 13,45, sul punto 44 dell’O.D.G., e assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Bernardo Sordi.

Nel corso della riunione il punto 3 viene discusso dopo il punto 34, i punti 12 e 13 vengono discussi dopo il punto 8, il punto 9 viene discusso dopo il punto 20, il punto 29 viene discusso dopo il punto 3 e il punto 33 viene discusso dopo il punto 29.

Il **Rettore** comunica che si rende necessario ritirare dall’ordine del giorno i seguenti punti:

Punto 1 Approvazione verbali del 24 maggio, 28 giugno e 26 luglio 2019

Punto 6 Riqualficazione del complesso della Biblioteca Umanistica in Piazza Brunelleschi a Firenze comprendente l’attuale Biblioteca Fagnoni ed i locali della ex Facoltà di Lettere e Architettura. Azioni attuative della Delibera del C.di A. del 29 giugno 2018:

- Variante al servizio di architettura e ingegneria per l’affidamento delle modifiche necessarie all’attualizzazione della progettazione preliminare in esito agli incontri svolti con gli enti preposti al rilascio di pareri e nulla osta e per le variate esigenze organizzative
 - Diversa modalità di esecuzione del servizio di ingegneria e architettura
 - Autorizzazione e mandato alla Centrale Acquisti per la modifica del disciplinare di incarico
- Approvazione del Progetto Preliminare e del relativo Quadro Economico

Punto 7 Utilizzazione di n. 25 posti auto presso il primo piano interrato plesso didattico “Il Morgagni” e di n. 20 posti auto presso il piano interrato del plesso didattico di Novoli a beneficio degli studenti per l’anno accademico 2019/2020

Punto 10 Proposta di “Regolamento del Fondo di Ateneo per la premialità” ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240

Punto 35 Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e lo svolgimento di attività progettuali in ambito oncologico

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul primo punto dell’O.D.G. «**NOMINA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA SEDUTA DEL**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 SETTEMBRE 2019»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- vista le assenze del Direttore Generale, Segretario Verbalizzante, e del Vicario nella seduta del 26 settembre 2019;
- ritenuto opportuno che la stessa assista il Consiglio di Amministrazione con la funzione di Segretario Verbalizzante nella seduta del 26 settembre 2019,

delibera

di nominare la dott.ssa Maria Giulia Maraviglia Segretario Verbalizzante nella seduta del 26 settembre 2019.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

Il **Rettore** ricorda che in cartella condivisa sono stati inseriti i seguenti documenti.

OMISSIS

Sul punto 2bis dell'O.D.G. «**MOZIONE “FRIDAYS FOR FUTURE” E MANIFESTAZIONE DEL 27 SETTEMBRE**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione approva la seguente mozione:

«*Fridays For Future*” e la manifestazione del 27 settembre:
gli Atenei di Firenze, Pisa e Siena per lo sviluppo sostenibile»

L'iniziativa promossa per il prossimo venerdì 27 settembre 2019, per la quale è stata chiesta anche la sospensione delle attività didattiche, impone alle Università italiane e di tutto il mondo una riflessione attenta e un sostegno tangibile, rivolto a tutti coloro che stanno sensibilizzando le forze politiche e la società civile sui temi della sostenibilità ambientale. Come è noto da vari anni opera all'interno della CRUI una rete per le Università Sostenibili (RUS) che si adopra per promuovere la sostenibilità sia all'interno che all'esterno degli Atenei italiani. In questo momento appare indispensabile intensificare le nostre azioni, anche in relazione alle recenti iniziative che hanno coinvolto milioni di giovani sotto lo slogan “*Fridays For Future*” e in particolare in prossimità della suddetta manifestazione.

Siamo senz'altro di fronte a un problema grave e immediato. Tutti gli indici concordano nel segnalare che il clima è pericolosamente vicino al punto di non-ritorno. Assistiamo non solo a un aumento di temperatura, ma anche a una serie di effetti correlati: la fusione delle calotte glaciali e dei ghiacciai e l'espansione termica dell'acqua degli oceani con il conseguente rialzo del livello del mare, la maggiore intensità degli eventi estremi, la desertificazione dell'area mediterranea, la perdita di biodiversità dell'ecosfera, l'acidificazione degli oceani, e molti altri effetti che si sommano a quelli dovuti all'inquinamento e all'esaurimento delle risorse non rinnovabili. Ormai non possiamo più ignorare la situazione, ma se vogliamo invertire la tendenza sono necessarie azioni rapide ed efficaci per evitare danni che potrebbero rivelarsi disastrosi per tutti.

Ci sono fortissime indicazioni che l'impatto antropico e l'uso dei combustibili fossili sono un fattore fondamentale che determina o amplifica tale tendenza, e che in ogni caso l'umanità potrebbe e dovrebbe cambiare le sue abitudini, in modo da contrastare tali cambiamenti, salvaguardare le risorse non rinnovabili e rimediare quando possibile ai danni già fatti, lasciando un pianeta più vivibile alle prossime generazioni.

Le Università di Firenze, Pisa e Siena s'impegnano a promuovere azioni per la sostenibilità, la lotta contro l'inquinamento, lo spreco di risorse, l'inversione dell'andamento del cambiamento climatico. Le azioni si realizzeranno all'interno degli Atenei, sollecitando investimenti in tal senso.

Ricordiamo inoltre che negli Atenei di Firenze, Pisa e Siena sono molti coloro i quali s'impegnano nel campo della ricerca e della didattica su temi legati alla sostenibilità e s'invitano gli studenti a collaborare con i gruppi di lavoro nati dentro le Università al fine di “sfruttare” anche il nostro patrimonio di conoscenza in incontri pubblici e momenti di discussione.

Valutiamo favorevolmente l'impegno dei giovani sui temi dei cambiamenti climatici e concordiamo sulla necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi politici sulla indispensabilità di agire. Riteniamo tuttavia di non procedere alla sospensione delle attività didattiche anche in concomitanza con uno sciopero indetto per quella data dai lavoratori della conoscenza della CGIL, nel rispetto del diritto di sciopero, che potrebbe subire una limitazione se si sospendessero le attività soggette appunto all'astensione da parte dei lavoratori intenzionati ad aderire allo sciopero.»

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, anche in riferimento alla presa di posizione del Ministro Fioramonti per le scuole secondarie superiori, dà mandato al Rettore di raccomandare ai docenti che svolgono insegnamenti per cui è previsto l'obbligo di frequenza di voler considerare giustificata l'assenza degli studenti che intendono partecipare alla manifestazione del 27 settembre “Fridays for future”.

INVERSIONE ODG

OMISSIS

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI, PER L'ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI MONNA TESSA, SITO IN VIALE PIERACCINI, 18 A FIRENZE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il verbale del 14/04/2002 col quale venne trasferita in proprietà dal Demanio all'Università degli Studi di Firenze (di seguito UNIFI), ai sensi dell'art. 2 della Legge 2/4/2001, n° 136, parte del complesso immobiliare di Monna Tessa, situato in Firenze, viale Pieraccini, 18, per una superficie ragguagliata di 5.083 mq, rappresentata catastalmente in un'unica unità immobiliare identificata nel F.M. 25, particelle 73 sub 2, 74 sub 2, 144 e 145;
- preso atto che la restante parte del complesso è di proprietà dell'Azienda Ospedaliero universitaria di Careggi (di seguito AOUC);
- vista la nota prot. 8767 del 21/07/2016 con la quale il MIBAC comunicò la sussistenza del NON interesse culturale del bene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. non rientrando il medesimo tra quelli di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- preso atto che il piano strutturale di Careggi prevede – fra l'altro – la dismissione delle attività assistenziali nel complesso immobiliare di Monna Tessa ed è intenzione delle parti alienare il bene conservandone l'assetto unitario, al fine di eliminare a proprio carico i costi manutentivi – anche di natura straordinaria – di cui il bene, pur non utilizzato, necessita;
- preso atto che AOUC ha di fatto portato a termine il programma di dismissione delle attività assistenziali nella parte di edificio di sua proprietà, che risulta al momento completamente inutilizzato;
- verificato che UNIFI detiene ancora, nel complesso, alcune attività residuali consistenti in uffici e aule del dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e laboratori del dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche;
- preso atto che l'alienazione del bene comporta quindi, per la parte detenuta dall'Università, il ricollocamento delle residue attività presenti in altra sede;
- vista la perizia estimativa redatta congiuntamente da AOUC, Regione Toscana e UNIFI in data 01/02/2019, con la quale è stato determinato in € 10.550.881,00 il valore complessivo (parte universitaria e parte ospedaliera) del bene da porre in vendita, di cui € 5.273.330,00 per la parte universitaria ed € 5.277.551,00 per la parte ospedaliera;
- vista la bozza di Protocollo d'intesa, elaborata da UNIFI ed AOUC per giungere all'alienazione congiunta del bene;
- ritenuto opportuno avviare in tempi brevi le procedure di alienazione congiunta del complesso di Monna Tessa;
- tenuto conto delle considerazioni svolte in ordine alla necessità di identificare la composizione e le attività della Società mista Immobili Careggi S.p.A., di cui al punto 5 dell'accordo,

APPROVA

la bozza di protocollo d'intesa fra UNIFI e AOUC, come risulta dal testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 1), per l'alienazione congiunta del complesso di Monna Tessa, sito in viale Pieraccini, 18 a Firenze, dando mandato al tempo stesso all'amministrazione di sentire l'Azienda ospedaliero-Universitaria Careggi al fine di identificare la composizione e le attività della Società mista Immobili Careggi S.p.A., di cui al punto 5 dell'accordo.

DISPONE

il trasferimento in altra sede delle residue attività universitarie presenti nel complesso di Monna Tessa.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LICEO AGNOLETTI NEL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE MIGLIORIE TECNICHE DEL PROGETTO NUOVE AULE - INCREMENTO DEL FINANZIAMENTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'Accordo di Programma di cui alla DPGR 156/2017;
 - visto il parere della Commissione Edilizia del Comune di Sesto F.no nella seduta del 20/06/2019;
 - visto il provvedimento di conclusione favorevole della Conferenza di Servizi del 09/08/2019;
 - vista la comunicazione in Consiglio di Amministrazione del 28/06/2019;
 - vista la delibera n. 1049/2019 - prot. n. 137421 del 31/07/2019 con cui il Consiglio di Amministrazione approvava lo stanziamento di € 315.176,00;
 - vista la nota del Responsabile del Procedimento di città Metropolitana del 26/07/2019;
 - vista la proposta di migliorie tecniche formulata dall'RTI Settanta7 e promosse dal Responsabile del
-

Procedimento;

- visto il Quadro Economico redatto dal Responsabile del Procedimento;
- vista la nota prot. 140633 del 07/08/2019 del Dirigente dell'Area Edilizia con cui veniva manifestato l'interesse dell'Università all'accoglimento delle migliorie;
- ritenuto opportuno recepire le migliorie tecniche proposte dal Responsabile del Procedimento di Città Metropolitana al fine di elevare la qualità e le prestazioni dell'edificio;
- visto il Piano Edilizio di Ateneo Triennio 2019-2021 che recepisce la variazione in parola per l'annualità 2020;
- visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 25/09/2019,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di migliorie tecniche del nuovo edificio per aule da realizzare presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino in attuazione dell'Accordo di Programma di cui alla DPGR 156/2017, per un importo complessivo di € 360.000 di cui € 265.000 per lavori ed € 95.000 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- 2) di approvare lo stanziamento complessivo di Euro 360.000,00 e il conseguente incremento di € 44.824,00 della scheda di piano edilizio n. 275 che trova copertura sui fondi UA.50000.TECN.EDIL OPERA12 EU12AGNOLETTI CO U01.01.02.06.01.02 FLUSSO 2020;
- 3) di Autorizzare le conseguenti variazione del Piano Edilizio 2019-2021 come rappresentate nel Piano Edilizio di Ateneo Triennio 2019-2021 che recepisce la variazione in parola per l'annualità 2020;
- 4) di autorizzare il dirigente dell'Area Edilizia alla sottoscrizione della convenzione attuativa dell'Accordo di Programma di cui al DPGR 156/2017 tra l'Università degli Studi e la Città Metropolitana di Firenze per l'esecuzione delle migliorie tecniche;
- 5) di autorizzare il dirigente dell'Area Edilizia a trasferire la somma di € 360.000 alla Città Metropolitana di Firenze secondo le modalità e i tempi che saranno previsti dalla convenzione attuativa.

Sul punto 6bis dell'O.D.G. «**MANDATO A TRATTARE SULL'OFFERTA PERVENUTA DALLA DITTA SANDONATO S.R.L. IN MERITO ALL'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DESTINATO ALLE URGENTI ESIGENZE DI SPAZI PER IL DIPARTIMENTO E LA SCUOLA DI AGRARIA E LE PREVISIONI DI SVILUPPO DEL POLO DELLE SCIENZE SOCIALI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- preso atto che il patrimonio edilizio dell'Ateneo del centro storico (ivi compresi Careggi, le Cascine, Arcetri, Santa Marta) è caratterizzato da una vetustà abbastanza significativa, spesso anche soggetto a vincolo storico artistico, ma soprattutto carente, da un punto di vista di flessibilità d'uso e rispetto alle norme di sicurezza imposte dalla legislazione vigente;
- preso atto che, nonostante gli sforzi intrapresi e portati a compimento dall'Università, sussistono ancora carenze di spazi, soprattutto relativamente alla didattica, che hanno portato nel recente passato alla necessità di ricorrere a soluzioni di emergenza, mediante il "noleggio temporaneo" di spazi da soggetti terzi;
- rilevato che, allo stato attuale, l'elemento di maggior criticità è rappresentato dal complesso demaniale delle Cascine, già concesso in uso perpetuo all'Università, per l'uso della Facoltà di Agraria, con Regio Decreto 26/03/1936, n° 657;
- rilevato che, conseguentemente ai problemi legati ai limiti quantitativi e qualitativi del complesso, a partire dal 1999 fu avviata una serie di procedure per il trasferimento di Agraria presso il Polo Scientifico di Sesto Fiorentino;
- preso atto che tale progetto non arrivò a concretizzarsi, sia per i mutati assetti politico-patrimoniali delle amministrazioni interessate, sia perché, nel lasso di tempo intercorso dal 2001 ad oggi è intervenuta la localizzazione della nuova pista aeroportuale di Peretola le cui zone di rispetto riferite alle curve di isorischio, interferendo con il polo Universitario di Sesto Fiorentino e con l'originaria previsione urbanistica per la realizzazione, tra l'altro, dei Dipartimenti e Scuola di Agraria, hanno determinato la necessità di variare il Piano Attuativo esistente per conservare, almeno in parte, le potenzialità e le previsioni di sviluppo del Polo universitario e che nel frattempo, l'aspettativa del trasferimento di Agraria in altra sede ha determinato la progressiva riduzione degli investimenti per l'adeguamento delle strutture che, unitamente all'evoluzione della normativa tecnica e di quella in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ha reso l'insieme degli edifici non più idonei a soddisfare le esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività universitarie di didattica, ricerca e trasferimento tecnologico;
- rilevato conseguentemente che, a fronte delle criticità emerse, è divenuto prioritario per l'Ateneo attuare un articolato piano di interventi che potesse, in tempi ragionevoli, fornire una prospettiva futura per una struttura idonea alle attività dei Dipartimenti e della Scuola di Agraria e al contempo consentire il prosieguo in sicurezza delle attività, tramite una nuova programmazione di interventi per il parziale adeguamento delle strutture esistenti,

- pur nella consapevolezza che tali azioni di miglioramento avrebbero fornito una risposta parziale alle evidenze risultanti dalla valutazione dei rischi;
- vista la delibera del 29/10/2018 con la quale il Consiglio d'Amministrazione, nel prendere atto degli esiti del Documento di Valutazione dei Rischi e tenuto conto del programma strategico di Ateneo per la realizzazione della nuova sede di Agraria nel polo scientifico di Sesto Fiorentino, stabiliva *“di mantenere comunque aperte le strutture del Complesso delle Cascine nello stato di fatto in cui si trovano, salvo interventi ritenuti indispensabili, per dare continuità all'attività di didattica e di ricerca per il tempo necessario ad individuare un'idonea soluzione che consenta di risolvere i problemi di messa a norma dei Dipartimenti e della Scuola di Agraria”* e *“di dare mandato all'Area Edilizia di verificare in alternativa se sia possibile procedere all'acquisizione in affitto di idonei locali in grado di rispondere all'esigenze di agraria, tenendo conto in particolare degli edifici dismessi o parzialmente utilizzati da altri enti o istituzioni;*
 - preso atto che l'Area Edilizia, anche sulla scorta dell'esperienze e delle indagini svolte in epoca recente nonché degli ulteriori tentativi intrapresi per individuare immobili pubblici che potessero soddisfare le specifiche esigenze dell'Ateneo, riferisce dell'esito negativo;
 - vista, la delibera del 22/02/2019, con la quale, fronte di tale situazione, il Consiglio di Amministrazione dette mandato all'Area Edilizia a svolgere un'indagine di mercato per l'individuazione e l'acquisto di un nuovo immobile nella zona periferica di Novoli, immediatamente adeguato alle esigenze, avente una superficie non inferiore a 2.500 mq. ed un prezzo non superiore a € 5.500.000. Nel contempo autorizzava l'U.P. Patrimonio Immobiliare a presentare al MEF, entro il 30/6/2019, la variazione del piano delle compravendite 2019/2021, con l'inclusione dell'acquisto di un nuovo immobile per un valore di € 5.500.000;
 - visto il decreto del MEF 09/08/2019 col quale venne autorizzata la variazione del piano delle compravendite 2019/2021, con l'inclusione dell'acquisto del nuovo immobile per un valore di € 5.500.000;
 - visto il decreto dirigenziale prot. 75469 del 24/04/2019, pubblicato sul sito WEB dell'Ateneo, sull'Albo Ufficiale di Ateneo, sul BURT e su un quotidiano a diffusione locale, col quale venne disposta l'indizione di un'indagine di mercato per il reperimento, nella zona Nord Ovest di Firenze, di un immobile con superficie non inferiore a 2.500 mq. con caratteristiche e requisiti conformi alle linee guida allegate al decreto stesso;
 - considerato l'esito della manifestazione d'interesse per la quale è stata presentata un'unica offerta, da parte della Società Sandonato S.r.l., per un immobile, immediatamente adiacente al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, conforme alle caratteristiche richieste dell'avviso pubblico, salvo che per la superficie, pari a 2.184 mq, contro i 2.500 richiesti, ed un prezzo, chiavi in mano, pari ad € 6.900.000,00, a fronte di € 5.500.000,00 offerti;
 - preso atto che l'offerta presentata dalla Società Sandonato S.r.l. non appare quindi conforme a quanto richiesto dall'avviso pubblico, sia per quanto riguarda la superficie, sia per quanto riguarda il prezzo;
 - rilevato peraltro che, mentre in una libera contrattazione tra una pluralità di operatori economici, è possibile determinare a monte il più probabile valore di mercato dell'immobile, ovvero quel valore che avrebbe la maggiore probabilità, tra quelli possibili, di segnare il punto d'incontro tra la domanda e l'offerta, nel caso in questione, viste le caratteristiche peculiari dell'immobile, che hanno portato ad un'unica offerta, potrebbe essere valutabile l'eventualità di condurre una trattativa con l'unico operatore economico, in considerazione del fatto che il posizionamento strategico dell'edificio, immediatamente adiacente al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, ne aumenta l'appetibilità per questo Ateneo;
 - visto il parere della Commissione Edilizia in data 25/09/2019;
 - avuto riguardo della discussione svoltasi in relazione alla necessità di poter disporre di stime circostanziate da parte dell'area edilizia riferite al precedente acquisto dei locali per il co-working;
 - ritenuto comunque di interesse dell'Ateneo avviare una trattativa,

DA' MANDATO

all'Area Edilizia a avviare una trattativa con la Società Sandonato S.r.l. per l'acquisto dell'immobile proposto dalla Società Sandonato S.r.l., immediatamente adiacente al Polo delle Scienze Sociali di Novoli, e di riferire dell'esito della stessa al Consiglio medesimo nella seduta del 23 ottobre p.v.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, impegna l'Area Edilizia a predisporre stime circostanziate inerenti l'acquisto dei locali oggi adibiti alle attività di co-working, al fine di poter disporre di indicazioni utili per la valutazione della possibile proposta di vendita da parte della Società Sandonato S.r.l..

Sul punto 8 dell'O.D.G. **«CONVENZIONE TRA L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LA INSTALLAZIONE DI FONTANELLI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA NELL'AMBITO DELLE AZIONI COMUNI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE»**

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- valutata la opportunità di un percorso comune in chiave cooperativa tra le due Amministrazioni dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e l'Università degli Studi di Firenze nell'attuazione degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile;
- visto quanto esposto nella parte narrativa;
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi
- per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- considerato che con la sottoscrizione dell'accordo in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l. n. 241/1990, le Parti, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un rapporto di collaborazione diretto a realizzare attività condivise di ricerca, elaborazione di documenti tecnici, sviluppo di azioni pilota per il disegno di policy integrate, definizione di metodi e strumenti per il monitoraggio e la valutazione, attività di coinvolgimento attivo della società civile, per promuovere contestualmente la definizione e la piena attuazione delle strategie per lo Sviluppo Sostenibile a favore degli studenti universitari e più precisamente di darvi seguito nella specifica parte riguardante l'erogazione di acqua microfiltrata come descritto in narrativa,

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 2);
- 2) di conferire mandato all'Area proponente Servizi Economici Patrimoniali Logistici per l'esecuzione di quanto deliberato.

INVERSIONE ODG

O M I S S I S

Sul punto 12 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CHIAMATA PROFESSORI**»

- 1) **Professore Associato per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione Architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/14 (Composizione Architettonica e Urbana) presso il Dipartimento di Architettura**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera 22 maggio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione Architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/14 (Composizione Architettonica e Urbana) presso il Dipartimento di Architettura riservata alla dott.ssa Francesca Privitera, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2017;
- visto il D.R. n. 781 del 10 luglio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 982 del 22 agosto 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Francesca Privitera risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera dell'11 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare la dott.ssa Francesca Privitera a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° gennaio 2020;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Francesca PRIVITERA a ricoprire il posto di Professore Associato per il settore concorsuale 08/D1 (Progettazione Architettonica), settore scientifico disciplinare ICAR/14 (Composizione Architettonica e Urbana) presso il Dipartimento di Architettura con decorrenza della nomina dal 1° gennaio 2020.

- 2) **Professore Associato per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa.**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
-

- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera del 7 maggio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale), riservata al dott. Andrea Zorzi, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2019, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita nell’anno 2014;
- visto il D.R. n. 654 del 7 giugno 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 983 del 22 agosto 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Andrea Zorzi risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 10 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa ha proposto di chiamare il dott. Andrea Zorzi a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° dicembre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*”,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Andrea ZORZI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 12/B1 (Diritto Commerciale), settore scientifico disciplinare IUS/04 (Diritto Commerciale), presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa con decorrenza della nomina dal 1° dicembre 2019.

3) Professore Associato per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/12 (Tecnologia dell’Architettura) presso il Dipartimento di Architettura

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24, comma 5;
- visto il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera dell’11 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/12 (Tecnologia dell’Architettura) presso il Dipartimento di Architettura riservata alla dott.ssa Nicoletta Setola, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2019, e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita nell’anno 2015;
- visto il D.R. n. 532 del 13 maggio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 835 del 30 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Nicoletta Setola risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera dell’11 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare la dott.ssa Nicoletta Setola a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° novembre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010 “*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e’ inquadrato nel ruolo dei professori associati*”,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Nicoletta SETOLA a ricoprire il posto di Professore Associato per il settore concorsuale 08/C1 (Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura), settore scientifico disciplinare ICAR/12 (Tecnologia dell’Architettura) presso il Dipartimento di Architettura con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2019.

4) Professore Associato per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera dell'8 maggio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia riservata alla dott.ssa Raffaella Setti, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2014;
- visto il D.R. n. 656 del 7 giugno 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 838 del 30 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Raffaella Setti risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 9 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia ha proposto di chiamare la dott.ssa Raffaella Setti a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° novembre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Raffaella SETTI a ricoprire il posto di Professore Associato per il settore concorsuale 10/F3 (Linguistica e Filologia Italiana), settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2019.

5) Professore Associato per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff"

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera del 14 maggio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo), riservata alla dott.ssa Marzia Cirri, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2018;
- visto il D.R. n. 662 del 7 giugno 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 840 del 30 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Marzia Cirri risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 18 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" ha proposto di chiamare la dott.ssa Marzia Cirri a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° novembre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Marzia CIRRI a ricoprire il posto di Professore Associato per il settore concorsuale 03/D2 (Tecnologia Socioeconomia e Normativa dei Medicinali), settore scientifico disciplinare CHIM/09 (Farmaceutico Tecnologico Applicativo) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff" con decorrenza della nomina dal 1° novembre 2019.

6) Professore Associato per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera del 25 febbraio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), riservata alla dott.ssa Laura Carnevali, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2015;
- visto il D.R. n. 553 del 14 maggio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 858 del 31 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Laura Carnevali risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 13 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ha proposto di chiamare la dott.ssa Laura Carnevali a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° ottobre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Laura CARNEVALI a ricoprire il posto di Professore Associato per il settore concorsuale 09/H1 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni), settore scientifico disciplinare ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazioni con decorrenza della nomina dal 1° ottobre 2019.

7) Professore Associato per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica) presso il Dipartimento di Architettura

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
 - visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
 - visto l'Accordo di cooperazione bilaterale e la Convenzione di partenariato tra l'Université Euro-Méditerranéenne di Fès (UEMF) e l'Università degli Studi di Firenze per la realizzazione di una Scuola di Architettura Internazionale con sede a Fès, firmati il 26 gennaio 2016 dai Rettori delle Università interessate, alla presenza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca italiano e del Ministro dell'Istruzione Superiore del Marocco, per l'immediata operatività;
 - visto il D.R. n. 199 del 29 febbraio 2016 con il quale, al fine di garantire personale accademico presso l'École Euro-Méditerranéenne d'Architecture et d'Urbanisme di Fès, in applicazione della dichiarazione congiunta e della Convenzione di partenariato citate, sono state indette le procedure selettive richieste dal Dipartimento di Architettura per la copertura di due posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), uno dei quali per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica);
 - visto il D.R. n. 730 del 25 agosto 2016 con il quale il Rettore ha approvato gli atti della selezione suddetta dai quali risulta idonea la dott.ssa Maria Rita Gisotti;
 - vista la delibera del 14 settembre 2016 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare la dott.ssa Gisotti a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
 - vista la delibera del 29 settembre 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di chiamata della dott.ssa Maria Rita Gisotti a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica), con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2016;
 - visto il contratto di lavoro subordinato, stipulato con la dott.ssa Gisotti in data 30 settembre 2016, in qualità di Ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e
-

Territoriale), settore scientifico-disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica), presso il Dipartimento di Architettura, con decorrenza dal 1 ottobre 2016 per una durata di tre anni, fino al 30 settembre 2019, non rinnovabile;

- vista la delibera del 13 febbraio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica), riservata alla dott.ssa Maria Rita Gisotti, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2014;
- visto il D.R. n. 536 del 13 maggio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n.834 del 30 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Maria Rita Gisotti risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera dell'11 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Architettura ha proposto di chiamare la dott.ssa Maria Rita Gisotti a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° ottobre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Maria Rita GISOTTI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 08/F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), settore scientifico disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica), presso il Dipartimento di Architettura con decorrenza della nomina dal 1° ottobre 2019.

8) Professore Associato per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS-P/09 (Finanza Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera del 5 marzo 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS-P/09 (Finanza Aziendale), riservata al dott. Alessandro Giannozzi, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2014;
- visto il D.R. n. 550 del 14 maggio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 861 del 31 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Alessandro Giannozzi risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 10 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa ha proposto di chiamare il dott. Alessandro Giannozzi a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° ottobre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Alessandro GIANNOZZI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale), settore scientifico disciplinare SECS-P/09 (Finanza Aziendale), presso il Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa con decorrenza della nomina dal 1° ottobre 2019.

9) Professore Associato per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto Comparato), settore scientifico disciplinare

IUS/21 (Diritto Pubblico Comparato), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera del 10 aprile 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto Comparato), settore scientifico disciplinare IUS/21 (Diritto Pubblico Comparato), riservata alla dott.ssa Veronica Federico, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2013;
- visto il D.R. n. 663 del 7 giugno 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 841 del 30 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali la dott.ssa Veronica Federico risulta idonea a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 12 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche ha proposto di chiamare la dott.ssa Veronica Federico a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° dicembre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Veronica FEDERICO a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto Comparato), settore scientifico disciplinare IUS/21 (Diritto Pubblico Comparato), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche con decorrenza della nomina dal 1° dicembre 2019.

10) Professore Associato per il settore concorsuale 12/D2 (Diritto Tributario), settore scientifico disciplinare IUS/12 (Diritto Tributario) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera dell'8 maggio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 12/D2 (Diritto Tributario), settore scientifico disciplinare IUS/12 (Diritto Tributario), riservata al dott. Stefano Dorigo, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2015;
- visto il D.R. n. 661 del 7 giugno 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 839 del 30 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Stefano Dorigo risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 12 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche ha proposto di chiamare il dott. Stefano Dorigo a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° dicembre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Stefano DORIGO a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 12/D2 (Diritto Tributario), settore scientifico disciplinare IUS/12 (Diritto Tributario), presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche con decorrenza della nomina dal 1° dicembre 2019.

11) Professore Associato per il settore concorsuale 07/B2 (Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali), settore scientifico disciplinare AGR/06 (Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali), presso il

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera del 22 marzo 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali di questo Ateneo ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 07/B2 (Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali), settore scientifico disciplinare AGR/06 (Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali), riservata al dott. Giacomo Goli, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2017;
- visto il D.R. n. 564 del 17 maggio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 802 del 18 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Giacomo Goli risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera del 18 luglio 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali ha proposto di chiamare il dott. Giacomo Goli a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° ottobre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Giacomo GOLI a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 07/B2 (Scienze e Tecnologie dei Sistemi Arborei e Forestali), settore scientifico disciplinare AGR/06 (Tecnologia del Legno e Utilizzazioni Forestali), presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali con decorrenza della nomina dal 1° ottobre 2019.

12) Professore Associato per il settore concorsuale 06/F4 (Malattie dell'Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa), settore scientifico disciplinare MED/33 (Malattie Apparato Locomotore) presso il Dipartimento di Scienze della Salute.

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24, comma 5;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia", emanato con D.R. n. 148 del 9 febbraio 2017;
- vista la delibera del 13 marzo 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute ha attivato la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per la copertura di un posto di professore Associato per il settore concorsuale 06/F4 (Malattie dell'Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa), settore scientifico disciplinare MED/33 (Malattie Apparato Locomotore), riservata al dott. Christian Carulli, titolare di un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), decorrente dal 1 ottobre 2016 al 30 settembre 2019, e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nell'anno 2015;
- visto il D.R. n. 608 del 29 maggio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura;
- visto il D.R. n. 821 del 26 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali il dott. Christian Carulli risulta idoneo a ricoprire il ruolo di professore Associato;
- vista la delibera dell'11 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute ha proposto di chiamare il dott. Christian Carulli a ricoprire il posto di professore Associato anzidetto con presa di servizio alla scadenza del contratto attualmente in essere e precisamente in data 1° ottobre 2019;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- considerato che secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 "*il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati*",

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Christian CARULLI a ricoprire il posto di Professore Associato per il settore concorsuale 06/F4 (Malattie dell'Apparato Locomotore e Medicina Fisica e Riabilitativa), settore scientifico disciplinare MED/33 (Malattie Apparato Locomotore) presso il Dipartimento di Scienze della Salute con decorrenza della nomina dal 1° ottobre 2019.

Sul punto 13 dell'O.D.G. «**PROPOSTE DI CHIAMATA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**»

1) Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEO/06 (Mineralogia) presso il Dipartimento di Scienze della Terra

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- visto il D.R. n. 45 dell'11 gennaio 2019 con il quale è stata indetta la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEO/06 (Mineralogia) presso il Dipartimento di Scienze della Terra;
- visto il D.R. n. 368 del 28 marzo 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 864 del 1° agosto 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Giovanni Orazio Lepore;
- vista la delibera del 12 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Giovanni Orazio Lepore a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019 con la quale sono state individuate nel 1° di marzo e nel 1° di settembre le date relative alle prese di servizio "ordinarie" relative alle proposte di chiamata deliberate dal medesimo Consiglio a decorrere dal mese di febbraio 2019;
- valutata pertanto l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° marzo 2020,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Giovanni Orazio LEPORE a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 04/A1 (Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed Applicazioni), settore scientifico disciplinare GEO/06 (Mineralogia) presso il Dipartimento di Scienze della Terra, con decorrenza del contratto dal 1° marzo 2020.

2) Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), settore concorsuale 06/D4 (Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente), settore scientifico disciplinare MED/17 (Malattie Infettive) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
 - visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
 - visto il D.R. n. 1632 del 19 novembre 2018 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/D (Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'Apparato Digerente), settore scientifico disciplinare MED/17 (Malattie Infettive) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nell'ambito del progetto dei Dipartimenti di Eccellenza, istituito con la legge 11 dicembre 2016, n.232 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
 - visto il D.R. n.174 del 14 febbraio 2019 e n. 471 del 17 aprile 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
 - visto il D.R. n. 865 del 1 agosto 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo il dott. Michele Spinicci;
 - vista la delibera in data 18 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Michele Spinicci a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019 con la quale sono state individuate nel 1°
-

di marzo e nel 1° di settembre le date relative alle prese di servizio “ordinarie” relative alle proposte di chiamata deliberate dal medesimo Consiglio a decorrere dal mese di febbraio 2019;

- considerato che la procedura di cui sopra non rientra nelle prese di servizio “ordinarie” stabilite dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 gennaio 2019 in quanto il posto è stato bandito sul progetto dei Dipartimenti di Eccellenza;
- valutata pertanto l’opportunità di far decorrere la nomina dal 1° ottobre 2019,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Michele SPINICCI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il concorsuale 06/D (Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell’Apparato Digerente), settore scientifico disciplinare MED/17 (Malattie Infettive) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2019.

3) Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) per il Settore concorsuale 11/D2 (Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa) Settore scientifico disciplinare M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- visto il D.R. n. 1781 del 17 dicembre 2018 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 11/D2 (Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa) Settore scientifico disciplinare M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia;
- visto il D.R. n. 336 del 21 marzo 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 860 del 31 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta idoneo la dott.ssa Marta Pellegrini;
- vista la delibera dell’11 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare la dott.ssa Marta Pellegrini a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto;
- verificato il quorum della predetta delibera;
- valutata pertanto l’opportunità di far decorrere la nomina dal 1° ottobre 2019,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata della dott.ssa Marta PELLEGRINI a ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 11/D2 (Didattica, Pedagogia Speciale e Ricerca Educativa) Settore scientifico disciplinare M-PED/04 (Pedagogia Sperimentale) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia, con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2019.

4) Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- visto il Decreto Ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168 “Piano straordinario 2018 per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”;
- visto il D.R. n. 200 del 18 febbraio 2019 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini”;
- visto il D.R. n. 499 del 29 aprile 2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. n. 1069 del 16 settembre con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione, dai quali risulta

- idoneo il dott. Simone Calamai;
- vista la delibera in data 19 settembre 2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento citato ha proposto di chiamare il dott. Simone Calamai, già ricercatore a tempo determinato di tipologia a) in scadenza al prossimo 30 settembre, a ricoprire il posto di ricercatore anzidetto con decorrenza anticipata al 1° ottobre 2019 in considerazione della necessità di garantire la continuità di servizio funzionale alle attività istituzionali del Dipartimento;
 - verificato il quorum della predetta delibera;
 - considerato l'ingente carico didattico gravante sul settore scientifico disciplinare MAT/03 - Geometria, trasversale su molteplici corsi di laurea;
 - considerata la tempistica utile per procedere alla modifica della programmazione didattica del I semestre dell'a.a. 2019/2020;
 - valutata quindi l'opportunità di far decorrere la nomina dal 1° ottobre 2019, in deroga alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019 in merito alle prese di servizio "ordinarie" individuate nel 1° di marzo e nel 1° di settembre,

DELIBERA

di approvare la proposta di chiamata del dott. Simone CALAMAI ricoprire il posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b), di durata triennale, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 01/A2 (Geometria e Algebra), settore scientifico disciplinare MAT/03 (Geometria) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini", con decorrenza del contratto dal 1° ottobre 2019.

Sul punto 8bis dell'O.D.G. «**SOSPENSIONE SINE DIE ISTRUTTORIE ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE INIZIATIVE DA SVOLGERSI AL DI FUORI DELL'ORARIO DI APERTURA DELLE STRUTTURE DELL'ATENEO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il regolamento per la assegnazione in uso temporaneo agli studenti di spazi dell'Ateneo;
- visto quanto esposto nella parte narrativa;
- vista la delibera del Senato Accademico del 24.9.2019;
- ritenuto dovere adottare misure idonee al fine di dover prevenire i comportamenti oggetto di attenzione,

DELIBERA

- 1) la sospensione *sine die* della trattazione di tutte le richieste di assegnazione di spazi con specifico riferimento a quelle iniziative, non finanziate, da svolgersi al di fuori dell'orario di apertura delle strutture dell'Ateneo;
- 2) di invitare l'Ateneo ad adottare misure idonee a tutela della sicurezza e dell'immagine dell'Università degli Studi di Firenze;
- 3) di dare mandato al Rettore di verificare la possibilità di reperire opportuni locali per attività di socializzazione con tutte le istituzioni del territorio.

INVERSIONE ODG

O M I S S I S

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**INTEGRAZIONE DELLE RELAZIONI SUI BENEFICI A FAVORE DEI PROFESSORI E RICERCATORI COLLOCATI A RIPOSO NELL'ANNO 2018**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- richiamate le determinazioni degli Organi in ordine alla concessione del "posto studio" ai Professori e Ricercatori collocati a riposo:
20 e 29 aprile 2016: "la concessione ai Professori e Ricercatori, dal momento del collocamento a riposo, dei seguenti benefici: [...] uso di un 'posto studio', a cura del Direttore del Dipartimento previa delibera del Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, per un anno rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, solo per l'anno successivo. Il posto studio è concesso in coerenza con i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione in materia di utilizzo degli spazi assegnati ai dipartimenti e tenuto prioritariamente conto delle esigenze del personale in servizio; è comunque da evitare l'assegnazione di stanze ad uso esclusivo. Il Direttore del dipartimento, entro il mese di marzo, presenta al Rettore una relazione sui benefici richiesti e concessi da sottoporre agli Organi per una valutazione in merito all'uso degli spazi dipartimentali. In caso di concessione del posto studio, gli interessati dovranno aderire personalmente alla polizza infortuni contratta dall'Ateneo e il direttore del dipartimento avrà cura di verificarne l'avvenuta adesione alla polizza.";
 - preso atto che il "Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito e di Professore onorario" prevede che i medesimi usufruiscano di un "posto studio", concesso dal Direttore del Dipartimento previa delibera
-

- del Consiglio, su richiesta motivata da esigenze di didattica e di ricerca, per un anno, rinnovabile, qualora permangano le motivazioni, fino ad un massimo complessivo di cinque anni;
- preso atto che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e 24 maggio 2019, hanno deliberato in merito alla relazione sui benefici a favore dei Professori e Ricercatori collocati a riposo nell'anno 2018;
 - considerato che non erano arrivate in tempo utile per essere sottoposte all'approvazione degli Organi nel mese di maggio, secondo quanto disposto dalla Circolare 8/2019, le relazioni dei Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) e di Scienze della Terra (DST);
 - tenuto conto che gli Organi di Governo, nelle richiamate sedute, avevano raccomandato i Direttori dei suddetti Dipartimenti di far pervenire le relazioni nel più breve tempo possibile;
 - visto che nei mesi successivi sono pervenute le relazioni dei Direttori dei Dipartimenti sopra richiamati, riepilogate nella tabella "Relazioni posto studio al 31 dicembre 2018" e sottoposte all'approvazione in data odierna;
 - ritenuto utile precisare che il Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, nella nota trasmessa con prot. 104192 del 6 giugno 2019, ha attestato lo stato dell'arte dei posti studio concessi per l'anno 2018 dall'ex Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazione, relativamente a professori appartenenti esclusivamente al SSD MED/18 (Chirurgia Generale);
 - considerato che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) dal 1 gennaio 2019 è unico referente del SSD MED/18 a seguito della soppressione del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazione;
 - preso atto delle relazioni sui benefici richiesti e concessi nel 2018 dai Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC), di Scienze della Terra (DST) e dell'ex Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazione (DCMT);
 - preso atto che quanto disposto dai suddetti Dipartimenti relativamente ai benefici a favore dei Professori e Ricercatori collocati a riposo nell'anno 2018 risulta conforme alle disposizioni di Ateneo;
 - preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2019,

DELIBERA

l'approvazione delle relazioni pervenute dai Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC), di Scienze della Terra (DST) e dell'ex Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazione (DCMT) in ordine ai benefici richiesti e concessi nell'anno 2018.

Sul punto 14 dell'O.D.G. **«PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA, LETTERATURE E PSICOLOGIA (FORLILPSI) E IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEО PER LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI BANDITE AI SENSI DEL D.R. N. 466 DEL 16 APRILE 2019»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'articolo 18 comma 1 lettere b) e c);
 - visto lo Statuto di Ateneo;
 - Visto il bilancio di previsione dell'anno 2019;
 - visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati", emanato con D.R. n. 406 del 5 aprile 2019, e modificato con D.R. n.466 del 16 aprile 2019 ed in particolare l'art. 10 comma 6, che prevede: «La commissione si avvale di un esperto linguistico di Ateneo ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche previste dal bando», innovando in merito la previgente disciplina;
 - considerato che al fine di definire la procedura di accertamento della lingua straniera nell'ambito delle procedure di reclutamento dei professori sono stati coinvolti il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e il Centro Linguistico di Ateneo, strutture presso le quali afferiscono i lettori di lingua straniera di Ateneo;
 - ritenuto necessario sottoscrivere un protocollo di intesa con le suddette strutture per la definizione di una procedura condivisa per l'individuazione dell'esperto linguistico e per lo svolgimento della prova stessa, nonché per la definizione di un riconoscimento economico ritenuto congruo per i lettori che presteranno tale servizio;
 - preso atto che, ai fini del riconoscimento economico, l'impegno dell'esperto linguistico si intende omnicomprensivo della preparazione della prova, dello svolgimento del colloquio nella data, nell'orario e nella sede individuata (presso locali dell'Ateneo) dalla Commissione giudicatrice, nonché della redazione del giudizio motivato nell'apposito verbale;
 - visto il parere del Senato Accademico espresso nella seduta del 24 settembre 2019, con cui è stato evidenziato che quanto proposto in merito al corrispettivo, pari a 50 euro forfettarie per candidato esaminato, risulta non essere
-

congruo in relazione alla diversità che si potrebbe venire a creare tra il numero dei partecipanti al concorso e quello dei partecipanti alla prova;

- preso atto altresì che nella medesima seduta, il Senato Accademico ha quindi dato mandato al Rettore di sciogliere, in sede di contrattazione con il Dipartimento e il Centro Linguistico di Ateneo, tale questione proponendo il corrispettivo di 30 euro per partecipante alla procedura maggiorato di 20 euro per coloro che effettivamente sosterranno la prova;
- verificata l'intesa sulla nuova proposta di corrispettivo;
- preso atto delle precisazioni fornite al riguardo dal Rettore;
- stimato ad oggi un costo complessivo pari a euro 4.991,00 in relazione alle procedure concorsuali attivate e al numero di candidati ammessi;
- considerato opportuno che tale protocollo di intesa riguardi un primo periodo sperimentale relativo al primo anno di vigenza del nuovo regolamento;
- preso atto dell'integrazione alla pratica predisposta dall'Unità di processo "Amministrazione del personale docente e ricercatore" in relazione alla necessità di modificare il comma 4 dell'art. 4,

DELIBERA

- 1) l'approvazione della stipula del Protocollo di Intesa con il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e il Centro Linguistico di Ateneo per la procedura di accertamento della lingua straniera nell'ambito delle procedure di reclutamento dei professori ordinari e associati bandite ai sensi del D.R. n. 466 del 16 aprile 2019, nel testo di seguito riportato:

«PROTOCOLLO DI INTESA PER LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI BANDITE AI SENSI DEL D.R. N. 466 DEL 16 APRILE 2019

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei;

E

Il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI), rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof.ssa Ersilia Menesini;

E

Il Centro Linguistico di Ateneo, rappresentata dal Presidente, Prof.ssa Annick Farina;

PREMESSO CHE

- il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, di seguito "Regolamento", emanato con D.R. n. 406 del 5 aprile 2019, e modificato con D.R. n.466 del 16 aprile 2019, prevede all'art. 10 comma 6 che ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche previste dal bando, la Commissione si avvale di un esperto linguistico di Ateneo, innovando in merito la previgente disciplina;

- gli esperti linguistici di Ateneo afferiscono al Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e al Centro Linguistico di Ateneo;

- si ritiene opportuno sottoscrivere un protocollo di intesa con le suddette strutture e l'Ateneo per la definizione di una procedura condivisa per l'individuazione dell'esperto linguistico e per lo svolgimento della prova stessa, nonché per la definizione di un riconoscimento economico ritenuto congruo per gli esperti linguistici che presteranno tale servizio;

- tale protocollo di intesa riguarda un periodo sperimentale relativo al primo anno di vigenza del nuovo regolamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

1. *Le premesse che precedono sono parte integrante della presente convenzione.*

Art. 2 Individuazione dell'esperto linguistico di Ateneo

1. *Qualora nelle procedure selettive per posti di professore ordinario ed associato bandite dall'Ateneo ai sensi Regolamento, sia richiesto l'accertamento della lingua straniera, sarà cura dell'U.P. Amministrazione del personale docente e ricercatore contattare il Dipartimento e il Centro Linguistico di Ateneo, comunicando data orario e sede della prova individuati dalla Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.11 comma 6, al fine dell'individuazione dell'esperto linguistico per lo svolgimento della prova.*

2. *Il Dipartimento e il Centro Linguistico di Ateneo con criterio di rotazione, provvedono all'individuazione dell'esperto linguistico, assumendosi l'onere di garantire allo scopo la presenza nella data, orario e sede stabiliti.*

3. *Il servizio svolto a tal fine dall'esperto linguistico è da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro.*

Art. 3 Nomina dell'esperto linguistico di Ateneo

1. La nomina dell'esperto linguistico di Ateneo avverrà con decreto rettorale, previa acquisizione di autocertificazione in merito all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

Art. 4 Svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua e verbalizzazione

1. L'idoneità linguistica viene accertata tramite colloquio, ai sensi dell'art.11 comma 6 del Regolamento. Il colloquio avviene alla presenza della Commissione giudicatrice nominata per la selezione.

2. L'esperto linguistico si impegna a verbalizzare nel dettaglio lo svolgimento della prova e i relativi giudizi utilizzando il fac simile di verbale per il reclutamento di professori ai sensi dell'art.18 della Legge 240/2010, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata.

3. L'esperto linguistico, preventivamente all'espletamento del colloquio si impegna a verificare e dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e l'assenza di conflitto di interessi con i membri della commissione e con i candidati che dovranno sostenere la prova.

4. Il colloquio verterà su un testo di cultura generale, di circa 400-500 parole, e relativa comprensione da accertare tramite sintetica esposizione orale del contenuto del testo da parte del candidato e risposte dello stesso a n. 2 domande correlate, poste dall'esperto linguistico. Tutto il colloquio dovrà svolgersi nella lingua straniera oggetto di accertamento. La durata potrebbe essere prevista in massimo 30 minuti (indicativamente 10 minuti per lettura del testo e 20 minuti per colloquio).

5. L'esperto linguistico dovrà predisporre un numero di buste pari al numero dei candidati che devono sostenere la prova maggiorato di due, contenenti ciascuna un testo di cultura generale, tra cui ciascun candidato, nell'ordine estratto casualmente, dovrà estrarre la propria prova.

6. Posto per disposizione regolamentare (art.11 comma 7), il mancato superamento del colloquio comporta l'impossibilità del candidato di essere nominato vincitore, i giudizi di idoneità o non idoneità dovranno essere adeguatamente motivati. L'esperto linguistico formulerà un adeguato giudizio sul colloquio stesso, sia con esito positivo che negativo, che sarà riportato sul verbale di accertamento delle competenze linguistiche, firmato dall'esperto e controfirmato dalla Commissione.

7. Il Dipartimento e il Centro Linguistico di Ateneo dovranno garantire omogeneità sia nella redazione dei testi che nei criteri di valutazione, impegnandosi ad assicurare la massima riservatezza in merito alle prove.

Art. 5 Corrispettivo per l'esperto linguistico

1. In relazione all'impegno richiesto per tali procedure, in fase sperimentale, si ritiene opportuno riconoscere ai lettori che svolgeranno il servizio un compenso forfettario unitario (gettone), lordo percipiente, pari a 30 euro per partecipante alla procedura, maggiorato di 20 euro per coloro che effettivamente sosterranno la prova.

2. Tale impegno si intende omnicomprendente della preparazione della prova, dello svolgimento del colloquio nella data, nell'orario e nella sede individuata (presso locali dell'Ateneo) dalla Commissione giudicatrice, nonché della redazione del giudizio motivato nell'apposito verbale.

Art. 6 Durata

Il presente protocollo decorre a partire dalla data di sottoscrizione e avrà durata di un anno, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

Università degli Studi di Firenze

Il Rettore

Prof. Luigi Dei

Dipartimento FORLILPSI

Il Direttore

Prof.ssa Ersilia Menesini

Il Centro Linguistico di Ateneo

Il Presidente

Prof.ssa Annick Farina

»

2) la copertura del costo attualmente stimato complessivo pari a euro 4.991,00 sul conto CO.04.01.02.01.12.12.01, Compensi per commissioni di concorso personale di ruolo, del Bilancio unico d'Ateneo 2019.

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**ACCREDITAMENTO BIOBANCA. PROCEDURE PER GARANTIRE LA SORVEGLIANZA DEGLI IMPIANTI H 24**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 maggio 2017, ha deliberato l'acquisizione in donazione da Fondazione Farmacogenomica FiorGen Onlus, del patrimonio tecnologico della BioBanca "da Vinci European BioBank daVEB";
- vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 giugno 2018, ha deliberato l'istituzione di un'attività di sorveglianza serale, notturna e festiva di ricezione di allarme per la Biobanca, per un periodo sperimentale di un anno;
- visto l'avviso di selezione interna per un periodo sperimentale di un anno rinnovabile, per acquisire la disponibilità a prestare servizio di reperibilità notturna e festiva per la Biobanca "da Vinci European Biobank", incluso l'eventuale intervento in loco presso la struttura della Biobanca ove lo stesso si rendesse necessario;
- vista la stipula di n. 8 contratti individuali per lo svolgimento del servizio, con scadenza 31 luglio 2019;
- visto il Decreto del Direttore Generale n. 1224 del 30 luglio 2019, di proroga fino al 31 settembre 2019, per consentire la prosecuzione del servizio nel periodo estivo, nelle more di più ampie e definite soluzioni organizzative;
- considerato che corre l'obbligo di mantenere la Biobanca nella funzionalità fino ad ora garantita, con particolare riguardo alla necessità di dare continuità alle procedure per la certificazione di qualità già ottenuta dalla Biobanca;
- dato atto che da un'indagine di mercato, per eventuale affidamento del servizio all'esterno ad una ditta specializzata il costo sarebbe pari a € 7.000,00 mensili, per un totale di € 84.000,00 annui;
- tenuto conto che annualmente il costo a carico dell'Amministrazione per il 2019, alla data del 15 settembre, è risultato pari ad € 15.000, e che il mantenimento del servizio per il 2020 è definito in € 22.500 a carico del progetto 21DIPINT, omnicomprendente, comprendente anche i giorni festivi infrasettimanali, e non prevede alcuna spesa aggiuntiva legata ad eventuali interventi festivi e /o notturni.
- Preso atto dell'esito positivo del servizio effettuato in via sperimentale fino al 31 luglio 2019 e prorogato fino al 31 settembre 2019;
- tenuto conto della proposta discussa e condivisa con gli attuali gestori del servizio e con il direttore scientifico;
- ritenuto di procedere con un avviso di ricognizione interna per garantire la piena efficienza delle apparecchiature in dotazione della Biobanca, secondo il bando proposto,

DELIBERA

- 1) l'attivazione di un avviso di ricognizione interna per il mantenimento dell'attività di sorveglianza serale, notturna e festiva di ricezione di allarme per la Biobanca, nelle modalità descritte in istruttoria, con copertura stimata in € 22.500,00 annui, circa, per un periodo di due anni, a carico del budget del progetto 21DIPINT;
- 2) la proroga dell'attuale servizio di sorveglianza serale, notturna e festiva con le medesime modalità operative, nelle more del perfezionamento della procedura proposta.

Sul punto 16 dell'O.D.G. **«DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto e valutate le richieste presentate dalle strutture interessate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, espone nell'istruttoria;
- preso atto dell'impegno a destinare 0,80 PuOr aggiuntivi a valere sulla Programmazione 2020 a copertura dei reclutamenti da attivare in risposta alle esigenze straordinarie venutesi a creare presso la Funzione Trasversale Comunicazione e Public Engagement e presso l'Area Affari Generali e Legali;
- preso atto della copertura finanziaria, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, generata dalle maggiori cessazioni intervenute rispetto alle previsioni, che sarà puntualmente dettagliata in sede di Bilancio di previsione 2020;
- preso atto dell'opportunità di anticipare l'attivazione delle procedure relative ai seguenti reclutamenti già approvati a valere sulla Programmazione 2020, posponendo comunque le prese di servizio all'assegnazione ministeriale e all'approvazione della destinazione dei relativi PuOr;
- tenuto conto della disponibilità residua del budget 2019 per il tempo determinato;
- preso atto della disponibilità dei fondi Prove ammissione – Sostegno – PF24;
- vista l'istruttoria presentata dagli Uffici;
- preso atto delle considerazioni svolte dal Rettore in ordine all'opportunità di attivare, in alternativa allo scorrimento di una graduatoria, una nuova procedura concorsuale per poter sopperire alla vacanza di una posizione di RAD, anche al fine di valorizzare le competenze interne all'ateneo,

DELIBERA

- 1) l'assegnazione di due unità di personale di categoria C a tempo indeterminato, alla Funzione Trasversale Comunicazione e Public Engagement, attingendo alla graduatoria di cui al D.D. n. 554/2019, per il supporto delle Unità di Processo "Prodotti e strumenti per la comunicazione istituzionale e per gli studenti" e "Iniziativa di Public Engagement ed Eventi", con l'impegno di 0,50 PuOr aggiuntivi rispetto alla Programmazione 2020 già approvata;
- 2) l'assegnazione di una unità di personale di categoria D all'Area Affari Generali e Legali, attingendo dalla graduatoria approvata con D.D. n. 687/2014, per il supporto dell'Unità di Processo Affari Generali, con l'impegno di 0,30 PuOr aggiuntivi rispetto alla Programmazione 2020 già approvata;
- 3) l'anticipazione dell'avvio delle seguenti procedure di reclutamento a tempo indeterminato, già approvate a valere sulla Programmazione 2020:

Struttura	Unità	Cat	Area	PuOr	Esigenze
Funzioni Direzionali e DIEF	2	EP	Tecnica	0,80	Servizio Prevenzione e Protezione + laboratori Calenzano
Funzioni Direzionali	3	D	Tecnica	0,90	Servizio Prevenzione e Protezione
Area Valorizzazione Patr. Cult.	1	EP	Tecnica	0,40	Entomologo per Museo
Area Valorizzazione Patr. Cult.	2	C	Biblioteche	0,50	Bibliotecari
Area Risorse Umane/Area Servizi Finanziari	2	C	Amministr.	0,50	Amministrativo-contabili
Dipartimenti	4	D	Tecnica	1,20	Tecnici ricerca
Totale	14			4,80	

- 4) la posticipazione, per tutte le predette operazioni, della presa di servizio all'esito dell'assegnazione ministeriale 2019 e all'approvazione della destinazione dei relativi PuOr;
- 5) l'assegnazione di 4 unità di personale a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, attingendo dalla graduatoria approvata con D.D. n. 1045/2019, per le esigenze rispettivamente dell'Unità di Processo "Archivio e trattamento degli atti", dell'Unità Funzionale "Didattica integrata con Servizio Sanitario Regionale e con la Scuola di Scienze della Salute Umana", del Dipartimento di Biologia, dell'Unità funzionale "Sportello Unico Capponi", a gravare su Fondo Prove ammissione – Sostegno – PF24, per un importo totale di € 41.088,91;
- 6) lo scorrimento della graduatoria del concorso per 1 posto di cat. EP per le esigenze della Centrale Acquisti (graduatoria approvata con D.D. n. 2106/2018) o, in alternativa, l'attivazione di una procedura concorsuale per conferire un incarico a tempo determinato dal 1° novembre 2019 al 30 aprile 2020, per poter sopperire alla vacanza di una posizione di RAD. Per i due mesi del 2019, l'importo, pari ad € 7.349,26 graverà sul budget FFO per il tempo determinato. Per i restanti 4 mesi del 2020 il costo sarà imputato su budget per il tempo determinato 2020;
- 7) la proroga del contratto a tempo determinato del dott. Ivan Zaza in scadenza il 4 novembre prossimo, fino al 3 novembre 2020, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia; fino al 31 dicembre 2019 l'impegno pari a € 5.080,49, è a carico del FFO. L'impegno dal 5 novembre fino al 4 novembre 2020 è pari ad € 32.660,28 di cui € 5.080,49 a gravare sul 2019 e € 27.579,79 a gravare su budget a tempo determinato 2020;
- 8) la proroga per ulteriori 12 mesi, fino al 16 ottobre 2020, dell'assegnazione temporanea della sig.ra VittoriaCentamore, per ricongiungimento familiare al coniuge convivente, in servizio permanente presso le forze armate (art. 17 L. 266/1999), per un costo stipendiale complessivo, comprensivo di indennità di Ateneo, stimato in € 33.819,52 gravanti sul conto C.O.04.01.01.02.01.01 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato".

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI PER IL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- tenuto conto del rilevante impegno di risorse umane ed economico per l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi del personale docente e tecnico amministrativo;
- condivisa la proposta di elevare a € 20,00 l'importo del contributo alle spese di cancelleria e organizzazione delle prove concorsuali per il personale docente e tecnico amministrativo, per sostenerne l'impegno economico;
- vista l'istruttoria presentata dagli Uffici,

DELIBERA

di dare mandato alle Aree interessate ad elevare a € 20,00 l'importo del contributo alle spese di cancelleria e organizzazione delle prove concorsuali per il personale docente e tecnico amministrativo, tenuto conto del rilevante impegno economico e di risorse umane per l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi.

Sul punto 18 dell'O.D.G. «**PRECISAZIONE SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER IN PARODONTOLOGIA E IMPLANTOLOGIA - A.A. 2019-2020**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la rettorale protocollo n. 46833 III/5 dell'11 marzo 2019 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e Corsi di Aggiornamento professionale per l'anno accademico 2019/2020;
- vista la nota del 1° aprile 2019 con cui i proff. Paolo Tonelli e Francesco Cairo, rispettivamente Coordinatore e Responsabile Scientifico del Master in parola forniscono le ragioni a giustificazione della quota di iscrizione al master triennale di II livello in Parodontologia e Implantologia, pari a 9.000 euro annui;
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica che, nella seduta del 23 settembre 2019, si è espressa con favore subordinatamente all'invio del dettaglio dei costi relativi alle strumentazioni impiegate durante il Corso;
- vista la delibera del Senato Accademico del 24 settembre 2019 che ha fatto proprio il parere della Commissione Didattica del 23 settembre 2019;
- vista la relazione finanziaria annuale di iscrizione inviata il 24 settembre 2019 dai proff. Paolo Tonelli e Francesco Cairo, rispettivamente, Coordinatore e Responsabile Scientifico del Master in Parodontologia e Implantologia;
- visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari emanato con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 167 (prot. n. 12875) e successive modifiche;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il vigente Statuto;
- tenuto conto delle considerazioni svolte nel corso della discussione sulla necessità di verificare che le quote versate dagli studenti siano poi effettivamente utilizzate per offrire loro adeguati servizi,

approva in via sperimentale

la quota di iscrizione di 9.000 euro annui del Master di II livello in *Parodontologia e Implantologia*, per un importo complessivo di 27.000 euro in considerazione della durata triennale del Master.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato all'Amministrazione di avviare idonee procedure, quali anche la somministrazione di un questionario ad hoc agli studenti partecipanti al Master, al fine di verificare che le quote di iscrizione siano poi effettivamente utilizzate per offrire servizi agli studenti.

Sul punto 19 dell'O.D.G. «**ACCORDO QUADRO DI COTUTELA INTERNAZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE PER IL CURRICOLO INTERNAZIONALE "TEORIE DEI DIRITTI UMANI: DIRITTO E SOCIETÀ, GENEALOGIA E PROSPETTIVE DEL PENSIERO GIURIDICO" NELL'AMBITO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la proposta di convenzione di cooperazione interuniversitaria internazionale con l'Universidade Presbiteriana Mackenzie per il curriculum internazionale "Teorie dei diritti umani: diritto e società, genealogia e prospettive del pensiero giuridico" nell'ambito del corso di Dottorato in "Scienze Giuridiche";
 - preso atto che il Collegio dei Docenti del corso di dottorato in Scienze Giuridiche, nella seduta del 12 settembre 2019, ha approvato all'unanimità la stipula dell'accordo in questione;
 - considerato che il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 12 settembre 2019, ha approvato la proposta del Collegio di procedere alla stipula dell'accordo con l'Universidade Presbiteriana Mackenzie;
 - considerato l'interesse dell'Ateneo allo sviluppo della cooperazione scientifica tra dottorati a livello internazionale;
-

- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l'art. 19 “Disposizioni in materia di dottorato di ricerca”;
- visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e, in particolare, l'art. 11;
- visto il D.R. 4 luglio 2013, n. 670, prot. n. 47910, di emanazione del Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- considerato che il Senato Accademico è stato chiamato ad esprimere il proprio parere sulla sottoscrizione della convenzione nella seduta del 24 settembre u.s.,

DELIBERA

di approvare la stipula della convenzione di cooperazione interuniversitaria internazionale tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Universidade Presbiteriana Mackenzie per il curriculum internazionale “Teorie dei diritti umani: diritto e società, genealogia e prospettive del pensiero giuridico” nell'ambito del corso di Dottorato in “Scienze Giuridiche” nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 3).

Sul punto 20 dell'O.D.G. «**LIQUIDAZIONE QUOTA DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE ALLA “FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO”**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino;
- vista la convenzione tra l'Università di Firenze e la Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino sottoscritta in data 18 maggio 2016;
- considerato l'elevato valore culturale della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che ha come obiettivo la diffusione e lo sviluppo dell'arte musicale e della conoscenza della musica, del teatro lirico e della danza, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività;
- confermato l'interesse dell'Università a mantenere la partecipazione quale socio privato della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino,

delibera

la liquidazione della quota per l'anno 2019 relativa alla partecipazione quale socio privato della Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per un importo annuo di euro 40.000,00.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2019; ULTERIORI RICHIESTE DI ATTIVAZIONE BANDI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- letta l'istruttoria;
 - visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
 - visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
 - visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
 - vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - visto il Decreto Ministeriale 585 del 8 agosto 2018 “Costo standard per studente in corso 2018-2020”;
 - visto il Decreto Ministeriale 587 del 8 agosto 2018 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2018”;
 - vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 – “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;
 - visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “*elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale*”;
 - preso atto delle determinazioni adottate dal Senato Accademico nelle sedute del 20 dicembre 2018, 28 gennaio 2019, 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019;
 - richiamate le proprie precedenti determinazioni nelle sedute del 21 dicembre 2018, 31 gennaio 2019, 22 febbraio 2019 e 29 marzo 2019;
-

- considerato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute di giugno e luglio scorso, hanno approvato la restituzione *PuOr* all'esito delle procedure attivate nell'ambito del Piano Straordinario di cui al DM 168/2018;
 - tenuto conto che di detta restituzione ne è stato dato atto nella pubblicazione "saldo *PuOr*" su sito DAF del 1 luglio 2019;
 - tenuto conto che gli Organi hanno altresì deliberato i criteri di utilizzo in merito alla restituzione *PuOr* all'esito delle predette procedure e delle procedure attivate nell'ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza;
 - presto atto che con Circolare 21/2019 e sulla base dei *Punti Organico* a loro disposizione, i Dipartimenti sono stati invitati a deliberare le richieste di attivazione di procedure di reclutamento di professori e di RTD di tipologia a) entro il 16 settembre 2019 per essere sottoposte all'approvazione degli Organi nelle sedute dello stesso mese;
 - considerato che sono pervenute le seguenti delibere:
 - 5 richieste di attivazione di posizioni di professore Ordinario da parte dei Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC), di Scienze della Salute (DSS), di Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA);
 - 3 richieste di attivazione di posizioni di professore Associato ex art. 24, comma 5 per il settore scientifico-disciplinare CHIM/06 (Chimica organica) dal Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", per il settore scientifico-disciplinare MED/26 (Neurologia) dal Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA), per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 (Automatica) dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DINFO). Le procedure si riferiscono alla stipula dei contratti della dott.ssa Claudia Bello (CHIM/06) per il periodo dal 01/03/2017 al 29/02/2020, della dott.ssa Anna Poggesi (SSD MED/26) per il periodo dal 1/10/2016 al 29/02/2020 (contratto prorogato) e del dott. Pietro Tesi (SSD ING-INF/04) per il periodo dal 01/03/2017 al 29/02/2020;
 - 6 richieste di attivazione di posizioni di professore Associato ex art. 24, comma 6 dai Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica (DSMC), di Scienze Giuridiche (DSG), di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
 - 9 richieste di attivazione di posizioni di Ricercatori a tempo determinato di tipologia a) ex art. 24, comma 3 dai Dipartimenti di Biologia (BIO), di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", di Medicina Sperimentale e Clinica (DSMC), di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA), di Scienze della Terra (DST), di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI).
 - presto atto che le suddette richieste sono riepilogate nella tabella "Richiesta di attivazione procedure di reclutamento nell'ambito della programmazione 2019" e sono sottoposte all'approvazione in data odierna;
 - ritenuto utile specificare che le richieste di attivazione delle procedure di reclutamento di posti di professore Associato ai sensi dell'art. 24 comma 6, legge 240/2010, deliberate dal Dipartimento di Scienze Giuridiche rientrano nell'ambito del "Piano straordinario per la progressione di carriera dei Ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale" di cui al Decreto Ministeriale 11 aprile 2019, n. 364;
 - tenuto conto che nell'ambito di suddetto finanziamento al Dipartimento di Scienze Giuridiche erano stati assegnati dagli Organi di giugno scorso 0,074 *PuOr* per l'attivazione di procedure di reclutamento;
 - ritenuto utile precisare che i posti di professore Ordinario, sottoposti all'approvazione nella seduta odierna, rientrano nei posti di PO deliberati dagli Organi di Governo nelle sedute di gennaio 2019 attivabili nell'ambito della programmazione 2019 e sul rientro dei *Punti Organico* all'esito delle procedure attivate nell'ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza;
 - presto atto che le ulteriori richieste di attivazione di procedure di reclutamento di professori Ordinari pervenute, autorizzate dagli Organi di Governo nelle richiamate sedute di giugno e luglio 2019, saranno portate in approvazione nei prossimi mesi;
 - considerata la disponibilità di *PuOr* dei Dipartimenti richiedenti;
 - considerato che le richieste di attivazione delle suddette procedure rispettano la programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2019-2021 approvata dagli Organi di Governo nelle sedute di febbraio e marzo 2019;
 - preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2019,

DELIBERA
- 1) l'attivazione delle procedure di reclutamento per posti di professore Ordinario, professore Associato e ricercatore a tempo determinato di tipologia a) di cui alla tabella "Richiesta di attivazione procedure di reclutamento nell'ambito della programmazione 2019" allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 4), subordinatamente al parere favorevole delle Aziende Sanitarie di riferimento per i settori clinici;
-

- 2) di rinviare ai mesi successivi le ulteriori richieste di attivazione di procedure di reclutamento di professori Ordinari deliberate dai Dipartimenti e autorizzate dagli Organi di Governo nelle sedute di giugno e luglio 2019.

Sul punto 21 dell'O.D.G. «CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – COMITATO REGIONALE TOSCANA PER LA PROMOZIONE DEL CORSO PER ASSISTENTE BAGNANTI “P” – SPECIAL STUDENTI P-SS1»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che la Federazione Italiana Nuoto, associazione senza fini di lucro, organizzata in Comitati Regionali e facente parte del CONI, ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche di nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- considerato che è parte integrante della Federazione la Sezione Salvamento che ha lo scopo di promuovere l'addestramento al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza e organizzare le pratiche sanitarie di primo soccorso;
- ritenuto opportuno offrire agli studenti dell'Università degli Studi di Firenze la possibilità di frequentare il corso per assistente bagnanti a tariffe agevolate come proposto dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Toscana;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012, in particolare l'art. 9 commi 4 e 5 secondo cui l'Università “favorisce la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli enti preposti” anche tramite specifiche convenzioni;
- visto il parere del Senato Accademico del 24 settembre 2019,

Delibera

la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Firenze e la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Toscana secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 5).

Sul punto 22 dell'O.D.G. «MODIFICHE STATUTARIE E DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE NAZIONALE GIOVANNI BOCCACCIO»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Statuto dell'Ente Morale Giovanni Boccaccio;
- preso atto della partecipazione del nostro Ateneo all'Ente Morale Giovanni Boccaccio;
- visto l'estratto della seduta del Consiglio Direttivo avvenuta avanti al notaio Maria Scardigli il 29 aprile 2019 dove sono state decise le modifiche da portare al testo dello Statuto;
- vista la nota del 1 luglio del Presidente dell'Ente;
- visto il curriculum vitae e la disponibilità manifestata dalla prof.ssa Sonia Chiodo a rivestire l'incarico,

prende atto

delle modifiche allo Statuto dell'Ente proposte dal Consiglio Direttivo come risulta dal testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 6);

delibera

che la prof.ssa Sonia Chiodo è indicato/a quale rappresentante dell'Ateneo nel Consiglio direttivo dell'Ente Morale Giovanni Boccaccio. La carica avrà durata fino alla scadenza dell'attuale Consiglio direttivo.

Sul punto 23 dell'O.D.G. «RINNOVO E ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO CLAVIER – CORPUS AND LANGUAGE VARIATION IN ENGLISH RESEARCH»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente statuto dell'Università di Firenze;
 - vista la nota prot. n. 141238 dell'8 agosto 2019 dell'Università di Modena e Reggio Emilia;
 - visto l'accordo del 2008;
 - vista la bozza di accordo di rinnovo, con validità per gli anni 2018/2023;
 - vista l'approvazione del Consiglio Direttivo del Centro del 30 novembre 2018;
 - vista la nota del Direttore del Dipartimento FORLILPSI a rinnovare l'adesione al Centro;
 - visto il parere favorevole espresso dalla commissione ricerca;
-

- visto il parere favorevole del Senato Accademico,

Delibera

il rinnovo della convenzione del Centro Clavier con validità per gli anni 2018/2023 come risulta dal testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 7); prende atto che dal 2013 al 2018 il Centro ha svolto l'attività pur in mancanza di accordo; si esprime a favore della nomina del prof. Nicholas Brownlees quale componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza dell'Ateneo di Firenze.

Sul punto 24 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO CENTRO DI RICERCA FLORENCE FOR DATA SCIENCES**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- visto il vigente Regolamento Amministrazione Finanza e Contabilità;
- visto il Regolamento di Ateneo per i Centri di Ricerca;
- visto il verbale della seduta del Comitato di Gestione del Centro di Ricerca Florence for Data Sciences del 16 aprile u.s.;
- preso atto di quanto espresso dalla Commissione Ricerca nella seduta dell'11 giugno 2019;
- vista la delibera del Senato Accademico del 24 settembre u.s.,

delibera

di approvare il Regolamento interno del Centro di Ricerca Florence for Data Sciences.

Sul punto 25 «**ACCORDO TRA IL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "*Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*";
- visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della protezione civile*";
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i;
- vista la legge regionale 28 aprile 1998 n. 18, in particolare l'art. 11 bis che prevede che per gli incarichi di studio e ricerca, l'Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti pubblici di alta specializzazione, anche universitaria;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 1680 del 30 novembre 2018;
- visto il Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 di istituzione del Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze;
- visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018 "*Rettifica e Integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152, del 15 aprile 2014 Rep. n. 1349 e del 26 maggio 2016 Rep. n. 1692*";
- vista la delega del Rettore al prof. Nicola Casagli, prot. n. 135670 del 29 luglio 2019;
- visto il parere del Senato Accademico del 24 settembre 2019,

Delibera

a ratifica, la sottoscrizione dell'Accordo tra il Centro di Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze e la Regione Autonoma Valle D'Aosta per collaborazione in materia di rischio idrogeologico allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 8).

Sul punto 26 dell'O.D.G. «**ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E FOTOSINTETICA & MICROBIOLOGICA S.R.L. PER L'UTILIZZO DI LABORATORI DI FOTOSINTETICA & MICROBIOLOGICA SITI IN VIA MORETTINI N. 7, A SESTO FIORENTINO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che F&M è uno spin-off partecipato dell'Università degli Studi di Firenze costituitosi in data 28 luglio 2004 a favore del quale nel 2011 è stato costituito un Diritto di Superficie ventennale su terreni ubicati nel Comune di Sesto Fiorentino;
- considerato che F&M ha ospitato parte delle attività di ricerca previste da progetti H2020 di Unifi e ha accolto nella sua area sperimentale di Sesto Fiorentino tirocinanti, studenti e dottorandi;

- valutato l'interesse del DAGRI a instaurare una collaborazione con F&M per poter utilizzare una porzione dell'area sperimentale e dei laboratori al fine di condurre ricerche sulle applicazioni di microorganismi fotosintetici;
 - visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329;
 - visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 8 maggio 2014 n. 405;
 - visto il bilancio unico di ateneo di previsione per l'esercizio 2019;
 - vista la delibera del Consiglio di dipartimento DAGRI n. 16.2 approvata nella seduta del 18 giugno 2019,
Delibera
- 1) la sottoscrizione dell'accordo con Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. per la gestione congiunta di laboratori e uffici e area sperimentale di Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. in via Morettini n. 7, Polo Scientifico Sesto Fiorentino, secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 9);
 - 2) il pagamento a F&M della somma annua di € 12.455,00, a titolo di ristoro per l'utilizzo dei locali attrezzati di quest'ultima, a fronte dell'obbligo di F&M di farsi interamente carico, oltre che delle utenze relative a energia elettrica, acqua potabile, telefonia, anche del rimborso pro-quota, all'Università per le spese da questa sostenute, relative allo smaltimento dei rifiuti (ordinari e speciali), la sorveglianza, le pulizie, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e termoidraulici.

Sul punto 27 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI ADESIONE ALLA RETE SCHOLARS AT RISK (SAR)**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che Scholars at Risks (SAR) è una rete internazionale di università con lo scopo di promuovere la libertà accademica e proteggere studiosi che siano in pericolo di vita o il cui lavoro sia severamente compromesso;
- considerato che presso l'Ateneo di Firenze è stato istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la non discriminazione e il benessere di chi lavora (CUG) che ha come finalità quella di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, il benessere lavorativo e le pari opportunità di genere, eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta relativa al genere, all'età, alla disabilità, alla religione, all'etnia, all'orientamento sessuale e all'identità di genere;
- vista la proposta della prof.ssa Brunella Casalini, Presidente del CUG, di adesione alla rete Scholar at Risk Italia;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. 8 maggio 2014 n. 405;
- visto il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 24 settembre 2019,

Delibera

l'adesione alla rete Scholar at Risk (SAR) Italia come "*contributing member*" con il versamento di una quota pari a \$1.000.

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**RINNOVO E ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI SISTEMI INTEGRATI PER L'AMBIENTE MARINO - ISME**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- vista la mail del 26 luglio 2019 di trasmissione degli atti da parte di ISME;
- visto l'estratto del Consiglio di Dipartimento Dief del 29 gennaio u.s.;
- visto l'atto di rinnovo del 2014;
- visto il verbale della seduta del Consiglio scientifico ISME del 17 febbraio 2019;
- vista la bozza di accordo;
- visto il parere favorevole della commissione ricerca del 10 settembre;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 24 settembre u.s.,

approva

il rinnovo della convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino – ISME nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 10).

INVERSIONE ODG

O M I S S I S

Sul punto 30 dell'O.D.G. «**CONSORZIO CIRCMSB: RATIFICA SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- visto lo Statuto del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Chimica dei Metalli nei Sistemi Biologici C.I.R.C.M.S.B.;
- vista la pec prot. n. 157275 del 17/09/2019 della segreteria del consorzio inviata a tutti gli atenei aderenti e contenente il verbale del Consiglio Direttivo del 12 settembre u.s.;
- visto il D.R. n. 426 prot. n. 74982 del 23/05/2016 con cui è stato nominato rappresentante dell'Università nel Consiglio Direttivo il prof. Luigi Messori;
- tenuto conto che il voto espresso dal suddetto rappresentante avrebbe comportato l'acquisizione di una precedente deliberazione in tal senso da parte del CDA, ai sensi dell'art. 39 comma 2 del RAFC,
- prende atto e ratifica
- il voto espresso dal prof. Luigi Messori nella seduta del Consiglio Direttivo del consorzio CIRCMSB in data 12 settembre u.s. avente ad oggetto lo scioglimento del consorzio;

delibera

lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio CIRCMSB;

dà mandato

al prof. Luigi Messori di votare in assemblea straordinaria secondo quanto sopra deliberato.

Sul punto 31 dell'O.D.G. **«MODIFICHE STATUTARIE E DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ NELL'ASSOCIAZIONE UNISCAPE»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Firenze;
- visto lo Statuto dell'Associazione Uniscape approvato dall'Assemblea il 20 giugno 2019;
- preso atto della partecipazione del nostro Ateneo all'Associazione Uniscape sin dalla sua fondazione nel 2008;
- vista la lettera del Direttore del Dipartimento DAGRI di proposta del prof. Fabio Salbitano quale nuovo rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze nell'Associazione Uniscape;
- vista la nota del Presidente dell'Associazione del 21 luglio 2019;
- visto il curriculum vitae e la disponibilità manifestata dal prof. Fabio Salbitano a rivestire l'incarico,

prende atto

delle modifiche allo Statuto dell'Associazione Uniscape ratificato in occasione della riunione annuale del 2019 dell'Assemblea generale dell'UNISCAPE, svoltasi presso l'Università di La Coruña il 20 giugno 2019. Il documento viene allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All.11)

esprime parere favorevole

alla nomina del prof. Fabio Salbitano quale rappresentante dell'Ateneo nell'Assemblea Generale dell'Associazione Uniscape. La carica avrà durata di anni quattro dalla data del decreto Rettorale di nomina.

Sul punto 32 dell'O.D.G. **«CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER E LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA»**

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che la Scuola Superiore Sant'Anna è un istituto universitario pubblico istituito con lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate;
- considerato che tra la Scuola, l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer nel corso degli ultimi anni si sono attivate frequenti collaborazioni nel campo della ricerca biomedica;
- valutata positivamente la stipula di una convenzione quadro entro la quale attivare accordi operativi di collaborazione specifica per la realizzazione dei progetti e delle iniziative comuni;
- vista L. 14 febbraio 1987 n. 41, "Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa";
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze approvato con D.R. 6 aprile 2012 n. 329;
- visto il parere del COSSUM del 19 settembre 2019;
- visto il parere del Senato Accademico del 24 settembre 2019,

Delibera

la sottoscrizione della Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer e la Scuola Superiore Sant'Anna per collaborazione istituzionale nell'ambito dell'attività di ricerca, secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 12).

INVERSIONE ODG

O M I S S I S

Sul punto 34 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE QUADRO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO PER ATTIVITÀ DI DIDATTICA, RICERCA E ASSISTENZA**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la convenzione stipulata tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Azienda USL Toscana Centro in data 15 ottobre 2018 per il rinnovo della precedente convenzione stipulata in data 20 gennaio 2009;
- considerato che nella suddetta convenzione le parti concordavano di sviluppare la collaborazione fra le due istituzioni nei seguenti settori scientifico disciplinari: Dermatologia, Urologia, Ortopedia;
- poiché nel tempo intercorso sono emerse ulteriori esigenze comuni a Università e Servizio Sanitario Regionale relative anche ad altri settori scientifico disciplinari;
- visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- visto il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 - "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- vista la Legge Regione Toscana del 24 febbraio 2005, n. 40 - "Disciplina del servizio sanitario regionale" così come modificata dalla Legge regionale 28 dicembre 2015 n. 84;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
- visto il Protocollo di intesa tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena del 5 febbraio 2018, in attuazione dell'art. 1 comma 1 del D.lgs. 517/99;
- visto il parere del COSSUM espresso nella seduta del 19 settembre 2019,

Delibera

la sottoscrizione della convenzione tra l'Università degli studi di Firenze e l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro per attività di didattica, ricerca e assistenza secondo il testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 13).

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**ELENCO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ATENEO ANNO 2018 – ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 D.I. 1/9/2009**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'art.2 comma 4 del D.I. 1/09/2009;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio d'esercizio 2018;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2019;
- vista la nota del Rettore "Partecipazione dell'Ateneo a enti e società";
- preso atto che noto il mandato del Collegio dei Revisori, nominato con D.R. 594 del 22/7/2016, ha avuto termine lo scorso 21 luglio;
- preso atto della impossibilità di acquisire la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sulle caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'ateneo, in quanto non è ancora pervenuta all'Ateneo la designazione del nuovo componente da parte del MIUR,

subordina

l'approvazione dell'elenco degli enti e delle società partecipate dall'Ateneo per l'esercizio 2018, che dovrà essere trasmesso al MIUR nell'ambito della rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi, all'acquisizione della prescritta relazione del Collegio dei Revisori.

Sul punto 29 dell'O.D.G. «**RELAZIONI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2018 DAGLI ENTI PARTECIPATI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto;
- visto l'art. 39 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- viste le note del 29 luglio 2019, prot. n. 135724 cl. VI/11 e del 1 agosto 2019 prot. n. 138010 cl. VI/11 e il relativo schema allegato;
- preso atto che n. 22 consorzi interuniversitari hanno inviato la relazione finale per le attività del 2018;
- preso atto che n. 5 rappresentanti dell'Università nei consorzi partecipati dall'Ateneo hanno inviato la prevista relazione;
- preso atto che n. 1 rappresentante dell'Università nelle società partecipate dall'Ateneo hanno inviato la prevista relazione e che non sono pervenute esclusivamente le relazioni degli Enti per i quali al momento non vi sono rappresentanti nominati negli organi di governo degli enti;
- preso atto che n. 10 rappresentanti dell'Università nelle associazioni partecipate dall'Ateneo hanno inviato la relazione finale per le attività del 2018;
- preso atto che n. 3 rappresentanti dell'Università nelle Fondazioni partecipate dall'Ateneo hanno inviato la prevista relazione;
- ritenuto che le relazioni pervenute soddisfano quanto richiesto all'articolo 39 c. 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- considerato che il comma 7 del citato art. 39 prevede che venga data idonea pubblicità alle relazioni presentate dai rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati, e alle direttive indirizzate dal Consiglio ai suddetti rappresentanti,

prende atto

della documentazione inviata dai rappresentanti dell'Ateneo negli enti partecipati, ritenuta conforme a quanto previsto all'articolo 39 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

invita l'Ufficio competente

a dare idonea pubblicità alle relazioni pervenute mediante pubblicazione su apposita pagina web dell'Ateneo.

Sul punto 33 dell'O.D.G. «**AZIENDA MONTEPALDI: REFERTO SULL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ E DEI RISULTATI DI MEDIO TEMPORE CONSEGUITI**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto lo Statuto dell'Azienda Agricola Montepaldi Srl;
- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 maggio 2019;
- acquisita la relazione presentata dall'Amministratore Unico dell'Azienda Agricola Montepaldi;
- preso atto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine alla necessità di approfondire la situazione dell'Azienda, anche predisponendo un quadro economico che tenga conto dei possibili sviluppi anche e soprattutto in termini di investimenti per i prossimi 10 anni,

- acquisisce

il referto presentato dall'Amministratore Unico dell'Azienda Agricola Montepaldi sull'andamento delle attività e dei risultati di medio tempore conseguiti al 15/09/2019 e

si riserva

a seguito degli opportuni approfondimenti e della predisposizione di un quadro economico il più completo possibile, contenente proiezioni sui possibili sviluppi anche e soprattutto in termini di investimenti, dell'azienda per i prossimi 10 anni, di assumere le necessarie decisioni nella seduta prevista per il 23 ottobre 2019.

Sul punto 36 dell'O.D.G. «**ADEGUAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DEI SOCI ORDINARI APRE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della proposta di adeguamento della quota associativa dei Soci ordinari APRE a partire dal 2020 dagli attuali 6351€ a 7437€;
- tenuto conto del ruolo svolto da APRE come Punti di Contatto Nazionale di Horizon 2020 e del futuro programma Horizon Europe in Italia per conto della Commissione Europea,

Delibera

di esprimere parere positivo all'adeguamento della quota associativa dei Soci ordinari APRE a partire dal 2020 e conseguentemente al rinnovo dell'iscrizione ad APRE anche per l'anno 2020.

Sul punto 37 dell'O.D.G. «**PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE ALLA JOINT RESEARCH UNIT ONCONEST**»

O M I S S I S

Il Consiglio di amministrazione,

- vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute (prot. n. 0156372 del 16/09/2019) favorevole alla costituzione della Joint Research Unit – JRU denominata ONCONEST, tra l'Università di Tor Vergata (che ha seguito la fase istruttoria e ne assumerà il coordinamento), l'Azienda unità locale socio sanitaria "ULSS3 Serenissima", l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP), l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) e l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze per la Salute;
- considerata la richiesta del Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute (prot. n. 0156372 del 16/09/2019) con cui si richiede che il Rettore, in qualità di legale Rappresentante, proceda con la sottoscrizione dell'accordo per la creazione della JRU ONCONEST;
- visto il testo dell'«*Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e lo svolgimento di attività progettuali in ambito oncologico*»;
- visto il parere favorevole che il Senato Accademico ha espresso nella seduta del 24 settembre 2019,

delibera

- 1) di esprimere parere favorevole alla costituzione della Joint Research Unit (JRU) ONCONEST, alla sottoscrizione dell'«*Accordo per la creazione di una Joint Research Unit (JRU) per lo svolgimento di attività di ricerca e lo svolgimento di attività progettuali in ambito oncologico*» e di individuare nel prof. Enrico Mini il referente per l'Università degli Studi di Firenze nell'ambito della JRU;
- 2) di porre a carico del Dipartimento di Scienze della Salute eventuali spese che l'Università di Firenze potrebbe sostenere nell'ambito delle attività della JRU ONCONEST.

Sul punto 38 dell'O.D.G. «**DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE GIOTTO BIOTECH S.R.L. E DI.V.A.L. TOSCANA S.R.L. IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.07.19**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- valutato quanto esposto in premessa;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e contabilità dell'Università di Firenze;
- visto il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii.;
- richiamato il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.09.2017;
- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29.10.2018, con cui è stata approvata la dismissione delle quote di partecipazione nelle società Di.V.A.L. S.r.l., Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. e Giotto Biotech S.r.l.;
- richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.07.2019, con cui sono state approvate le procedure di dismissione delle quote di partecipazione dell'Ateneo nelle società Spin-off Di.V.A.L. S.r.l., Giotto Biotech S.r.l. e Fotosintetica & Microbiologica S.r.l, rinviando a successive sedute la valutazione della stima del valore delle quote da porre a base della loro alienazione o liquidazione;
- vista la «*Relazione di stima finalizzata all'individuazione del valore al 1° settembre 2019 di una quota del 10% della partecipazione al capitale della società Giotto Biotech Srl*»;
- vista la «*Relazione di stima finalizzata all'individuazione del valore al 1° settembre 2019 di una quota del 5% della partecipazione al capitale della società DI.V.A.L. Toscana Srl*»;
- considerato che per la società Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. non è stato possibile completare la valutazione di stima per oggettiva impossibilità derivante da una trasmissione tardiva da parte della società dei documenti contabili richiesti e che pertanto tale determinazione sarà portata all'attenzione della Commissione Spin-off e del Consiglio di Amministrazione nelle prime sedute utili;
- considerato il parere espresso dalla Commissione Spin-off nella seduta dell'11 settembre 2019,

DELIBERA

di approvare i seguenti valori di liquidazione delle partecipazioni nelle società Di.V.A.L. S.r.l. e Giotto Biotech S.r.l., determinati secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter, comma 2, c.c.:

- valore della quota del 5% del Capitale Sociale nella società D.I.V.A.L. Srl: € 9.128,02;
- valore della quota del 10% del Capitale Sociale nella società Giotto Biotech Srl: € 20.438,19.

Sul punto 39 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE DENOMINATA "MULTI COLORIMETRIC SENSING OF RECOMMENDED RANGE OF CHLORINE IN WATER BY 3,3',5,5' TETRAMETHYLBENZIDINE"**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario;
- vista la richiesta trasmessa al Rettore, in data 17 luglio 2019, per il deposito di una domanda di brevetto a nome dell'Università degli Studi di Firenze per tutelare l'invenzione denominata "Multi colorimetric sensing of recommended range of chlorine in water by 3,3',5,5' tetramethylbenzidine", da parte della prof.ssa Maria Minunni;
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale per il deposito del brevetto da parte del consulente brevettuale Italbrevetti Srl;
- ritenuto che detta invenzione riveste un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio della procedura di deposito del brevetto;
- visto l'art.5 co.2 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019, in cui si stabilisce che "la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a:
1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo",

Delibera

- 1) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia, a nome dell'Università degli Studi di Firenze, relativa all'Invenzione denominata "Multi colorimetric sensing of recommended range of chlorine in water by 3,3',5,5' tetramethylbenzidine" i cui inventori risultano essere: Maria Minunni, Pasquale Palladino, Francesca Torrini, e Simona Scarano, afferenti al Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff";
- 2) di autorizzare l'espletamento delle procedure di brevettazione a cura del consulente brevettuale Italbrevetti S.r.l. facendo gravare il pagamento per le procedure di deposito per la quota parte dell'Università, pari a € 2302,60 IVA compresa, sul bilancio di CsaVRI.

Sul punto 40 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE DENOMINATA "IDENTIFICAZIONE DI COMPOSTI E STRATEGIE EFFICACI PER RIPRISTINARE IN VITRO LA FUNZIONE ANTIVIRALE DEI LINFOCITI T-HBV E HCV-SPECIFICI, QUALI POSSIBILI CANDIDATI PER TERAPIE IMMUNOMODULANTI PER L'EPATITE CRONICA B E C"**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario;
 - vista la comunicazione pervenuta in data 6 marzo 2019 dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Università di Parma relativa al raggiungimento del risultato inventivo, risultato di progetti di ricerca realizzati col coinvolgimento di numerosi enti di ricerca fra cui l'Università di Firenze, dal titolo "Identificazione di composti e strategie efficaci per ripristinare in vitro la funzione antivirale dei linfociti T-HBV e HCV-specifici, quali possibili candidati per terapie immunomodulanti per l'epatite cronica B e C";
 - vista la richiesta trasmessa al Rettore, in data 2 settembre 2019, per il deposito di una domanda di brevetto a nome dell'Università degli Studi di Firenze, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, dell'Università di Parma, dell'Università di Roma La Sapienza, dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, della Fondazione Francesco Balsano e dell'Università di Pavia, per tutelare l'invenzione denominata "Identificazione di composti e strategie efficaci per ripristinare in vitro la funzione antivirale dei linfociti T-HBV e HCV-specifici, quali possibili candidati per terapie immunomodulanti per l'epatite cronica B e C", da parte del prof. Fabio Marra;
 - vista la comunicazione integrativa pervenuta in data 11 settembre 2019 dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Università di Parma che propone una nuova ripartizione della titolarità del risultato inventivo in conseguenza della mancata risposta di tre dei suddetti enti di ricerca;
 - vista la bozza di contratto di condivisione proposta dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e dall'Università di Parma su cui la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale ha espresso parere positivo.
 - avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale per il deposito del brevetto da parte del consulente brevettuale GLP Srl;
 - vista l'elevata qualità scientifica della compagine dei cotitolari che hanno contribuito al raggiungimento del
-

risultato inventivo;

- ritenuto che detta invenzione riveste un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio della procedura di deposito del brevetto;
- visto l'art.5 co.2 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019, in cui si stabilisce che "la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a:
1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo",

Delibera

- 1) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia, a nome dell'Università degli Studi di Firenze per l'1%, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per il 46%, dell'Università di Parma per il 43%, dell'Università di Roma La Sapienza per il 10%, relativa all'Invenzione denominata "Identificazione di composti e strategie efficaci per ripristinare in vitro la funzione antivirale dei linfociti T-HBV e HCV-specifici, quali possibili candidati per terapie immunomodulanti per l'epatite cronica B e C" i cui Inventori risultano essere: Fabio Marra, Alessandra Gentilini, Alessandra Caligiuri, Nadia Navari dell'Università di Firenze, Massimo Pinzani, Benedetta Piombanti, Andrea Cappon, Angela Provenzano, Chiara Busletta, Umberto Arena e Cristina Stasi dipendenti dell'Università di Firenze al momento del conseguimento dell'Invenzione;
- 2) di autorizzare l'espletamento delle procedure di brevettazione a cura del consulente brevettuale GLP Srl facendo gravare il pagamento per le procedure di deposito per la quota parte dell'Università, pari a € 50,00 IVA compresa, sul bilancio di CsaVRI;
- 3) di autorizzare il Rettore alla successiva sottoscrizione dell'accordo di condivisione del titolo con i cotitolari Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Università di Parma e Università di Roma La Sapienza.

Sul punto 41 dell'O.D.G. «**NUOVO DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO IN ITALIA DELL'INVENZIONE DENOMINATA "DISPOSITIVO DI PERFUSIONE NORMOTERMICA DI ORGANI PER IMPIEGO SPERIMENTALE E CLINICO"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento di Ateneo per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario;
- vista la richiesta trasmessa al Rettore, in data 15 luglio 2019, per il deposito di una domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze per tutelare l'Invenzione denominata "Dispositivo di perfusione normotermica di organi per impiego sperimentale e clinico" da parte del prof. Andrea Corvi, del dott. Mattia Dimitri, della dott.ssa Lucrezia Mazzantini, della dott.ssa Sara Aquino e del dott. Federico Linari, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale, del prof. Fabio Cianchi e del dott. Fabio Staderini, afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- avuto riguardo del parere positivo espresso in data 3 settembre 2019 dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale per il deposito della suddetta domanda di brevetto da parte del consulente brevettuale Società Italiana Brevetti S.p.A.;
- ritenuto che detta invenzione riveste un particolare interesse scientifico per l'Università e possa altresì avere sviluppi applicativi tali da motivare l'avvio della procedura di deposito del brevetto;
- visto l'art.5 co.2 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019, in cui si stabilisce che "la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a:
1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo",

Delibera

- 1) di autorizzare il deposito della domanda di brevetto in Italia a nome dell'Università degli Studi di Firenze relativa all'Invenzione denominata "Dispositivo di perfusione normotermica di organi per impiego sperimentale e clinico" con indicazione degli inventori: prof. Andrea Corvi, dott. Mattia Dimitri, dott.ssa Lucrezia Mazzantini, dott.ssa Sara Aquino e dott. Federico Linari, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale, prof. Fabio Cianchi e dott. Fabio Staderini, afferenti al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
-

- 2) di autorizzare l'espletamento delle procedure di brevettazione a cura del consulente brevettuale Società Italiana Brevetti S.p.A., facendo gravare il pagamento per le procedure di deposito, pari a € 2.460 euro IVA compresa, sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone.

Sul punto 42 dell'O.D.G. «**NUOVA REGISTRAZIONE DEI MARCHI FIGURATIVI COMUNITARI "CRESC-ENDOINSIEME", "PEDENDOGAMES" E "PEDIAGREE" E DEI NOMI A DOMINIO "WWW.CRESC-ENDOINSIEME.UNIFI.IT", "WWW.PEDENDOGAMES.UNIFI.IT" E "WWW.PEDIAGREE.UNIFI.IT"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario;
- vista le richieste trasmesse al Rettore, in data 29 agosto 2019, per la registrazione di marchi figurativi comunitari a nome dell'Università degli Studi di Firenze per tutelare i tre marchi "Cresc-ENDOinsieme", "PedENDOGAMES" e "PEDIAGREE", per le classi di servizi 41 e 44 e la richiesta, da parte del prof. Stagi di registrare a nome dell'Università degli Studi di Firenze dei rispettivi nomi a dominio "www.cresc-endoinsieme.unifi.it", "www.pedendogames.unifi.it" e "www.pediagree.unifi.it";
- avuto riguardo del parere favorevole espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale per la registrazione dei marchi figurativi comunitari "Cresc-ENDOinsieme", "PedENDOGAMES" e "PEDIAGREE", presso la EUIPO-European Union Intellectual Property Office, che sarà effettuata direttamente dall'Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti tramite procedura on-line;
- avuto riguardo del parere positivo espresso dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale per la registrazione a nome dell'Università degli Studi di Firenze dei nomi a dominio "www.cresc-endoinsieme.unifi.it", "www.pedendogames.unifi.it" e "www.pediagree.unifi.it", la cui procedura verrà avviata a cura dell'Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti;
- considerato che la spesa per il deposito di tre marchi figurativi comunitari per le classi 41 e 44, pari a € 2.700 IVA compresa, graverà sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone, salvo prevedere poi il recupero del 50% della spesa, pari a 1.350 euro IVA compresa, dai fondi di ricerca del prof. Stagi;
- visto l'art.5 co.2 del "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" emanato con D.R. 82735 (526) dell'8 maggio 2019, in cui si stabilisce che "la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale assume decisioni in merito a: 1. estensione di Diritti di Proprietà Industriale; 2. mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale; 3. finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti; 4. gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'Ateneo, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo",

Delibera

- 1) di autorizzare la registrazione, a nome dell'Università degli Studi di Firenze, dei tre marchi figurativi comunitari "Cresc-ENDOinsieme", "PedENDOGAMES" e "PEDIAGREE", per le classi di servizi 41 e 44, il cui autore è il prof. Stefano Stagi;
- 2) di autorizzare la registrazione a nome dell'Università degli Studi di Firenze dei nomi a dominio "www.cresc-endoinsieme.unifi.it", "www.pedendogames.unifi.it" e "www.pediagree.unifi.it";
- 3) di autorizzare l'espletamento delle procedure di registrazione dei marchi, per un ammontare di 2.700 euro IVA compresa a cura dell'Unità Funzionale Brevetti, Spin off e Laboratori Congiunti tramite procedura on-line, facendo gravare il pagamento in favore dell'EUIPO-European Union Intellectual Property Office sullo stanziamento di Ateneo per la registrazione dei Brevetti di cui CsaVRI dispone, salvo prevedere poi il recupero del 50% della spesa, pari a 1.350 euro IVA compresa, dai fondi di ricerca del prof. Stagi;
- 4) di autorizzare l'Unità Funzionale Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti alla successiva gestione dei tre marchi.

Sul punto 43 dell'O.D.G. «**ABBANDONO DEL BREVETTO ITALIANO "METODO PER LA CREAZIONE DI BANCHE DATI DI EVENTI CON ECO MEDIATICA IN INTERNET"**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art.6 co.3.;
 - avuto riguardo del parere favorevole espresso in data 18 luglio 2019 dalla Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale a far decadere i diritti brevettuali correlati al brevetto italiano n. PI2013A000070, del 15 luglio 2013, dal titolo "Metodo per la creazione di banche dati di eventi con eco mediatica in internet";
 - tenuto conto che gli inventori hanno comunicato la volontà di non mantenere in vita il brevetto sopra citato,
-

Delibera

di far decadere i diritti brevettuali correlati rispettivamente al brevetto italiano n. PI2013A000070, del 15 luglio 2013 appartenenti alla famiglia brevettuale “Metodo per la creazione di banche dati di eventi con eco mediatica in internet”.

Sul punto 43bis dell’O.D.G. «**NOMINA DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 6 C. 4 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA ISTRUZIONE E RICERCA DEL 8 LUGLIO 2019**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- visto il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale dell’Area Istruzione e Ricerca siglato il 8 luglio 2019, ed in particolare l’articolo 6 comma 4;
- vista l’istruzione di pratica predisposta dall’Unità di Processo “Coordinamento delle Funzioni Direzionali di Programmazione, Organizzazione e Controllo – Processo Relazioni Sindacali”,

DELIBERA

di costituire la delegazione di parte pubblica, abilitata alla contrattazione integrativa di Ateneo, come di seguito composta:

- Presidente - prof.ssa Maria Luisa Vallauri, Delegata del Rettore per le relazioni sindacali;
- Componente - dott.ssa Beatrice Sassi, Direttore Generale.

I titolari della contrattazione potranno avvalersi della assistenza del personale del proprio o di altri uffici dell’Amministrazione (nota Aran prot. 4260 del 27 maggio 2004).

Sul punto 44 dell’O.D.G. «**CONTRATTO DIRETTORE GENERALE – DELIBERAZIONI IN MERITO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l’art. 2, comma 1, lett. n) L. 240/2010;
- visto l’art. 19, comma 1, dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- tenuto conto che il 31 ottobre 2019 scade il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per la posizione di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Firenze stipulato con la dott.ssa Beatrice Sassi;
- tenuto conto di quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 21 maggio 2019;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 maggio 2019 ha deliberato “*di proporre il rinnovo del contratto di Direttore Generale alla dott.ssa Beatrice Sassi per una durata che sarà successivamente valutata.*”;
- considerato il pieno apprezzamento per l’impegno dimostrato e i risultati conseguiti, espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 28 giugno 2019, in ordine all’attività svolta dalla dottoressa Sassi per l’anno 2018, e in linea con le valutazioni espresse negli anni precedenti;
- tenuto conto che il Senato Accademico nella seduta del 24 settembre scorso ha espresso parere favorevole al conferimento dell’incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Beatrice Sassi, rimettendo al Consiglio di Amministrazione di determinare la durata dello stesso;
- vista la proposta del Rettore di rinnovare il contratto di Direttore Generale alla dott.ssa Beatrice Sassi, da cui è stata acquisita la disponibilità, a decorrere dal 1° novembre 2019;
- ritenuta opportuna e ragionevole la previsione di fissare la scadenza del prossimo contratto del Direttore Generale, non oltre il 30 aprile 2022,

DELIBERA

il rinnovo dell’incarico di Direttore Generale alla dott.ssa Beatrice Sassi, dal 1° novembre 2019 al 30 aprile 2022.

Alle ore 14,00, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Patrizia Cecchi
F.to Maria Giulia Maraviglia
F.to Bernardo Sordi

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Dei



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Azienda
Ospedaliero
Universitaria
Careggi

PROTOCOLLO D'INTESA

FRA

L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

(di seguito UNIFI) con sede in Piazza S. Marco 4, 50121 Firenze P.IVA/Cod.Fis. 01279680480
rappresentata dal Rettore Prof. Luigi Dei

E

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI

(di seguito AOUC) con sede in Largo Brambilla 3, 50134 Firenze P.IVA/Cod.Fis. 04612750481
rappresentata dal Direttore Generale Dott. Rocco Damone

PREMESSO CHE

- Le parti firmatarie del presente protocollo sono comproprietarie del Complesso immobiliare sito in Viale Gaetano Pieraccini 16/18, 50139 Firenze rispettivamente per quota 49,98% l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE e per 50,02% l'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI;
- L'edificio in comproprietà è stato dalle parti e d'intesa congiuntamente dedicato ad ospitare attività assistenziali (quest'ultime di ricovero, day hospital ed ambulatoriali), di didattica e di ricerca per 46 anni, ed esso stesso è censito come di seguito specificato:
 - a) Porzione di proprietà di UNIFI: Foglio 25 – P.lle 73 sub. 2, 74 sub. 2, 144 e 145

Cat. B/2 Classe 3 – Consistenza mc. 16485 – Superficie catastale mq. 4612 – Rendita catastale € 68.110,42
 - b) Porzione di proprietà di AOUC: Foglio 25 – P.lle 73 sub. 1, 74 sub. 1 e 197

Cat. B/2 Classe 3 – Consistenza mc. 23065 – Superficie catastale mq. 978 – Rendita catastale € 95.296,74
- A seguito degli ingenti programmi di riorganizzazione edilizia inerenti l'attività clinica le parti hanno convenuto diverse ubicazioni delle attività che si sono sostanzialmente riallocate secondo criteri di intensità di cura all'interno del Campus Careggi;
- Villa Monna Tessa è attualmente libera da attività e rientra nella comune intenzione delle parti alienare il bene conservandone l'assetto unitario al fine di eliminare a proprio carico i costi manutentivi anche di natura straordinaria di cui il bene, pur non utilizzato, necessita;
- Che è pertanto intenzione stipulare un'intesa utile a manifestare all'esterno la volontà di alienare al contempo prevedendo, se possibile, modalità di valorizzazione dell'immobile coerenti e funzionali alla zona in cui esso si colloca;
- Che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi ha costituito la Società mista Immobili Careggi spa affidandole tutte le attività necessarie per la valorizzazione dei beni;

Tutto quanto sopra premesso:

CONCORDANO

quanto segue:

1. le parti, comproprietarie dell'immobile denominato Villa Monna Tessa sito in Viale Gaetano Pieraccini 16/18, 50139 Firenze, già utilizzato per una attività sanitaria, manifestano la congiunta e comune volontà di alienarlo in modo unitario;
- 2 il bene oggetto di alienazione è costituito da un corpo di fabbrica principale con sviluppo su 4 piani fuori terra oltre ad uno parzialmente seminterrato che occupa solo il fronte principale della struttura (quello parallelo al viale). La struttura è corredata da ampi spazi scoperti di pertinenza. Una parte di essi, collocata a contorno del corpo principale, è destinata a viabilità interna, piazzali di sosta, asfaltati, camminamenti e verde di corredo, con piante di alto fusto. Gli altri manufatti a corredo del complesso sono un fabbricato di modeste dimensioni con struttura in muratura, ed uno più ampio posto a tergo dell'edificio principale, anch'esso in muratura, oltre volumi di più piccole dimensioni utilizzati quali locali tecnici. L'accesso alla struttura avviene dal Viale Pieraccini attraverso un accesso pedonale ed un cancello carrabile;
- 3 le parti, in data 1° febbraio 2019, hanno proceduto ad effettuare una stima congiunta del bene ed il valore concordato ammonta a € 10.550.881 (Diecimilionicinquecentocinquantamilaottocentottantuno/00), di cui € 5.277.593,38 per la parte di proprietà AOUC ed € 5.273.287,62 per la parte di proprietà UNIFI, stimato nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova attualmente;
- 4 il bene sarà alienato al miglior offerente e con criteri di selezione delle offerte che terranno conto della preferenza di assegnazione per un utilizzo che valorizzi il contesto ove il bene è ubicato e lo renda funzionale alla ricezione di una utenza che fruisca dei servizi complessivamente erogati dai soggetti alienanti;
- 5 le parti, congiuntamente o disgiuntamente, si riservano la facoltà, con futuro provvedimento, di affidare alla Società Immobili Careggi, richiamata in premessa, l'incarico di svolgere l'attività, o parte di essa, necessaria per addivenire alla cessione di Villa Monna Tessa.

Per AOUC
Il Direttore Generale
Rocco Donato Damone

Per UNIFI
Il Rettore
Luigi Dei

Firenze, settembre 2019

N. Raccolta

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA REGIONALE PER IL D.S.U. E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE -, PER L'INSTALLAZIONE DI FONTANELLI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA.

L'anno e questo di del mese di in Firenze tra:

- **l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario** (di seguito denominata "Azienda"), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, qui rappresentata dal Presidente, Ing.. Marco Moretti

E

- **l'Università degli Studi di Firenze** - (di seguito denominata "Università"), con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, qui rappresentato dal Rettore, Prof. Luigi Dei.

Premesso

- che l'iniziativa disciplinata dalla presente Convenzione, oltre a concorrere al perseguimento dell'obiettivo a livello regionale descritto ai punti successivi si inserisce a pieno titolo in un quadro più ampio di azioni comuni messe in campo dall'Università e dall'Azienda con il fine di fornire agli studenti dell'Ateneo fiorentino le migliori condizioni possibili in cui compiere con profitto il proprio percorso, quale espressione del principio generale sancito dagli artt. 3 e 34 della Costituzione;

- che, in particolare, l'attuazione della presente Convenzione può costituire il presupposto per dare vita ad ulteriori iniziative in sinergia tra Università ed Azienda che puntino ad implementare la gamma di servizi ed opportunità messi a disposizione dei propri studenti universitari, anche al fine di rafforzare l'attrattività del Polo Universitario fiorentino;

-che le Parti convengono pertanto sull'opportunità di consolidare la collaborazione in atto, muovendo appunto dalla presente Convenzione per possibili accordi ulteriori che vadano nella direzione illustrata ai punti precedenti;

- che l'Università degli Studi di Firenze ha istituito, in attuazione di quanto previsto nel

proprio Piano Strategico 2017-2019, lo Sportello Sostenibilità – Green Office, quale struttura incaricata di:

- a) coinvolgere e sensibilizzare la comunità accademica in vista della redazione del piano per la sostenibilità e coordinamento delle azioni territoriali di sostenibilità;
- b) promuovere le azioni eco-sostenibili di risparmio energetico, risparmio idrico e sostegno alla mobilità eco-sostenibile;
- c) redarre il bilancio di sostenibilità di Ateneo;

- che tra gli interventi promossi dalla sopracitata struttura dell'Ateneo vi è l'accordo con Publiacqua Spa per l'installazione di un fontanello, concesso in comodato, presso la sede delle aule universitarie presso sesto Fiorentino e che successivamente a quello l'Ateneo ha dato seguito a suo carico alla fornitura ed all'installazione presso le sedi universitarie di ulteriori sedici fontanelli pubblici con acqua microfiltrata quale azione mirata a favorire la riduzione dell'uso delle bottigliette di plastica da parte della comunità che frequenta a vario titolo le sedi universitarie;

- che l'Azienda è tenuta a porre in essere azioni volte a dare attuazione agli indirizzi impartiti dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 715 del 3 giugno 2019 recante "L.R. 25/1998: indirizzi all'amministrazione regionale, all'ESTAR e agli enti ed agenzie regionali per l'eliminazione della plastica monouso";

- che la stessa Deliberazione n.715 del 2019 riporta che il DSU Toscana presso il servizio Ristorazione a gestione diretta per gli studenti universitari ha da anni intrapreso un'opera di riduzione significativa e progressiva dell'utilizzo di materiale monouso, sia mediante importanti investimenti sulle attrezzature e macchine di lavaggio di materiale riutilizzabile in porcellana, acciaio e policarbonato trasparente che installando nelle mense di medio-grandi dimensioni erogatori di acqua a consumo libero, limitando di conseguenza quasi esclusivamente al servizio pasti in asporto l'uso di materiale e bottiglie in plastica e simili;

- che l'Azienda, per quanto concerne la Ristorazione a gestione indiretta, prevede già negli atti di gara l'obbligatorietà del rispetto dei C.A.M., come criteri ambientali "di base" ed individua, di norma, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica la previsione di elementi migliorativi relativi a "Misure ulteriori per contenere l'impatto ambientale" e, per le mense

gestite direttamente, la richiesta di fornitura di generi alimentari di ulteriori articoli ai sensi dei punti 5.3.1 e 5.4.4. dell'allegato PANGPP e l'inserimento dei criteri di valutazione di sostenibilità ambientale (descrizione di tipologia dei mezzi di trasporto, degli imballaggi utilizzati e possesso di certificazione ambientale) con l'obiettivo di acquistare derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale;

- che, anche in conseguenza dell'introduzione nelle gare di appalto dei servizi di ristorazione dei criteri premianti sopra ricordati, in parte delle mense ARDSU a gestione indiretta, specie in quelle di maggiori dimensioni, sono state adottate soluzioni organizzative che consentono l'utilizzo di piatti e stoviglie in materiale lavabile;

- che, in applicazione dell'articolo 4 della l.r. 25/1998 ed in attuazione della direttiva 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, l'Azienda valuta doveroso ed opportuno dare ulteriore slancio al processo che conduca all'eliminazione nelle proprie mense di contenitori e stoviglie a perdere

- che l'installazione di fontanelli promossa dall'Università presso le proprie strutture costituisce misura idonea a permettere all'Azienda di concorrere al perseguimento degli obiettivi imposti con la sopracitata Delibera di Giunta, in quanto destinata ad avere un impatto rilevante sulla riduzione del consumo di plastica in atto nelle proprie strutture, a partire dalla comunità studentesche che le frequenta;

- che l'Università si è dichiarata disponibile ad estendere la propria iniziativa di cui sopra ad alcune sedi dell'Azienda (residenze e mense) dislocate nel territorio fiorentino;

-

le Parti convengono e sottoscrivono quanto segue

Articolo 1

L'Università degli Studi di Firenze si impegna ad concedere in comodato n. ... fontanelli con acqua naturalizzata presso le seguenti sedi in disponibilità dell'Azienda Regionale per il DSU:

- Mensa/Casa dello Studente Polo delle Scienze Sociali – Novoli
- Mensa/Casa dello Studente Calamandrei – Viale Morgagni
- Mensa/Casa dello Studente Polo Scientifico di Sesto Fiorentino

Le Parti si danno atto della possibilità di estendere la presente convenzione ad ulteriori sedi dell'Azienda qualora le stesse ne ravvisassero la necessità.

Articolo 2

La fornitura e la manutenzione straordinaria dei fontanelli di cui alla presente convenzione avverrà a cura e spese dell'Università.

L'Azienda consente al personale incaricato dell'Università l'accesso agli spazi al riguardo individuati per consentire la eventuale successiva manutenzione straordinaria.

Restano a carico dell'Azienda l'installazione dei fontanelli compresi i costi di allacciamento alla fornitura elettrica ed all'impianto idrico generale delle strutture nonché la manutenzione ordinaria, ricambi CO2 e le spese di erogazione di acqua ed energia elettrica necessarie per il funzionamento degli impianti installati, nonché la pulizia e la sorveglianza delle aree attigue agli impianti stessi.

Articolo 3

Dell'attivazione dei singoli impianti verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti.

Articolo 4

La presente convenzione decorre dalla data di stipula ed ha una durata di quattro anni, con facoltà delle Parti di concordare l'eventuale rinnovo per periodi successivi.

Resta in ogni caso salvaguardata la facoltà delle Parti di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, in caso di sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse, dandone formale comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 5

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, numero 131 e ss.mm..

In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

Articolo 6

Ogni eventuale variazione e/o aggiunta alla presente convenzione dovrà essere espressamente convenuta fra le parti in forma scritta.

Articolo 7

Le Parti convengono sull'opportunità di consolidare la collaborazione in atto, muovendo appunto dalla presente Convenzione per possibili accordi ulteriori che puntino ad implementare la gamma di servizi ed opportunità messi a disposizione dei propri studenti universitari, in continuità con le azioni comuni già messe in campo dalle stesse, con il fine di fornire agli studenti dell'Ateneo fiorentino le migliori condizioni possibili in cui compiere con profitto il proprio percorso, quale espressione del principio generale sancito dagli artt. 3 e 34 della Costituzione.

Articolo 8

La presente convenzione, redatta in due originali, da servire uno per ciascuna delle parti, viene letta ed approvata dalle parti medesime, come sopra rappresentate e dalle medesime sottoscritte come appresso.

Il Presidente dell'Azienda

Il Rettore

Acc. 5



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Universidade Presbiteriana
Mackenzie

MACK - 0001939/004

**CONVENZIONE DI
COOPERAZIONE
INTERUNIVERSITARIA
INTERNAZIONALE
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FIRENZE
E
L'UNIVERSIDADE
PRESBITERIANA MACKENZIE**

**CORSO DI DOTTORATO DI
RICERCA IN SCIENZE
GIURIDICHE
(UNIVERSITA' DI FIRENZE)**

**PROGRAMMA DI COTUTELA
INTERNAZIONALE IN:
"Teorie dei diritti umani:
diritto e società, genealogia e
prospettive del pensiero
giuridico"**

**CONVENÇÃO DE COOPERAÇÃO
UNIVERSITÁRIA INTERNACIONAL
ENTRE UNIVERSIDADE DE FLORENÇA E
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE**

**CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN
SCIENZE GIURIDICHE
(UNIVERSITA' DI FIRENZE)**

**PROGRAMA DE DOUTORADO EM
DIREITO
(UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE)**

**PROGRAMA DE COTUTELA
INTERNACIONAL EM:
"TEORIAS DOS DIREITOS HUMANOS:
DIREITO E SOCIEDADE, GENEALOGIA
E PERSPECTIVAS DO PENSAMENTO
JURIDICO"**



L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Rappresentata dal Rettore: Prof. Luigi Dei, domiciliato per la carica in Piazza San Marco, 4 - 50121, Firenze.

L'UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE

Rappresentata dal Rettore: Benedito Guimarães Aguiar Neto e dal presidente dell'Istituto Presbiteriano Mackenzie, José Inácio Ramos, domiciliato per la carica Rua da Consolação, 896, Consolação - São Paulo - CNPJ: 60.967.551/0001-50 - Brasil.

Premesso che i due Atenei

- riconoscono l'importanza della creazione di opportunità di studio e ricerca all'estero per i propri studenti per promuovere lo sviluppo di competenze interculturali;
- intendono promuovere l'opportunità per gli studenti di fare

A UNIVERSIDADE DOS ESTUDOS DE
FLORENÇA

Representada pelo Reitor: Prof. Luigi Dei, domiciliado pela função na Praça San Marco, 4, CEP 50121, Florença - Itália.

A UNIVERSIDADE PRESBITERIANA
MACKENZIE

Representada pelo seu Reitor, Benedito Guimarães Aguiar Neto e pelo Presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, José Inácio Ramos, com sede na Rua da Consolação, 896, Consolação - São Paulo - CNPJ: 60.967.551/0001-50 - Brasil

Considerando que as duas Universidades

- reconhecem a importância da criação de oportunidades de estudos e pesquisa no exterior para seus próprios estudantes poderem promover o desenvolvimento de competências interculturais;
- pretende promover a oportunidade de oferecer aos estudantes experiências de atuação em grupos de pesquisa



esperienza di lavoro in team di ricerca multinazionali attraverso l'internazionalizzazione dei rispettivi Dottorati di Ricerca in Diritto, in particolare a che l'Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) con il perfezionamento di questo accordo quadro di cotutela internazionalizzata la sua linea di ricerca **Cidadania Modulando o Estado**, l'Università degli Studi di Firenze nell'ambito del curriculum internazionale in "Teorie dei diritti umani: diritto e società, genealogia e prospettive del pensiero giuridico" nel corso di Dottorato in Scienze Giuridiche.

Visti per la parte italiana:

- la Legge 210 del 3 luglio 1998 art. 4 "dottorato di ricerca";
- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, ed in particolare l'art. 19;
- il Decreto Ministeriale 509/99 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- il Decreto Ministeriale n. 45/2013 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per

multinacionais por meio da internacionalização do respectivo doutoramento em Direito, em particular a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), com o aperfeiçoamento deste acordo-quadro de cotutela internacionalizada a sua linha de pesquisa: **Cidadania Modulando o Estado**; Universidade de Florença, dentro do currículo internacional em "Teorias dos Direitos Humanos: direito e sociedade, genealogia e perspectivas do pensamento jurídico" no programa de Doutorado in Ciências Jurídicas.

Tendo como referência da parte italiana:

- A lei n. 210, de 3 de julho de 1998, art. 4 "Doutorado de pesquisa";
- A Lei n. 240, de 30 de dezembro 2010, em especial o art. 19;
- Decreto Ministerial n. 509, de 1999, concernente à autonomia didática dos Ateneos;
- Decreto Ministerial n. 45, de 2013, "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di

l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

- il vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca;

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

- l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato tra l'Università di Firenze e l'Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Visti per la parte brasiliana:

- La Legge n. 9.394, del 20 dicembre 1996;

- Le norme emesse dalla "Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior" (CAPES), Ministero dell'Istruzione;

- Il Regolamento Interno della Scuola di Postlaurea in Diritto dell'Universidade Presbiteriana Mackenzie.

- l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica stipulato tra l'Università di Firenze e l'Universidade Presbiteriana Mackenzie.

dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

O vigente Regulamento do Ateneo florentino em matéria de doutorado;

O Estatuto da Universidade de Florença.

O Acordo de Colaboração Cultural e Científica estipulado entre a Universidade de Florença e a Universidade Presbiteriana Mackenzie.

E tendo como referência da parte brasileira:

A Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

As normas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da Educação.

O Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O Acordo de Colaboração Cultural e Científica estipulado entre a Universidade de Florença e a Universidade Presbiteriana Mackenzie.



CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1. Obiettivo dell'accordo

L'Università degli Studi di Firenze e l'Universidade Presbiteriana Mackenzie si propongono, attraverso la presente convenzione:

- di creare un Programma di Cotutela Internazionale in "Teorie dei diritti umani: diritto e società, genealogia e prospettive del pensiero giuridico" all'interno dei dottorati di ricerca attualmente attivi nell'ambito giuridico, ovvero il "Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche" presso l'Università di Firenze e "Doutorado em Direito Político e Econômico", il quale si incardina nella linea di ricerca **CIDADANIA MODULANDO O ESTADO.**

- di prevedere il rilascio del doppio titolo, rispettando la legislazione in vigore in ogni Stato, le norme di ogni Università e il contenuto di questa convenzione.

Art. 2. Spese di funzionamento

CONVENCIONAM O QUE SE SEGUE

Art. 1. Objetivos do acordo

A Universidade de Florença e a Universidade Presbiteriana Mackenzie propõem-se, por meio desta convenção:

- A instituir um Programa de Cotutela denominado Doutorado Internacional em "Teorias dos Direitos Humanos: Direito e Sociedade, Genealogia e Perspectivas do Pensamento Jurídico", no âmbito dos seus Doutorados em Direito, atualmente ativos, isto é, "Doutorado de pesquisa em ciências jurídicas" junto à Universidade de Florença e "Doutorado em Direito Político e Econômico", o qual se encaixa na linha de pesquisa **CIDADANIA MODULANDO O ESTADO.**

- A prever a concessão de dupla titulação, respeitando a legislação vigente em cada País, as normas de cada Universidade e o conteúdo desta convenção.

Art. 2. Despesas de funcionamento



Le spese relative al funzionamento del Programma di Cõtutela sono così regolate:

- le spese relative al personale docente in mobilità sono a carico della sede amministrativa del dottorato a cui appartiene il docente in mobilità, secondo i termini dello specifico regolamento;
- le spese relative ai dottorandi italiani saranno coperte secondo le norme dell'Ateneo fiorentino.
- I dottorandi brasiliani saranno responsabili per il pagamento delle spese derivanti dalla loro partecipazione al Programma, compresi formazione linguistica, assicurazione, visto, trasporti, alloggio, tasse, che possono essere finanziati da agenzie esterne o essere a carico dello studente stesso; potranno iscriversi ai programmi relativi al finanziamento delle Borse di Studio del governo brasiliano. Le parti firmatarie potranno sostenere le spese dei dottorandi, secondo condizioni da negoziarsi in ciascun caso specifico.

As despesas relativas ao funcionamento do Programa serão assim reguladas:

- As despesas relativas ao pessoal docente deslocado serão arcadas pela sede administrativa do Doutorado ao qual o docente pertence, nos termos de Regulamento específico.
- As despesas relativas aos doutorandos italianos serão cobertas segundo as normas do Ateneo florentino.
- Os doutorandos brasileiros serão responsáveis pelo pagamento das despesas derivantes da participação no Programa, incluídas formação linguística, seguros, vistos, transporte, alojamento, eventuais taxas, que podem ser financiadas por agências externas ou pelo próprio estudante; poderão ainda solicitar bolsas de estudos do governo brasileiro. As partes signatárias poderão arcar com eventuais despesas dos doutorandos segundo condições a negociar em cada caso específico.



- Nel caso vengano previste risorse finanziarie aggiuntive nelle sedi che stipulano la presente convenzione, le spese potranno essere suddivise in modo paritario, in conformità ad ulteriori accordi tra le parti.

- Per quanto concerne i costi di gestione amministrativa, ogni istituzione (struttura Sede Amministrativa del Dottorato) si farà carico delle relative spese.

Art. 3. Ammissione dei dottorandi

- I dottorandi si iscrivono presso una delle due Università nel rispetto delle regole ivi previste per l'ammissione al dottorato. Per ogni dottorando che venga ammesso ai rispettivi curricula internazionali viene stipulato un accordo individuale di cotutela secondo un modello concordato tra i due Atenei. A seguito della sottoscrizione della cotutela il dottorando si iscrive anche presso la seconda Università.

- Havendo, eventualmente, previsão orçamentária nas sedes contratantes, as despesas poderão ser por elas divididas paritariamente, conforme estipulação ulterior feita pelas partes.

- No que concerne aos custos de gestão administrativa, cada Instituição (sede administrativa do Doutorado) arcará com as suas respectivas despesas.

Art. 3. Admissão ao doutorado

Os doutorandos se matriculam em uma das duas Universidades de acordo com as regras estabelecidas para admissão nos seus respectivos Doutorados. Para cada doutorando que adere ao presente Programa, um acordo individual de cotutela é estipulado segundo o modelo estipulado entre as duas Universidades. Após a assinatura da cotutela, o doutorando também se matricula na segunda Universidade.

- L'iscrizione è rinnovata ogni anno fino al termine della durata legale del corso.

- Le due Università concordano di non richiedere ai dottorandi iscritti al curriculum internazionale del Dottorato tasse ulteriori rispetto a quelle che gli stessi sono tenuti a versare nell'Ateneo di prima iscrizione.

Art. 4. Svolgimento del programma di ricerca

- I dottorandi effettuano il loro programma di ricerca sotto il controllo e la responsabilità di due docenti, uno per ognuna delle due Università, designati quali direttori di tesi. I due direttori assicurano la reciproca informazione circa il lavoro di ricerca del dottorando ed eventuali problemi dallo stesso incontrati.

- I dottorandi sono tenuti a trascorrere almeno 6 (sei) mesi nell'Università di seconda iscrizione, e comunque soddisfare i requisiti specifici dei rispettivi dottorati. La descrizione del programma di ricerca, l'indicazione

A inscrição é renovada todos os anos até o final da duração legal do curso.

As duas Universidades concordam em não pedir aos estudantes de doutorado matriculados na Cotutela Internacional taxas além daquelas que são obrigados a pagar na Universidade para matrícula inicial.

Art. 4. Desenvolvimento do projeto de pesquisa

- Os doutorandos realizam seus projetos de pesquisa sob o controle e responsabilidade de dois professores, um de cada Universidade, designados como orientadores da tese. Os dois orientadores garantem informações mútuas sobre o trabalho de pesquisa do doutorando e resolvem eventuais problemas encontrados pelo mesmo.

Os doutorandos são obrigados a passar pelo menos 6 (seis) meses na Universidade de segunda inscrição, devendo cumprir os requisitos específicos dos respectivos Doutorados. A descrição do projeto de pesquisa, a indicação dos orientadores da tese e o cronograma de permanência nas



dei direttori di tesi e del calendario di permanenza presso le due università sono definiti in dettaglio nell'accordo individuale di cotutela.

Art. 5. Preparazione della tesi

- La tesi è scritta in lingua inglese o in una delle lingue nazionali delle due Università, portoghese e italiano (in quest'ultimo caso è completata da un riassunto scritto nell'altra lingua e, in ogni caso, anche in inglese). La discussione della tesi avviene presso l'Università di origine in inglese o in una delle lingue nazionali delle due istituzioni convenzionate.

- Una volta presentata per la discussione, il dottorando è tenuto ad inviare un esemplare della tesi all'università convenzionata e, per quanto riguarda l'Università di Firenze, ad inserirne la versione elettronica (pdf), nell'archivio istituzionale di ateneo.

Art. 6. Presentazione della tesi

- La tesi di dottorato è presentata presso entrambe le istituzioni che ne disciplinano l'ammissione

due Universidades serão definidos em detalhes no acordo individual de cotutela.

Art. 5. Preparação da tese

A tese deverá ser escrita em língua inglesa ou em uma das línguas nacionais das instituições conveniadas, português e italiano (neste último caso deverá ser completada por um resumo na outra língua e, em qualquer caso, também em inglês). A discussão da tese ocorre na Universidade de origem em inglês ou em uma das línguas nacionais das duas instituições parceiras.

Uma vez apresentado para defesa final, o doutorando é obrigado a enviar um exemplar da tese para a universidade conveniada e a inserir a versão eletrônica (pdf) no arquivo institucional da Instituição.

Art. 6. Apresentação da tese

A tese de doutorado é apresentada a ambas as instituições que regulam a admissão ao exame final para a obtenção do diploma.



all'esame finale per il conseguimento del titolo.

- In particolare presso l'Università degli Studi di Firenze, in virtù di quanto previsto dall'ordinamento italiano, la tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato. I due valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

Per UPM, è un requisito, in ogni caso, per la presentazione della tesi, una relazione del Collegio dottorale del dottorato cui si riferisce il curriculum in "Teoria dei

Em particular na Universidade de Florença, em virtude das disposições da lei italiana, a tese é avaliada por pelo menos dois professores altamente qualificados, também pertencentes a instituições estrangeiras, externos àqueles que contribuem para a concessão do título de Doutor. Os dois avaliadores expressam um julgamento analítico por escrito sobre a tese e propõem a admissão à defesa pública ou o adiamento por um período não superior a seis meses, caso considerarem necessário ocorrer integrações ou correções significativas. Transcorrido este período, a tese é, em qualquer caso, admitida à defesa pública, acompanhada de um novo parecer escrito dos mesmos avaliadores, elaborado à luz de eventuais correções ou acréscimos efetuados.

Para UPM, Constitui requisito, em qualquer caso, para a apresentação da tese um relatório do Colégio de Docentes do doutorado ao qual o Curriculum se refere em "Teorias dos Direitos Humanos: Direito



Diritti Umani: Diritto e Società, Genealogia e Prospettive del pensiero giuridico”

Art. 7. Commissione giudicatrice ed esame finale

- La discussione pubblica si svolge nell'Università di prima iscrizione del dottorando davanti ad una commissione nominata dai Rettori delle due Università e composta da 6 (sei) membri, designati pariteticamente dalle due Istituzioni.

- Se qualche membro della commissione non potrà partecipare fisicamente è possibile la sua partecipazione tramite videoconferenza.

- Il superamento positivo della discussione conferisce al candidato il titolo di Dottore di ricerca riconosciuto dalle due Università.

- In particolare l'Università degli Studi di Firenze rilascia il titolo di "Dottore di Ricerca" e l'Università Presbiteriana Mackenzie, rilascia il titolo di "Doutor em Direito **Político e Econômico**", in modo specifico e

e Sociedade, Genealogia e Perspectivas do Pensamento Jurídico”.

Art. 7. Comissão avaliadora e banca final

A discussão pública ocorre na Universidade da primeira matrícula do doutorando perante uma comissão nomeada pelos Reitores das duas Universidades e composta por 6 (seis) membros, designados conjuntamente pelas duas Instituições.

Na impossibilidade de presença efetiva de algum membro, será consentida a participação por web conferência.

A aprovação no exame final confere ao candidato o título de Doutor reconhecido pelas duas Universidades.

Em particular, a Universidade dos Estudos de Florença concede o título de "Dottore di ricerca" e a Universidade Presbiteriana Mackenzie concede o título de "Doutor em Direito **Político e Econômico**", de forma específica e independente para o aluno

indipendente per il dottorando approvato, secondo i regolamenti di ogni Università.

Art. 8. Assicurazione

- I partecipanti al programma di scambio dovranno essere assicurati, nell'esercizio delle attività previste dal presente accordo, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi, sollevando l'Università ospitante da eventuali responsabilità.

- Le coperture assicurative potranno essere realizzate sia presso le Università di appartenenza, secondo i rispettivi regolamenti, sia tramite polizze assicurative stipulate direttamente dagli interessati per la copertura dei rischi suddetti.

- Per la copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e/o di ospedalizzazione, i partecipanti dovranno provvedere per proprio conto secondo le regole del Paese ospitante.

- Per specifiche esigenze relative alle coperture assicurative saranno

approvato, de acordo com os regulamentos de cada Universidade.

Art. 8. Seguro

Os participantes do programa de intercâmbio devem estar assegurados, no exercício das atividades previstas nesta Convenção, por riscos decorrentes de infortúnios e responsabilidade civil por danos a terceiros, isentando a Universidade de acolhimento de qualquer responsabilidade.

As coberturas de seguro podem ser realizadas seja na Universidade de pertencimento, conforme os respectivos regulamentos, seja por meio de apólices de seguro estipuladas diretamente pelas partes envolvidas para cobertura dos riscos acima mencionados.

Para a cobertura de seguro relacionada a custos de saúde e/ou hospitalização, os participantes terão que providenciá-la por sua própria conta, de acordo com as regras do país de acolhimento.

Para exigências específicas relacionadas à cobertura de seguro, acordos



stipulati appositi accordi integrativi tra le parti.

Art. 9. Proprietà intellettuale

- La protezione dell'oggetto della tesi, così come la pubblicazione, lo sfruttamento e la protezione dei risultati ottenuti con lo studio di ricerca del/la dottorando/a nelle Istituzioni contraenti saranno assoggettati alla normativa in vigore e assicurati conformemente alle procedure specifiche di ciascun Paese.

Art. 10. Durata

- La presente convenzione ha decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione e validità per i cicli di dottorato che iniziano negli anni 2019, 2020 e 2021.

Art.11. Rescissione

Per rescindere questa Convenzione basterà che una delle parti lo comunichi all'altra parte, per scritto, con almeno sei mesi di preavviso. Le attività in corso, in forza dei progetti previamente approvati e coperti dal Termine

supplementares serão estipulados entre as partes.

Art. 9. Propriedade intelectual

A proteção do tema da tese, bem como a utilização, a publicação e a proteção dos resultados da pesquisa derivados dos trabalhos dos doutorandos nas diversas Instituições estão sujeitos à legislação vigente e assegurados conforme os procedimentos específicos em cada país de origem das Instituições conveniadas.

Art. 10. Duração

A presente convenção inicia-se a partir da data da última assinatura e valerá para os programas de doutoramento começando nos anos 2019, 2020 e 2021.

Art. 11. Rescisão

Para rescindir esta Convenção bastará que qualquer das partes comunique a outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 6 (seis) meses. As atividades em andamento, por força dos projetos previamente aprovados e cobertos por Termo de Convênio, não serão



della convenzione non saranno pregiudicate, dovendo, per conseguenza, essere concluse pur essendoci una denuncia/rescissione di una delle parti.

Art.12. Pubblicazione

La pubblicazione riassuntiva di questo strumento sarà effettuata in Brasile attraverso i mezzi ufficiali di comunicazione dell'Universidade Presbiteriana MacKenzie.

Art. 13. Risoluzione delle controversie

Le parti concordano di risolvere amichevolmente qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui il disaccordo non possa essere risolto, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

prejudicadas, devendo, consequentemente, ser concluídas ainda que ocorra a denúncia por um dos convenentes.

Art. 12. Publicação

A publicação resumida deste instrumento será efetivada no Brasil por meio dos canais oficiais de comunicação social da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Art. 13. Resolução de controvérsias

As partes acordam resolver amigavelmente qualquer controvérsia decorrente da interpretação e execução da presente Convenção. No caso em que o desacordo não possa ser resolvido, será incumbida a um colégio arbitral composto de um membro designado por cada uma das partes e um outro membro escolhido em comum acordo.

Art. 14. Disposizioni finali

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme applicabili ai dottorati nell'ambito dei quali il curriculum è istituito.

Il Rettore / O Reitor
Università degli Studi di Firenze

Prof. Luigi Dei

Data.....

Art. 14. Disposições gerais.

Para tudo aquilo que não previsto no presente acordo, remete-se às normas previstas nas legislações das instituições interessadas aplicáveis aos Doutorados no âmbito dos quais o Curriculum está instituído.

Il Rettore / O Reitor
Universidade Presbiteriana Mackenzie


Prof. Benedito Guimarães Aguiar Neto



Data.....13/6/19.....

Presidente dell'Istituto Presbiteriano
Mackenzie

José Inácio Ramos



Data.....17/06/19.....



Richiesta di attivazione procedure di reclutamento nell'ambito della programmazione 2019

Dipartimenti	A	B	C	D
	PO art. 18 c. 1	PA 24 c. 5	PA 24 c. 6	RTD a)
Biologia				05/A1 (BIO/01)
Chimica "Ugo Schiff"		03/C1 (CHIM/06)		03/A2 (CHIM/02) 03/C1 (CHIM/06)
Ingegneria dell'Informazione (DINFO)		09/G1 (ING-INF/04)		
Medicina Sperimentale e Clinica (DSMC)	06/A2 (MED/02) 06/A2 (MED/05)		06/C1 (MED/18)	06/F1 (MED/28) 05/D1 (BIO/09)
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA)		06/D6 (MED/26)		03/D1 (CHIM/08)
Scienze della Salute (DSS)	06/E2 (MED/19)			
Scienze della Terra (DST)				04/A4 (GEO/10)
Scienze Giuridiche (DSG)			12/A1 (IUS/01) 12/H3 (IUS/20) 12/E2 (IUS/02)	
Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI)				12/A1 (IUS-01)
Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA)	13/B5 (SECS-P/13) 13/D2 (SECS-S/03)			
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)			07/B2 (AGR/05) 07/C1 (AGR/10)	07/C1 (AGR/08)
Numero posti	5	3	6	9

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO – COMITATO REGIONALE TOSCANA PER LA PROMOZIONE DEL CORSO PER ASSISTENTE BAGNANTI "P" - *SPECIAL STUDENTI P-SSI*

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito "Università"), rappresentata dal Prof. Luigi Dei, nato a Firenze, il 10 giugno 1956, nella sua qualità di Rettore, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza San Marco 4,

e

la Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Toscana rappresentata dal Dr. Roberto Bresci) nato a.... il ... nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Firenze, Via Capodimondo n. 56/6

- Premesso che la Federazione Italiana Nuoto è un'associazione senza fini di lucro, organizzata in Comitati Regionali e inserita nel CONI dal 1928, che ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- Preso atto che la Sezione Salvamento è parte integrante della Federazione e ha lo scopo di promuovere l'addestramento al salvamento, la prevenzione degli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza e organizzare le pratiche sanitarie di primo soccorso;
- considerato che l'Università degli Studi di Firenze favorisce lo svolgimento di attività culturali, ricreative e sportive anche tramite specifiche convenzioni, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università all'art. 9 commi 4 e 5;

Tutto ciò premesso tra l'Università degli Studi di Firenze e la Federazione Italiana Nuoto - Comitato Regionale Toscana si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Con la presente convenzione le parti intendono promuovere presso l'Università il nuoto per salvamento, le tecniche di primo soccorso e l'eventuale utilizzo del defibrillatore.

I Corsi sono riservati esclusivamente a Studenti Universitari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto 18 anni al momento della compilazione della domanda di iscrizione e non aver superato i 27 anni di età;
- b) aver superato la prova di ammissione natatoria;
- c) essere iscritti ad un corso universitario dell'Università degli Studi di Firenze, in corso rispetto al programma di studi intrapreso ed in regola con il pagamento delle tasse universitarie (attestazione da rilasciare mediante autodichiarazione dello studente);
- d) essere in possesso della certificazione medica di abilitazione alla attività sportiva non agonistica;

Art. 2 – Impegni delle parti

La Federazione si impegna a:

- a) reperire i locali per effettuare le lezioni pratiche di primo soccorso e il materiale tecnico. Didattico idoneo;
- b) reperire gli spazi acqua per le lezioni pratiche in piscina;
- c) reperire il personale docente idoneo per le lezioni teoriche e pratiche;

L'Università si impegna a:

- a) divulgare l'iniziativa tra gli studenti e i docenti tramite i propri mezzi di diffusione all'interno dell'Ateneo;
- b) autorizzare l'affissione di volantini pubblicitari della Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento inerenti l'iniziativa presso le bacheche delle singole strutture dell'ateneo.

Le spese inerenti il materiale didattico e la disponibilità degli spazi sono a carico della Federazione. Non è previsto alcun onere a carico dell'Università.

Art. 3 – Modalità di svolgimento del corso

Il Corso ha la durata totale di 38 ore di lezioni di teoria e pratica più 30 ore di tirocinio.

Le lezioni si svolgono presso la Piscina comunale I.T.I. Leonardo da Vinci, via dei Caboto, il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e il sabato dalle ore 14,30 alle ore 18,30 a settimane alternate come da calendario programmato.

La quota di partecipazione convenzionata per ogni studente è di € 199,00. Non sono accettati pagamenti cumulativi sussistendo l'obbligo di utilizzo di carte di credito o MAV bancari generati singolarmente dal sistema per ogni singolo studente.

Art. 4 – Copertura assicurativa

La Federazione ha stipulato una specifica polizza assicurativa per la copertura di responsabilità civile e infortuni a favore dei frequentanti il corso per tutta la durata dello stesso comprese le prove di ammissione e l'esame finale, senza ulteriori oneri a carico dei frequentanti.

Art. 5 - Durata

Il presente accordo ha durata annuale, rinnovabile tacitamente.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze

Il Presidente

Prof. Luigi Dei _____

Dott. Roberto Bresci

Per presa visione:

Il Coordinatore Locale di Firenze della
Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento
Prof. Antonello Braschi



AM 9

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO
 Dott. Stella Bartoletti
 Avv. Maria Scardigli
 NOTAI

Repertorio n. 2533 Raccolta n. 1769 -----

----- Modifica di Statuto di Ente Morale-----

----- REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore quattordici e minuti cinque, in Certaldo, Via Cavour n. 47, nel mio studio.-----

Avanti a me Dott.ssa MARIA SCARDIGLI, Notaio in Certaldo, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono presenti i signori:-----

- ZAMPONI STEFANO, nato a Pistoia (PT) il 16 maggio 1949, residente a Pistoia (PT), Corso Antonio Gramsci n. 38, codice fiscale ZMPSFN49E16G713A;-----

- FROSINI GIOVANNA, nata a Pistoia (PT) il 21 luglio 1960, residente a Pistoia (PT), Via della Misericordia Vecchia n. 20, codice fiscale FRSGNN60L61G713H;-----

- MAGRINI SABINA, nata a Roma (RM) il 28 luglio 1969, residente a Prato (PO), Via Querceto n. 5, codice fiscale MGRSBN69L68H501G;-----

- CUCINI GIACOMO, nato a Empoli (FI) il 5 agosto 1984, residente a Certaldo (FI), Via Roma n. 110, codice fiscale CCNGCM84M05D403T. Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certa, innanzi tutto premettono quanto segue:-----

- Con l'atto pubblico ai rogiti del Notaio Giovanni Basetti Sani già con sede in Firenze del 29 marzo 1956, Rep. n. 2977/1274, registrato a Firenze il 5 aprile 1956 al n. 12547, vol. 543, è stato istituito l'Ente Morale Ente Nazionale "Giovanni Boccaccio" con sede in Firenze;-----

- Lo Statuto di detto Ente è stato successivamente più volte modificato, in particolare con i seguenti atti:-----

* atto ai rogiti del detto Notaio Giovanni Basetti Sani del 24 ottobre 1956, Rep. n. 3374/1423, registrato a Firenze il 26 ottobre 1956 al n. 4612, vol. 547-----

* atto ai rogiti del Notaio Giuseppe Ragona già con sede in Signa del 29 novembre 1957, Rep. n. 7811/679, registrato a Firenze il 2 dicembre 1957 (Atti Civili) al n. 6381, vol. 557;-----

* atto ai rogiti del detto Notaio Giuseppe Ragona del 26 novembre 1958, Rep. n. 9118/784, registrato a Firenze il 29 novembre 1958 al n. 6444, vol. 565;-----

* atto ai rogiti del detto Notaio Giuseppe Ragona del 22 febbraio 1974, Rep. n. 49335/3905, registrato a Firenze (Atti Pubblici) il 26 febbraio 1974 al n. 2245, Mod. 71/M;-----

* atto ai rogiti del detto Notaio Giuseppe Ragona dell'8 giugno 1977, Rep. n. 54548/4526, registrato a Firenze (Atti Pubblici) il 13 giugno 1977 al n. 4774;-----

- Con delibera del Consiglio Direttivo del 29 gennaio 2004 è stato ratificato lo spostamento della sede dell'Ente in Certaldo Alta, nella casa di Giovanni Boccaccio;-----

- All'art. 5 del vigente Statuto è stabilito che detto Ente sia diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo costituito da sei membri, compreso il Presidente, e precisamente:-----

1) un funzionario della carriera direttiva del personale delle Biblioteche statali, designato dal Ministro per i Beni e le Attività culturali;-----

Registrato a Empoli

Il 15/04/2009

al n° 3078

serie 1T

1956

2) due rappresentanti della Soprintendenza al Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico e del Paesaggio delle Province di Firenze, Pistoia e Prato;-----

3) un rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze;-----

4) un membro nominato dal Prefetto di Firenze;-----

5) un rappresentante del Comune di Certaldo nella persona del Sindaco pro-tempore.-----

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, cittadini italiani, mi chiedono di redigere il Verbale del Consiglio Direttivo dell'Ente Morale Ente Nazionale "Giovanni Boccaccio", con sede in Certaldo Alta nella Casa di Giovanni Boccaccio, codice fiscale 94005530483.-----

Aderendo alla fattami richiesta, io Notaio verbalizzo quanto segue.-----

I componenti mi dichiarano che è qui riunito, in questo luogo, giorno ed ora, il Consiglio Direttivo dell'Ente Morale Ente Nazionale "Giovanni Boccaccio", per discutere e deliberare sull'approvazione del nuovo testo di Statuto, redatto ed adeguato alle disposizioni introdotte dal Ministero dei beni e delle attività culturali - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171.-----

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo medesimo signor Stefano Zamponi.-----

Il Presidente del Consiglio constata e fa constatare che:-----

- La persona di se medesimo rappresenta l'Università degli Studi di Firenze ed è il Presidente del detto Consiglio Direttivo, giusta nomina del Consiglio Direttivo del 3 novembre 2010;-----

- Giovanna Frosini rappresenta un membro nominato dal Prefetto di Firenze;-----

- Sabina Magrini rappresenta il funzionario della carriera direttiva del personale delle Biblioteche statali, designato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali (già dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prima ancora Ministro per i Beni e le Attività culturali);---

- Giacomo Cucini è il Sindaco del Comune di Certaldo e rappresenta il Comune di Certaldo medesimo;-----

- I membri del Consiglio Direttivo sono stati tacitamente rinnovati e rimangono valide le comunicazioni inviate al Ministero al momento della nomina;-----

- Essendo presenti quattro membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente nella persona di se medesimo, il Presidente dichiara che a norma dell'articolo 11 dello Statuto il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare sull'argomento da trattare e sopra indicato.-----

Prende la parola il Presidente, il quale premesso che:-----

- Visto l'atto pubblico 29 novembre 1957, n°7811 di Rep., rogato dal dott. Giuseppe Ragona, che ha istituito l'ente morale Ente Nazionale "Giovanni Boccaccio" con sede in Firenze;-----

- Visto lo statuto dell'Ente approvato il 21 maggio 1958 con Decreto del Presidente della Repubblica n° 1154 pubblicato in GU n° 8 del 12 gennaio 1959; -----

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 335 del 9 giugno 1975 pubblicato in GU n° 210 del 7 agosto 1975;-----

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 906 del 9 febbraio 1978 pubblicato in GU n° 23 del 24 gennaio 1979;-----
- Vista la delibera del Consiglio direttivo del 29 gennaio 2004 che ratifica lo spostamento della sede dell'Ente a Certaldo Alta, nella casa di Giovanni Boccaccio;-----
- Considerata la necessità di adeguare lo Statuto vigente alle modifiche introdotte dalla Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n° 171;-----
- Avvertita l'esigenza di garantire una maggiore partecipazione all'Ente da parte di personalità competenti che ne condividano le finalità;----- propone quanto segue:-----
- precisare meglio lo scopo dell'Ente, già indicato nell'articolo 2), e spostandolo nell'articolo 1) ed eliminando conseguentemente l'attuale articolo 2) dello Statuto, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;-----
- modificare l'articolo 3) dello Statuto relativo al patrimonio dell'Ente (ora articolo 2);-----
- inserire un nuovo articolo 4) dove sono indicati gli organi dell'Ente;---
- modificare la costituzione del Consiglio Direttivo che sarà composto da sette membri anziché sei membri ed all'interno del quale saranno presenti solo un rappresentante della Soprintendenza anziché due ed in più saranno inseriti due rappresentanti del Consiglio Scientifico;-----
- precisare meglio i poteri del Consiglio Direttivo;-----
- modificare l'articolo 6) precisando che per la convocazione del Consiglio Direttivo è necessaria la richiesta di almeno tre membri anziché due membri e per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno cinque componenti del Consiglio anziché tre componenti ed inoltre precisando il quorum deliberativo;-----
- modificare l'articolo 8) togliendo la prima parte relativa ai poteri del Presidente che sono stati inseriti nell'articolo 5);-----
- per quanto riguarda l'articolo 10), la parte relativa ai beni dell'Ente è stata inserita nell'attuale articolo 2), e la parte relativa al servizio cassa dell'Ente è stata inserita in un nuovo articolo con il numero 11), e l'attuale testo è stato sostituito con il nuovo testo riguardante il Consiglio Scientifico;-----
- modificare il quorum dell'attuale articolo 11) (nuovo articolo 12) prevedendo che le modifiche statutarie possano essere apportate con la presenza di almeno sei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, ed a maggioranza degli intervenuti;-----
- modificare i termini per la presentazione della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente previsti nell'articolo 12) (attuale articolo 13);-----
- togliere il secondo comma dell'articolo 13) (attuale articolo 14);-----
- modificare la destinazione del patrimonio dopo lo scioglimento dell'Ente e modificare pertanto l'articolo 14) (attuale articolo 15).-----

A questo punto il Presidente invita il Consiglio Direttivo a deliberare, per appello nominale.-----

Su accoglimento delle proposte del Presidente, il Consiglio Direttivo all'unanimità, con voto palese espresso per alzata di mano, delibera:---

Allegato "A" al Rep. n. 2533/1769-----

-----Statuto-----

-----Art. 1-----

L'Ente Nazionale "Giovanni Boccaccio" con sede in Certaldo Alta nella Casa di Giovanni Boccaccio, eretto in Ente morale con atto pubblico 29 novembre 1957, n° di repertorio 7811, dotato di statuto approvato il 21 maggio 1958 con Decreto del Presidente della Repubblica n° 1154 e iscritto nel registro delle ONLUS con protocollo nr. 1/22.09.2005, non ha scopi di lucro e persegue i seguenti fini:-----

- a. Promuovere in ogni forma, dare impulso e sviluppo agli studi scientifici su Giovanni Boccaccio, la sua opera, il suo tempo, la sua fortuna;-----
- b. Alimentare la biblioteca delle opere di Giovanni Boccaccio e dei relativi studi;-----
- c. Favorire l'operosità dei giovani studiosi;-----
- d. Promuovere la circolazione scientifica e la divulgazione dei risultati della ricerca su Giovanni Boccaccio nelle forme che si riterranno opportune;-----
- e. Concorrere all'opera di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di Certaldo Alta, con particolare riferimento a Casa Boccaccio.-----

-----Art. 2-----

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni materiali, immateriali, crediti e valori numerari depurato dei debiti eventualmente esistenti (quali, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, TFR, fornitori, creditori).-----

A puro titolo esemplificativo ma non esaustivo i beni materiali del patrimonio consistono in:-----

- Archivio;-----
- Biblioteca;-----
- Arredi della Casa di Boccaccio;-----
- Macchine e materiali per ufficio;-----
- Dispositivi audio-video.-----

-----Art. 3-----

Le entrate dell'Ente sono costituite da:-----

- a) dalle rendite patrimoniali;-----
- b) dagli eventuali contributi dello Stato, di Enti pubblici e privati;-----
- c) dai proventi di ogni sua attività.-----

-----Art. 4-----

Organi dell'Ente sono:-----

- a) il Presidente;-----
- b) il Consiglio Direttivo;-----
- c) il Consiglio Scientifico;-----
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.-----

-----Art. 5-----

L'Ente è diretto ed amministrato da un Consiglio Direttivo costituito da sette membri compreso il Presidente, ossia:-----

- a) un rappresentante nominato dal Prefetto di Firenze;-----
- b) un rappresentante della Direzione Generale Biblioteche ed Istituti Culturali indicato dalla Direzione Generale Biblioteche ed Istituti



Culturali e nominato dal Ministero (Ministero dei Beni e delle Attività culturali, da ora MiBAC);-----

c) un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato (MiBAC);-----

d) il Sindaco del Comune di Certaldo o l'Assessore alla Cultura da lui delegato;-----

e) un rappresentante dell'Università degli Studi di Firenze;-----

f) due rappresentanti del Consiglio Scientifico.-----

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Segretario e Tesoriere possono essere la stessa persona. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un secondo mandato. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo è comunicata al MiBAC.-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca il Consiglio Direttivo e Scientifico firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Ente. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Ente di cui firma gli atti.-----

Il Presidente ha la possibilità di nominare fra i componenti del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, che collabori nella gestione e lo sostituisca in caso di necessità.-----

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio, curando che siano firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.-----

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Ente da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Consiglio Direttivo osservando le norme regolamentari e legislative in vigore e tenendo in perfetta regola i libri contabili. Collabora alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo.-----

----- Art. 6 -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti ad eccezione di quanto stabilito nel successivo art. 12.-----

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno cinque componenti del consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.-----

La partecipazione alle adunanze può avvenire di persona o tramite collegamento audiovideo.-----

I verbali delle riunioni sono sottoscritti dal Presidente.-----

La carica del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo è gratuita.-----

----- Art. 7 -----

Spetta al Consiglio Direttivo:-----

a) vigilare sull'osservanza dello Statuto;-----

b) deliberare le eventuali proposte di modifiche allo Statuto stesso e

di scioglimento dell'Ente;-----
c) compilare i bilanci preventivi e i costi consuntivi; -----
d) adottare tutte le deliberazioni necessarie per il funzionamento
dell'Ente;-----
e) autorizzare il Presidente a stare in giudizio.-----

-----Art. 8-----

Il Presidente in caso di urgenza prende deliberazioni di competenza
del Consiglio, salvo chiedere la ratifica alla prima riunione.-----
In casi di assenza ed impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice
Presidente.-----

-----Art. 9-----

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci
preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili
sono devoluti a un Collegio di Revisori dei conti composto di due
membri effettivi e di uno supplente designati dal MiBAC. I revisori dei
conti esplicano il loro mandato anche lavorando mediante
collegamento telematico, durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati per un secondo mandato. Il Collegio dei Revisori dei
conti elegge nel suo seno il Presidente.-----

-----Art. 10-----

Il Consiglio Scientifico si compone di massimo 10 membri individuati
dal Consiglio Direttivo tra studiosi qualificati.-----
I membri del Consiglio Scientifico durano in carica tre anni e possono
essere riconfermati per un secondo mandato.-----
I componenti del Consiglio eleggono due loro rappresentanti nel
Consiglio Direttivo.-----
Dietro invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Scientifico
possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo ed esperti
esterni.-----

-----Art. 11-----

I beni dell'Ente sono descritti in un inventario. Il servizio di cassa
dell'Ente è affidato ad una Cassa di Risparmio od a un Istituto di
credito al quale è pure affidata la custodia di eventuali titoli di Stato.--

-----Art. 12-----

Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto sono adottate con
la presenza di almeno sei membri del Consiglio Direttivo, compreso il
Presidente, ed a maggioranza degli intervenuti.-----
La partecipazione alla adunanza può avvenire di persona o tramite
collegamento audiovideo.-----

-----Art. 13-----

Non oltre il 15 del mese di maggio di ogni anno, il Presidente
trasmette al MiBAC una relazione sull'attività svolta dall'Ente
nell'anno precedente.-----

-----Art. 14-----

Mediante apposito Regolamento, che sarà deliberato dal Consiglio
Direttivo, devono essere stabilite le norme per il funzionamento dei
servizi dell'Ente.-----

-----Art. 15-----

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Ente sarà destinato ad
accademie, istituzioni, associazioni o enti senza fine di lucro che

abbiano analoghe finalità culturali.-----
F.to: Stefano Zamponi, Giovanna Frosini, Sabina Magrini, Giacomo
Cucini, Maria Scardigli notaio.-----

RINNOVO

E

ATTO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO

CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research)

PREMESSO

- che tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l'Università degli Studi di Bergamo, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" è stata sottoscritta la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research) in data 17.06.2008, avente durata quinquennale rinnovabile;
- che l'art. 8 della Convenzione Istitutiva consente che altre Università possano entrare a far parte del Centro Interuniversitario, previa delibera del Consiglio Direttivo del Centro;
- che in data 12.06.2012 è stato trasmesso agli Atenei aderenti l'atto aggiuntivo per adesione dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università degli Studi di Trieste;
- che, successivamente, è stato avviato l'iter di adesione di ulteriori Atenei, quali l'Università di Pisa e l'Università di Bari "Aldo Moro" (con modifica dell'art.17 relativo all'imposta di bollo) e che tali *iter* risultano tuttora in corso per mancato riscontro da alcuni degli Atenei coinvolti;
 - che, parallelamente ai suddetti atti aggiuntivi per l'adesione degli ulteriori Atenei indicati, si sono avviate altresì le procedure per il rinnovo della Convenzione istitutiva, per il quinquennio 2013/2018 (Decreto Rettorale n. 207/2013) e 2018/2023 (delibera del Consiglio Direttivo del Centro del 30 novembre 2018 e Decreto del Rettore n. 521/2019), acquisite per le vie brevi le manifestazioni di interesse alla continuazione delle attività del Centro da parte delle Università aderenti, e che le stesse procedure di rinnovo risultano tuttora pendenti in attesa dei dati relativi alle delibere, o ad altri atti autorizzativi del rinnovo medesimo, da parte delle Università aderenti;
 - che la sola Università di Siena ha comunicato la volontà di non rinnovare l'adesione al Centro, come da delibera del Consiglio del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici di UNISI nella seduta del 03.04.2019;
 - che non è ulteriormente procrastinabile la conclusione dell'*iter* di rinnovo e di perfezionamento delle adesioni pendenti, né è possibile procedere all'acquisizione ex novo delle delibere delle Università

che avevano già approvato il rinnovo e/o l'adesione dei nuovi Atenei, per le quali la relativa documentazione a supporto rimane agli atti della sede amministrativa del Centro;

TRA

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Rettore *pro tempore* Prof. Angelo Oreste Andrisano, debitamente autorizzato a firmare il presente atto aggiuntivo con delibera del Consiglio d'Amministrazione del 05.12.2008;

E

- l'Università degli Studi di Bergamo, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
 - l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
 - l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
 - l'Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
 - l'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
 - l'Università degli Studi di Pisa, rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
 - l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", rappresentata dal Rettore *pro tempore*;
- debitamente autorizzati a sottoscrivere con firma digitale il presente atto;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Verificata la persistenza dell'interesse alla partecipazione al Centro in parola ed alla continuazione della sua attività, il Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research) è rinnovato per il quinquennio 18.06.2013/17.06.2018, nonché per il successivo quinquennio 18.06.2018/17.06.2023, alle condizioni di cui alla Convenzione istitutiva, salvo quanto disposto dal successivo art. 2 del presente atto.

Art. 2

Per adeguamento a disposizioni normative l'art. 17 della Convenzione istitutiva citata, relativo all'imposta di bollo, è da intendersi così modificato: "L'imposta di bollo, calcolata ai sensi dell'art. 2, Allegato A-Tariffa parte I, DpR 642/1972, verrà assolta in modo virtuale, ai sensi dell'art. 15 del D.p.R. 642/1972, autorizzazione nr 77000 del 26/10/2015, dall'Università di Modena e Reggio Emilia che provvederà al pagamento."

Articolo 3

L'Università degli Studi di Pisa e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" entrano a far parte del Centro Interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research), alle medesime condizioni di cui alla convenzione istitutiva .

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale dalle Università sopraelencate.

Si allegano i relativi certificati di firma digitale.

ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019

ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

E DELL'ART. 21 COMMA 3 DEL D. LGS. 2 GENNAIO 2018 N. 1

TRA

La Regione Autonoma Valle D'Aosta avente sede in Aosta, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 (Codice Fiscale 80002270074) - di seguito denominata "Regione" - nella persona del Direttore del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio Dott. Ing. Raffaele Rocco, delegato alla stipula del presente atto in virtù della nomina approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 22 marzo 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera i) della l.r. 23.07.2010, n. 22;

E

il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, in Piazza San Marco n. 4 (C.F. e P.I. 01279680480) - di seguito denominato "Centro" - rappresentato dal Prof. Nicola Casagli in qualità di Presidente, nominato con Decreto n. 59139 (423) del 10 aprile 2018 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, delegato alla stipula del presente atto con Delibera del Senato Accademico n..... prot. n. del e del Consiglio di Amministrazione n..... prot. n. del

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO

DIRIGENZIALE4282 IN DATA 23/07/2019

- la legge regionale 18 gennaio 2011, n. 5 recante "Organizzazione delle attività regionale di protezione civile" ed in particolare l'art. 6 che dispone, nell'ambito delle attività di previsione, che la Regione promuove, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della collaborazione di enti e istituti specializzati, lo sviluppo di idonei strumenti conoscitivi dei fenomeni fisici che possono condizionare l'utilizzo del territorio regionale, in particolare per quanto attiene il rischio idrogeologico, anche attraverso lo studio dei fenomeni meteorologici e climatologici;
- il comma 1 dell'art. 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, che definisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile come sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- l'art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 che stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione Civile si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'art.13 comma 2 dello stesso D.Lgs. 1/2018;
- l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 nel quale le Regioni sono ricomprese, tra le componenti del Servizio Nazionale della

ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019

Protezione Civile, al punto b);

- l'art. 13 comma 1 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 nel quale sono ricompresi, tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al punto c) "*gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza*";
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 che prevede che per gli incarichi di studio e di ricerca, l'Amministrazione regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti pubblici di alta specializzazione, anche universitaria;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione ha il compito di provvedere alle attività di protezione civile in ambito regionale, fra le quali sono ricompresi (art. 11 comma 1 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1):
 - a) le attività di previsione e prevenzione dei rischi;
 - b) la pianificazione e il coordinamento delle emergenze;
 - c) l'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile;
 - d) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile;
 - e) promozione delle attività formative in materia di previsione,

**ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019**

prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale sensibilizzazione della materia di protezione civile;

- ~~l'Università degli Studi di Firenze è inserita nell'Elenco delle~~ amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 96;
- l'Università degli Studi di Firenze ha istituito con Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 il Centro per la Protezione Civile di Ateneo ai sensi dell'art.36 dello Statuto e del Regolamento di Ateneo sui Centri di Servizio dell'Università medesima;
- il Centro può avvalersi del personale tecnico e scientifico delle strutture di Ateneo (Dipartimenti) secondo il proprio Regolamento;
- le finalità generali del Centro, previste dal proprio Regolamento, comprendono l'integrazione nelle attività di Protezione Civile delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 1/2018;
- il Centro, in recepimento delle previsioni dell'art. 19 del D.Lgs. 1/2018, partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile mediante le seguenti attività:
 - a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;
 - b) attività di sperimentazione alle attività sopra descritte e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti

**ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019**

utili a tal fine;

c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi scenari;

d) collaborazione nelle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di Protezione Civile;

- il Centro raccoglie e amplia, in un contesto trans-dipartimentale, i compiti e le funzioni già assegnati al Dipartimento di Scienze della Terra (Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.252 del 26 gennaio 2005, n.1922 del 15 maggio 2006, n. 4324 dell'11 settembre 2007, n. 3593 del 20 luglio 2011 e n. 3152 del 24 luglio 2013) di seguito riportati: *attività di sviluppo della conoscenza, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza, ovvero coordinando altri soggetti tecnico-scientifici. Realizzazione ed organizzazione, presso il Centro Funzionale Centrale, del sistema di monitoraggio e sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico mediante la definizione operativa per l'utilizzo dei dati telerilevati per la misura quantitativa dei tassi e delle velocità di spostamento e/o di deformazione del suolo relativi principalmente a fenomeni franosi e/o di sprofondamento catastrofico, nonché ad altri dissesti connessi a fenomeni gravitativi. Metodologie per l'identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni relative. Metodologie di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle relative soglie idrogeologiche. Definizione di procedure e protocolli operativi sia per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio e l'analisi in tempo reale degli scenari di*

ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019

rischio relativi soprattutto a moventi di massa veloci e localizzati che per l'utilizzo di unità mobili di indagine localizzata e monitoraggio di aree soggette a rischio mediante sensori InSAR a terra. Monitoraggio sismo-acustico e termico in tempo reale, nonché analisi anche ai fini delle procedure di allertamento, dei processi dinamici dei vulcani esplosivi e della loro correlazione con la velocità dei fenomeni gravitativi di versante. Sviluppo ed esercizio sperimentale di tecniche e sistemi solidi ed economici di rilevamento strumentale e trasmissione di dati da impiegarsi in ambiente fortemente aggressivo, anche sottomarino. Consolidamento e rafforzamento delle attività di monitoraggio e sorveglianza presso il COA di Stromboli, nonché di assistenza tecnico scientifica al Dipartimento, relative sia all'attività esplosiva ai crateri dello Stromboli, sia all'innescio e/o al manifestarsi di movimenti franosi della Sciara del Fuoco, anche ai fini della previsione della possibile generazione di maremoti. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni;

- il Centro è stato riconosciuto Centro di Competenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018;
- la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e la conoscenza tempestiva dell'estensione delle aree che possono essere colpite costituiscono presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e di quanto disposto nel Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,

**ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019**

nella legge 9 novembre 2001, n. 401;

PREMESSO CHE

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004
"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile", pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004:
 - a) prevede che il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile, insieme alle Regioni, gestisca il sistema di allerta nazionale tramite fasi di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza di eventi a rischio;
 - b) individua, tra le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile, la promozione di studi e ricerche, nonché lo sviluppo di prodotti per far progredire complessivamente la capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale;
 - c) definisce i Centri di Competenza e ne chiarisce i compiti e le modalità della loro individuazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, definisce i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'articolo 3-bis della legge n. 225/92;
- il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, ai sensi del DPCM 14 settembre 2012, su indicato, che ha individuato i Centri di Competenza, è stato integrato dal Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 2616 del 19 giugno 2018, dove il Centro per la Protezione Civile dell'Università degli Studi di

**ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019**

Firenze viene dichiarato Centro di Competenza;

- le attività di ricerca svolte dal Centro risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell'attuazione delle attività di protezione civile e rivestono carattere di interesse pubblico;
- che le Parti convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nel campo della sicurezza geologica del territorio e della Protezione Civile;
- le Parti, con il presente Accordo, istituiscono una cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzata a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di protezione civile;
- gli oneri di cui al presente Accordo costituiscono il concorso parziale al rimborso delle spese sostenute dal Centro per lo svolgimento delle citate attività, i cui ulteriori oneri sono sostenuti dal citato Centro.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, la Regione Autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e il Centro concordano di instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione delle seguenti attività, a complemento e supporto di quelle già condotte dalle

**ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019**

strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico:

- WP1: Raccordo delle elaborazioni con tecnica interferometrica SqueeSAR© delle immagini radar satellitari ottenute nell'ambito del precedente accordo;
- WP2: PS *Mapping* - interpretazione dei dati derivati dall'elaborazione dell'archivio storico Sentinel-1;
- WP3: Aggiornamento in continuo delle immagini Sentinel-1;
- WP4: PS *Monitoring* - interpretazione dei dati derivati dall'aggiornamento in continuo delle immagini Sentinel-1;
- WP5: Attività di supporto per l'integrazione dei dati interferometrici in un geoportale dedicato;
- WP6: Corso di formazione sull'utilizzo dei dati interferometrici.

Art.3 Obblighi delle parti

Attività del Centro:

Il Centro eseguirà le attività descritte nel Piano delle attività allegato e parte integrante del presente accordo, in stretto contatto con i tecnici della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Attività della Regione:

Su richiesta, la Regione mette a disposizione del Centro i dati in proprio possesso per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 2 che potranno essere utilizzati, previo assenso della Regione, per le attività scientifiche di studio cui il Centro è istituzionalmente preposto, quali studi, tesi e pubblicazioni.

La Regione inoltre, nel comune interesse, fornirà e/o metterà a disposizione del Centro tutte le risorse tecniche ed organizzative necessarie all'ottimale

ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE_4282 IN DATA 23/07/2019

svolgimento delle attività di ricerca, ed in particolare:

- a) Le necessarie ore/uomo di personale specializzato di categoria Dirigenziale e tecnico di categoria D con profili di ingegnere e geologo per il collegamento delle attività del Centro con la situazione territoriale ed i "collaudi" su siti testati individuati con il Centro, oltre a tutte le altre attività necessarie alla corretta esecuzione del progetto di ricerca;
- b) Il materiale bibliografico necessario alla corretta esecuzione della ricerca, su supporto informatico o cartaceo;
- c) Le attrezzature informatiche di proprietà dell'Amministrazione e il flusso dati dedicato, qualora si rendesse necessaria eventuale elaborazione o acquisizione di dati in loco;
- d) I minuti di volo con elicottero necessari alle ricognizioni sul terreno, i mezzi fuoristrada per il raggiungimento di località non direttamente accessibili con viabilità ordinaria;
- e) Il personale esperto di movimentazione su terreni impervi (guide alpine), per le eventuali ricognizioni in ambiente montano;
- f) Tutte le autorizzazioni di competenza necessarie all'acquisizione dei dati finalizzati al presente progetto.

Art. 4 Prodotti attesi

I prodotti che verranno forniti alla Regione dal Centro consistono in:

- a) Mappe di velocità di deformazione del suolo ottenute dai dati satellitari interferometrici: questo prodotto consentirà la visualizzazione della distribuzione delle velocità medie annue di deformazione misurate lungo la LOS dal satellite e quindi l'individuazione delle aree interessate da fenomeni di deformazione (e.g. frane, subsidenze). Il prodotto verrà

**ALLEGATO “A” AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE_4282 IN DATA 23/07/2019**

aggiornato ad ogni nuova acquisizione;

- b) Serie temporali di spostamento: per ogni punto di misura attraverso le quali potrà essere visualizzato l'andamento degli spostamenti del terreno misurati dall'inizio del periodo monitorato;
- c) Mappatura delle aree a maggior deformazione (*PS Mapping*). Questa attività ha lo scopo di catalogare le aree interessate da più elevata deformazione del territorio e valutare in maniera speditiva i comuni e le zone che richiedono maggior attenzione. Questa attività fornisce risultati utili per la pianificazione territoriale;
- d) Mappa e database delle anomalie (*PS monitoring*). Questo prodotto è quello più avanzato dell'attività proposta e consentirà, tramite l'analisi statistica delle serie temporali aggiornate in continuo ad ogni nuova elaborazione dei dati radar satellitari, l'individuazione automatica “in tempo reale” di eventuali anomalie, accelerazioni o cambi nel trend deformativo dei punti di misura. Le anomalie individuate verranno analizzate singolarmente al fine di determinare la causa della variazione del trend deformativo, la loro consistenza in termini di persistenza temporale (ovvero anomalie che sono presenti in più aggiornamenti successivi), e di consistenza spaziale (presenza di cluster, ovvero di gruppi di anomalie). Il prodotto finale è costituito da un database contenente tutte le anomalie interpretate e analizzate dal personale del Centro e presumibilmente associabili ad un fenomeno idrogeologico (frane o subsidenza).

Art. 5 Responsabilità tecnico-scientifica

Responsabile scientifico del presente Accordo per il Centro è il Prof. Nicola

**ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019**

Casagli, responsabile tecnico per il Centro è il Dott. Massimiliano Nocentini.

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta i referenti tecnici delle attività sono: il Dott. Davide Bertolo.

Art. 6 Decorrenza, durata e integrazioni

Il presente Accordo decorre dal primo agosto 2019 e sino al 30 luglio 2020. Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate per iscritto, da entrambe le parti, tramite un aggiornamento del Piano delle attività sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 7 Oneri e modalità di pagamento

Per l'attuazione del presente Accordo la Regione riconoscerà al Centro euro 200.000,00 (duecentotmila/00), quale rimborso parziale delle spese effettivamente sostenute per le attività oggetto del presente Accordo.

La compartecipazione alle spese richiesta è da ritenersi fuori campo IVA degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72 e s.m.

I pagamenti saranno eseguiti secondo le seguenti modalità:

- una prima rata pari a euro 50.000,00, a seguito della consegna della relazione di impostazione delle attività;
- una seconda rata pari a euro 75.000,00 a seguito dell'approvazione, da parte della Regione, della relazione che descrive lo stato di avanzamento delle attività e/o della consegna parziale dei prodotti attesi dalla convenzione;
- una terza e ultima rata pari a euro 75.000,00 a seguito dell'approvazione, da parte della Regione, della consegna dei prodotti e delle relazioni di attività sui tre WP.

**ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE_4282 IN DATA 23/07/2019**

Le comunicazioni riguardanti l'approvazione delle relazioni e dei prodotti appena menzionati devono pervenire al Centro entro 15 gg. dalla data di consegna delle relazioni e dei prodotti. In mancanza di comunicazioni in merito le relazioni ed i prodotti si intenderanno approvati.

I pagamenti saranno effettuati a favore del Centro entro 60 giorni dal ricevimento della relativa nota.

Art. 8 - Proprietà dei dati e dei risultati e diffusione prodotti

Tutti i documenti e gli elaborati prodotti nell'ambito del presente accordo rimarranno di proprietà congiunta di Regione e Centro. Le parti potranno utilizzare i dati ed i risultati derivanti dal presente accordo nell'ambito delle proprie finalità istituzionali con l'obbligo dell'indicazione di produzione realizzata nell'ambito del presente accordo e previa comunicazione scritta tra Regione e Centro. È fatto divieto di utilizzo degli stessi per finalità commerciali o comunque non istituzionali. Il Centro ha diritto di pubblicare i risultati scientifici secondo i comuni standard internazionali, con l'obbligo conseguente di citarne la fonte, nonché di inviare alla Regione copia della pubblicazione.

Articolo 9 – Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è redatta in carta semplice ed è esente da imposta di bollo, a norma dell'articolo 16 della tab. B annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

Articolo 10 – Controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice

**ALLEGATO "A" AL PROVVEDIMENTO
DIRIGENZIALE 4282 IN DATA 23/07/2019**

amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs.
104/10.

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante
sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei
termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge
241/90.

--

Per il Centro per la Protezione Civile
dell'Università degli Studi di Firenze

Il Presidente Prof. Nicola CASAGLI - firmato digitalmente

--

Per la Regione Autonoma Valle D'Aosta

Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo edilizia residenziale pubblica

Il Coordinatore del Dipartimento Programmazione risorse idriche e
Territorio

Dott. Ing. Raffaele ROCCO - firmato digitalmente

Accordo fra l'Università degli Studi di Firenze e Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. per la gestione congiunta di laboratori, uffici e area sperimentale di Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. in via Morettini n° 7, Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, 50019 Sesto Fiorentino (FI)

TRA

L'Università degli Studi di Firenze (in seguito Università), con sede in Piazza San Marco 4, Firenze, nella persona del legale rappresentante Prof. Luigi Dei, nato a Firenze il 10 giugno 1956, residente per la carica in P.za San Marco 4, Firenze, Codice Fiscale IT01279680480

E

Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. (in seguito F&M), spin-off dell'Università degli Studi di Firenze, C.F. 05451620487, con sede legale in Via dei Della Robbia 54, Firenze, rappresentata dalla Prof.ssa Liliana Rodolfi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nata a Firenze il 24.05.1972, residente in Via dei Bosconi 14, Pontassieve (FI), Codice Fiscale RDLLL72E64D612G

PREMESSO CHE

- F&M è uno spin-off partecipato dell'Università degli Studi di Firenze costituitosi in data 28.07.2004 (delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze del 15.06.2004);
- in data 08.02.2011 i soci di F&M hanno stipulato con l'Università degli Studi di Firenze nuovi Patti parasociali con l'intesa di disciplinare le condizioni di partecipazione dell'Università in F&M. I suddetti Patti parasociali sono stati sottoscritti da tutti i soci che hanno acquistato quote in date successive;
- in data 06.06.2011 è stato costituito un Diritto di Superficie ventennale a favore di F&M per costruire e mantenere ai sensi dell'art. 952 del c.c. un insediamento su terreni ubicati nel Comune di Sesto Fiorentino, tra Via Alessandro Morettini e Via Patrone, all'interno del Polo Scientifico e Tecnologico di cui l'Università è legittima proprietaria. All'atto della stipula è stato versato da F&M all'Università un indennizzo una tantum per l'importo di euro 43.132,00;
- in atto separato l'Università ed F&M provvederanno a modificare il precedente atto di Diritto di Superficie stabilendo che i venti anni di concessione decorrano non dalla data di stipula dell'atto costitutivo, bensì dalla data di rilascio da parte del Comune di Sesto Fiorentino dell'agibilità dell'opera realizzata; agibilità richiesta il 15.10.2018 protocollo n°67986 busta n°7083;
- a partire dal 01.04.2008, data in cui F&M disponeva del terreno in questione a seguito di Contratto di comodato d'uso gratuito, sono stati fatti interventi e migliorie sull'area per un importo di euro 91.980,71 (+ IVA);
- in data 09.08.2017 è stata presentata a firma Arch. Francesco Napolitano al Comune di Sesto Fiorentino, SCIA per parziale rinterro di un relitto d'alveo "vecchio canale dei Giunchi" e che i lavori di rinterro sono stati svolti a spese di F&M per un importo di euro 8.882,00 (+IVA);
- in seguito al permesso a costruire n°67 concesso in data 16.09.2015 dal Comune di Sesto Fiorentino, e dietro pagamento di oneri di urbanizzazione per un importo di euro 11.160,34, F&M ha iniziato i lavori per la costruzione di un edificio di mq 437,00 da adibire a laboratorio/uffici su lotto "Orti Sperimentali Sud" nell'area del Polo Scientifico e Tecnologico di Sesto Fiorentino;
- i suddetti lavori sono terminati in data 14.09.2018 e che la spesa per la realizzazione del fabbricato è stata di euro 432.512,80 (+IVA) totalmente sostenuta da F&M;
- allo scadere dell'accordo di Diritto di Superficie ventennale tale immobile entrerà nella piena disponibilità di UNIFI;
- F&M, nell'ambito di un accordo con il DAGRI, ha ospitato presso la sua area sperimentale, supportandole con proprio personale tecnico, parte delle attività di ricerca previste dai progetti

FP7 BIOFAT e GIAVAP e ospita parte delle attività dei progetti H2020 PHOTOFUEL e NOMORFILM a cui l'Università ha partecipato/partecipa come partner;

- F&M ha accolto ed accoglie nella sua area sperimentale di Sesto Fiorentino tirocinanti pre-laurea, studenti e dottorandi di UNIFI per lo svolgimento delle attività di tirocinio e tesi;
- la collaborazione tra F&M ed i ricercatori del DISPAA (poi DAGRI) ha portato alla pubblicazione congiunta di 10 lavori su riviste con IF e numerose presentazioni congiunte a congressi nazionali ed internazionali;
- il DISPAA (poi DAGRI) si è aggiudicato un co-finanziamento per assegno di ricerca nell'ambito del bando POR-FSE Regione Toscana (2014-2021) con il sottoprogetto PHOTOWING, cofinanziato da F&M per euro 8.100,00 e da effettuarsi in parte presso l'area sperimentale di F&M;
- il DAGRI non possiede un'area attrezzata all'aperto per lo svolgimento di ricerche sulle colture algali ed ha pertanto necessità di accedere in modo continuativo all'area attrezzata di F&M per concludere i due progetti H2020 già avviati, ed ha manifestato l'interesse a programmare altri progetti che prevedono attività all'aperto;
- il DAGRI ed F&M sulla base di un accordo di collaborazione stipulato dal Dipartimento di Biotecnologie nel 2012 e rinnovato dal DISPAA nel 2018 con scadenza 31/10/2019, manifestano un interesse allo svolgimento di ricerche comuni;
- il DAGRI ha problemi di sovraffollamento dei laboratori didattici e di ricerca nel settore della microbiologia agraria, anche a seguito dell'interdizione all'accesso ai locali della sezione della sede delle Cascine e pertanto, nell'ambito del suddetto accordo, ha definito una procedura per l'accesso all'area di F&M di personale strutturato e non strutturato del Dipartimento che prevede la compilazione di una scheda per ciascun frequentante (allegato 1);
- a seguito dell'interdizione all'accesso ai locali del DAGRI siti in Via delle Cascine, 7 (Firenze), il settore della Microbiologia Agraria non dispone di una officina attrezzata necessaria per la costruzione di prototipi di fotobioreattori che costituiscono parte importante delle ricerche condotte dal settore.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI TIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le parti

Il presente documento viene stipulato fra Fotosintetica & Microbiologica S.r.l. e l'Università degli Studi di Firenze per l'utilizzo dei laboratori di nuova costruzione siti in via Morettini n° 7, Polo Scientifico di Sesto Fiorentino, 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Art. 2

Obblighi delle parti

- a) F&M s'impegna a mettere a disposizione esclusiva di UNIFI il 50% dei propri laboratori, pari a m² 218,5 per sopperire ai problemi di sovraffollamento dei laboratori didattici universitari descritti in premessa.
- b) F&M inoltre consente l'accesso nella porzione di laboratori non messi a disposizione di UNIFI al personale universitario coinvolto nello svolgimento di ricerche sia di interesse comune che di interesse specifico di UNIFI.
- c) A fronte dell'utilizzo dei suddetti locali attrezzati l'Università si impegna a versare a F&M, annualmente dietro presentazione di fattura, la somma di €12.455,00, a titolo di ristoro.
Tale ammontare è soggetto ad aggiornamento annuale in relazione alla variazione, accertata dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente
- d) F&M si fa carico interamente delle utenze relative a energia elettrica, acqua potabile, telefonia impegnandosi a far installare presso i propri locali contatori a defalco.
- e) F&M inoltre si impegna a rimborsare pro-quota all'Università le spese da questa sostenute, relative allo smaltimento dei rifiuti (ordinari e speciali), alla sorveglianza, alle

pulizie, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e termoidraulici.

Sia nel caso di ricerche di interesse comune che di interesse specifico di UNIFI, F&M ed i docenti interessati di UNIFI valuteranno la fattibilità del programma di lavoro (tempistiche per lo svolgimento delle ricerche, adeguatezza dei locali, necessità di personale tecnico e ripartizione di eventuali costi aggiuntivi), che comunque richiederà approvazione da entrambe le parti.

Art. 3

Sicurezza, responsabilità, riservatezza, proprietà intellettuale.

F&M provvederà a fornire all'Università degli Studi di Firenze dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale UNIFI si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. L'Università degli Studi di Firenze a sua volta è tenuta ad informare F&M sui rischi specifici propri introdotti con l'attività del proprio personale.

I responsabili delle attività di F&M e di UNIFI attraverso i rispettivi RSPP dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze e, in caso di sussistenza, provvedere all'elaborazione di un adeguato piano per l'eliminazione o, ove ciò non sia possibile, riduzione al minimo dei suddetti rischi.

Il personale dell'Università degli Studi di Firenze è tenuto ad uniformarsi alle norme/misure comportamentali e di sicurezza in vigore nei luoghi di lavoro di F&M nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato

Sarà cura di ciascuna delle parti informare e formare il proprio personale sui rischi specifici prima dell'inizio delle attività e fornire i necessari DPI.

È responsabilità di ciascuna delle parti provvedere alla copertura assicurativa (Infortuni INAIL e RCT), idoneità sanitaria alla mansione e di quanto richiesto ai fini di legge per il proprio personale.

F&M s'impegna a garantire a UNIFI i diritti di pubblicazione dei risultati ottenuti nelle modalità concordate tra le parti.

Al personale UNIFI ospitato è richiesto il rispetto degli obblighi di non concorrenza e riservatezza.

Art. 4

Frequenza personale UNIFI

F&M si impegna ad accogliere presso le sue strutture (laboratorio e area sperimentale) personale UNIFI strutturato e non strutturato (assegnisti, borsisti e dottorandi) per lo svolgimento di ricerche su microrganismi fotosintetici. Al personale UNIFI verrà richiesta la sottoscrizione di un apposito modulo di frequenza in cui sono specificati gli obiettivi della ricerca, gli obblighi del frequentante e gli obblighi di F&M per garantire il rispetto delle normative di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e riservatezza sulle informazioni acquisite durante la frequenza, come da modello impiegato nell'ambito all'accordo DAGRI -F&M (allegato 1).

Art.5

Durata

Il presente accordo è valido per una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Firenze li __/__/____

Università degli Studi di Firenze

Fotosintetica & Microbiologica S.r.l.

Allegato 1

Frequenza ex accordo di collaborazione tra FOTOSINTETICA & MICROBIOLOGICA S.R.L. (F&M) e il DISPAA (ora DAGRI) prot.574 del 31/10/2012 e ai sensi della nota attuativa prot.86252 del 13/5/2019

Nome e Cognome del frequentante:

Nato a:..... il

Codice fiscale:

Telefono:

E-mail:

Ruolo di appartenenza..... (specificare se strutturato, assegnista, borsista etc)

Data di iniziodata di fine

Giorni e orari di frequenza

Tutor assegnato dalla struttura ospitante (F&M):

Tutor universitario (per dottorandi)

Responsabile Scientifico (per assegnisti o borsisti)

OBIETTIVI DELLA FREQUENZA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA RICERCA

Dettagliare di seguito

OBBLIGHI DEL FREQUENTANTE

- svolgere le attività previste dal progetto di ricerca e seguire le indicazioni del tutor nominato da F&M;
- osservare gli orari concordati, rispettare l'ambiente di lavoro e coordinare le attività con le esigenze dell'attività di F&M;
- seguire le indicazioni del tutor nominato da F&M e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la massima riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento della frequenza;
- redigere, ove richiesto, una relazione sull'attività svolta;
- rispettare i precetti del Codice di deontologia professionale. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla Commissione disciplinare dell'Università e all'Ordine Professionale competente.

OBBLIGHI DI F&M

- assegnare a un dipendente in servizio presso F&M il ruolo di "tutor" del frequentante;
- seguire tramite il tutor lo svolgimento dell'attività del frequentante;
- assicurare le misure di tutela ed il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fornire al frequentante l'informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;
- garantire al frequentante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente.

INFORMATIVA AI SENSI DEL Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR

Il frequentante è informato che il trattamento dei suoi dati personali, compresi quelli raccolti attraverso la compilazione *della presente scheda* attuativa, è effettuato per le finalità connesse alla attuazione dell'accordo di collaborazione in epigrafe. In tale ambito, il conferimento dei dati da parte del frequentante è obbligatorio per consentire lo svolgimento di attività di carattere amministrativo, fiscale, assicurativo, previdenziale, assistenziale, sanitario e di sicurezza e igiene sul lavoro.

AVVERTENZE

I rapporti che F&M intrattiene con i frequentanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.

Per F&M (rappresentante legale) _____ (Luogo e data)

Per F&M (il tutor) _____ (Luogo e data)

Il Frequentante _____ (Luogo e data)

Per DAGRI (il Direttore) _____ (Luogo e data)

Il Tutor del Dottorando* _____ (Luogo e data)
* (per dottorandi)

Il Responsabile scientifico * _____ (Luogo e data)
* (per assegnisti e borsisti)

**CONVENZIONE PER IL RINNOVO DEL CENTRO
INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI SISTEMI INTEGRATI PER
L'AMBIENTE MARINO (ISME)**

TRA

L'Università degli studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof., debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

E

✓ L'Università degli studi di Pisa, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.03.2019.

✓ L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

✓ L'Università del Salento, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

✓ L'Università Politecnica delle Marche, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

✓ L'Università degli studi di Firenze rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

✓ L'Università degli studi di Bologna Alma Mater Studiorum rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

✓ L'Università degli studi della Calabria rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

✓ L'Università degli studi di Roma La Sapienza rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del

PREMESSO CHE

Le Università di Genova e di Pisa hanno stipulato in data 9 Febbraio 1999 una convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino (ISME) - nel seguito indicato con il termine "Centro", ai sensi dell'art. 30 del previgente Statuto dell'Università degli Studi di Genova, al fine di collaborare nella ricerca scientifica relativa allo studio di sistemi innovativi per applicazioni in ambito marino, nonché per la unitaria gestione di strumenti e apparecchiature utilizzabili dalle Università contraenti;

le Università di Genova e Pisa, con le adesioni delle Università di Trieste, Verona e Università Politecnica delle Marche hanno stipulato in data 10 Gennaio 2005 la convenzione di rinnovo del Centro, con scadenza 8 febbraio 2009;

le Università del Salento (già Università degli Studi di Lecce) e di Cassino hanno aderito alla convenzione in data 1/12/2009 con atto aggiuntivo stipulato in data 1 dicembre 2009.

Le succitate Università hanno stipulato una convenzione di rinnovo per il periodo 9 febbraio 2009 - 8 febbraio 2014 e successivamente un rinnovo per il periodo 9 febbraio 2014 – 8 febbraio 2019.

Le Università degli studi di Bologna Alma Mater, della Calabria e di Roma La Sapienza hanno aderito alla convenzione con atto aggiuntivo stipulato in data 10.12.2018.

Vista la delibera del Consiglio Scientifico ISME in data 17 gennaio 2019 inerente alla proposta di rinnovo del Centro per il periodo 9 febbraio 2019 – 8 febbraio 2028 (9 anni). Considerato che permane l'interesse delle Università suddette a collaborare nella ricerca scientifica inerente l'ambiente marino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 11.7.1980, n. 382 e dello Statuto dell'Università degli studi di Genova, sede amministrativa del Centro, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Rinnovo

Tra le Università indicate in epigrafe è rinnovato tramite la presente convenzione il Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l'Ambiente Marino (ISME), nel seguito indicato col termine di Centro, regolato dai seguenti articoli.

Sono promotori del Centro e suoi aderenti docenti delle Università convenzionate riportati nell'allegato A.

Art. 2 – Finalità del Centro

Il Centro ha esclusive finalità di ricerca e di collaborazione scientifica nel campo dell'ingegneria dei sistemi e robotica applicata all' ambiente marino. In particolare, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, il Centro:

- a) coordina, promuove e sostiene iniziative di ricerca scientifica in tutte le applicazioni dell'ingegneria dei sistemi e robotica che riguardino le problematiche e le applicazioni marine; ciò include lo studio, il progetto, il test e l'applicazione di sistemi, sottosistemi e componenti;

- b) promuove il dibattito scientifico e le relative pubblicazioni, e offre adeguato supporto alla didattica in materia;
- c) opera e mette a disposizione degli aderenti al Centro competenze e attrezzature (presso le varie sedi) anche nel quadro delle collaborazioni di cui alla lettera a);
- d) stimola iniziative di collaborazione interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con organismi di ricerca nazionali e internazionali, con unità operative di ricerca istituite presso enti pubblici e privati;
- e) organizza corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e formazione, convegni di studio e iniziative di divulgazione scientifica nei suddetti ambiti disciplinari, nel rispetto della normativa vigente;
- f) istituisce premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore;
- g) favorisce il trasferimento tecnologico verso le imprese, attraverso l'elaborazione di progetti di ricerca e sviluppo congiunti e mediante appositi contratti.

Art. 3 - Sede del Centro

1. Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso l'Università degli studi di Genova – Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi (DIBRIS), che si è reso a ciò disponibile, cui afferiscono professori e ricercatori aderenti al Centro. Il DIBRIS supporta la gestione amministrativa e contabile del Centro con le risorse umane e strumentali in dotazione.
2. La sede amministrativa può essere variata con decisione del Consiglio Scientifico da formalizzarsi con Atto Aggiuntivo delle Università convenzionate.
3. Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Consiglio Scientifico, avvalendosi a tale scopo delle

attrezzature e del personale dei Dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

4. Il Rettore dell'Università degli Studi di Genova, sede amministrativa del Centro, ha la rappresentanza legale del Centro per gli atti inibiti al Direttore del Centro, nei limiti di quanto disposto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo genovese.

Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaboratori. Adesioni e ritiri

1. Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento cui afferiscono. La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

2. L'eventuale collaborazione di personale universitario tecnico- amministrativo, di assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca, necessaria allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta dal Consiglio Scientifico, acquisito il consenso dell'interessato e previa delibera favorevole della struttura di appartenenza del personale stesso.

3. Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio Scientifico, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, ricercatori, docenti e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private, nel rispetto della vigente normativa.

4. Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale esterno alle Università convenzionate, il Direttore è tenuto a far contrarre idonee polizze assicurative, secondo quanto previsto dall'art. 19.

5. I professori e ricercatori che non intendono più aderire al Centro presentano al Direttore, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), dichiarazione di ritiro dell'adesione. Il Direttore sottopone la richiesta al Consiglio Scientifico per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente.

Qualora il ritiro dell'adesione di un professore o ricercatore, unico aderente di un Ateneo, comporti il recesso dell'Ateneo stesso, si applica l'art. 13 commi 3 e 4 della presente convenzione.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore

Art. 6 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

2. Il Consiglio Scientifico è composto da n. 2 (DUE) rappresentanti per ciascuna Università convenzionata, di cui uno con funzioni di responsabile della locale sezione scientifica, nominati dai Rettori su proposta dei rispettivi aderenti e al loro interno.

3. Il Consiglio Scientifico resta in carica per un triennio. Il mandato dei suoi membri è rinnovabile.

4. Il Consiglio Scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge al proprio interno il Direttore,
- b) approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del

Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;

c) approva la relazione annuale sulle attività svolte, predisposta dal Direttore sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca;

d) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile. Autorizza le spese eccedenti il limite del potere ordinatorio di spesa del direttore generale dell'Università degli studi di Genova, svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo le eventuali disposizioni di dettaglio del consiglio del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;

e) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli studi di Genova, le richieste di finanziamento, gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti, approvati in sede di adesione alla presente convenzione, nonché le modifiche a tali accordi.

f) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

- g) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;
- h) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;
- i) approva la proposta di rinnovo del Centro per il l'ottennio successivo da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- l) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;
- m) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria di norma ogni 12 (dodici) mesi. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Scientifico.

6. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (CINQUE) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Scientifico può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

7. Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del Consiglio Scientifico, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

9. Il responsabile amministrativo del dipartimento di supporto amministrativo contabile svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

10. È facoltà del Direttore indire una riunione estesa a tutti i professori e ai ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Art. 7 - Il Direttore

1. Il Direttore del Centro rappresenta il Centro.

2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.

3. Il Direttore dura in carica un triennio rinnovabile.

4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.

5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) fermo restando quanto disposto all'art. 6, comma 9, all'inizio del proprio mandato, può nominare, di concerto con il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile, anche sentito il suo responsabile amministrativo, tra il relativo personale amministrativo, il segretario verbalizzante, il quale mantiene tale incarico per almeno un

anno. In caso di assenza del segretario verbalizzante, il Presidente affida lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante a un componente del Consiglio Scientifico limitatamente alla seduta di cui trattasi. Il responsabile amministrativo partecipa secondo la sua disponibilità o tramite un suo delegato, alle riunioni del Consiglio Scientifico.

- b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) vigila sull'osservanza della convenzione e della normativa vigente;
- c) sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico il programma triennale di sviluppo, il piano annuale di attività, i documenti contabili correlati alla programmazione e la relazione scientifica consuntiva annuale del Centro;
- d) svolge i compiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, e stipula, insieme al responsabile scientifico, i contratti attivi;
- e) garantisce agli aderenti e ai collaboratori la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del centro;
- f) nomina il vicedirettore all'interno dei rappresentanti del Consiglio Scientifico aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- g) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente.

Art. 8 – Sezioni scientifiche

1. Presso ogni Ateneo convenzionato opera una sezione scientifica del Centro cui è preposto un docente responsabile, scelto tra gli aderenti al Centro. Il responsabile, designato dal relativo Rettore, su proposta dei componenti della sezione stessa, sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca della sezione nell'ambito dei

programmi del Centro e riferisce in merito agli organi del Centro, quale rappresentante della propria Università.

2. Il responsabile della sezione scientifica è responsabile per i beni inventariabili acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso che siano allocati presso la sezione scientifica dell'Ateneo aderente alla presente convenzione, in solido con il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro.

Art. 9 - Gestione amministrativa e finanziamenti

1. Il Centro non ha autonomia amministrativa e gestionale e patrimoniale ed è privo di un proprio budget economico e degli investimenti. Il Centro ha autonomia negoziale. Esso non dispone di organico e non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario), opera mediante risorse finanziarie provenienti dallo svolgimento della propria attività, anche di fund raising e di valorizzazione e sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, attraverso la partecipazione – per il tramite dell'Università sede amministrativa - a spin off accademici e ad imprese ad elevato contenuto innovativo e tecnologico (startup) e, mediante finanziamenti erogati dalle Università convenzionate, dai Ministeri, dall'Unione Europea, da enti pubblici e privati sia nazionali che internazionali, finalizzati al raggiungimento dei propri obiettivi.

2. I finanziamenti assegnati al Centro in forma indivisa e relativi a iniziative comuni affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, secondo le disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della sede amministrativa.

3. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Scientifico del Centro, possono essere versati alle singole Università convenzionate e gestiti direttamente dalle stesse, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e sono

gestiti secondo le disposizioni dei relativi regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Le attività effettuate in virtù di contratti di ricerca e di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi sono di norma svolte secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo sede amministrativa del Centro. Per le quote di competenza delle sezioni delle sedi convenzionate si applica il Regolamento dell'Ateneo nel quale confluiscono.

5. La gestione amministrativo-contabile del Centro si riconduce, oltre che alle previsioni della n. 240/2010, del D. Lgs. 27.01.2012, n. 18 e degli altri decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e di stabilità e sostenibilità economiche. Eventuali deficit finanziari e perdite, nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di individuare la parte responsabile del deficit e/o perdita, sono ripartiti in parti uguali fra gli Atenei convenzionati. Qualora sia possibile individuare la sezione scientifica responsabile del deficit finanziario e/o della perdita sono imputati alla sezione scientifica medesima e gravano sull'Ateneo cui la sezione scientifica fa capo.

Art. 10 – Gestione patrimoniale

1. Il Centro non ha autonomia patrimoniale. I beni acquistati dal Centro o al medesimo concessi in uso sono inventariati presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati, a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali unitari tenuti dal Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro, secondo le disposizioni della legge n. 240/2010 e dei decreti legislativi attuativi in tema di contabilità economico-patrimoniale e bilancio unico, nonché del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Ateneo sede amministrativa.

2. Il consegnatario dei beni inventariabili presso il Dipartimento di supporto-amministrativo-contabile del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso la sezione scientifica di altro Ateneo, è responsabile, in solido con la suddetta figura, anche il responsabile della sezione scientifica locale dell'Ateneo convenzionato.

3. Annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile del Centro aggiorna i registri unitari dei beni inventariabili acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso, indicandone la posizione (sede di allocazione fisica dei beni).

4. In sede di scioglimento, anche anticipato, del Centro o di recesso di Atenei, il Consiglio Scientifico delibera la destinazione dei beni acquisiti dal Centro, tenendo conto delle esigenze della ricerca scientifica e della sede presso cui i singoli beni sono utilizzati. La deliberazione del Consiglio Scientifico di destinazione dei beni surroga le delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, salvo quanto previsto all'art. 15, comma 2.

Art. 11 – Obblighi informativi

Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Università degli Studi di Genova, il Dipartimento di supporto amministrativo-contabile, sede amministrativa del Centro, trasmette al Consiglio Scientifico del Centro un rapporto in forma abbreviata sulla relativa situazione economico-patrimoniale, corredato da una relazione sintetica sull'attività scientifica svolta dal Centro, predisposta dal relativo Direttore. Sarà cura del Consiglio Scientifico, tramite i suoi rappresentanti, inoltrare la predetta documentazione agli Atenei Convenzionati.

Art. 12 – Valutazione periodica

1. L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini di valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.
2. Il Centro può essere soggetto a una valutazione periodica interna, di natura scientifica ed economica, da parte degli Atenei convenzionati, per il tramite dei relativi presidi di qualità e nuclei di valutazione, anche con revisori esterni, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 13 - Durata, recesso e rinnovo

1. La presente convenzione è stipulata in forma elettronica con firma digitale o elettronica avanzata/qualificata ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data del 9 febbraio 2019 (giorno successivo alla scadenza della precedente convenzione) e ha validità di 9 (nove) anni, fino all'8 febbraio 2028; è rinnovabile con accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi accademici, previa valutazione dell'attività scientifica svolta dal Centro nel quinquennio, su proposta del Consiglio Scientifico.
2. Ciascuna Università contraente può recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata (PEC) almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
3. L'Università recedente è comunque responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Centro e verso terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di recesso.

4. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Consiglio Scientifico. Il recesso ha comunque efficacia dalla data di avvenuto assolvimento delle obbligazioni in corso di cui al comma 3.

5. In caso di recesso, le attrezzature del Centro acquisite con risorse provenienti da più Atenei convenzionati o da enti non aderenti alla convenzione ed eventuali fondi residui saranno attribuiti secondo la deliberazione del Consiglio Scientifico che surroga le deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati.

Art. 14 - Scioglimento del Centro

1. Il Centro si scioglie:

- a) per scadenza del termine della convenzione;
- b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato dal Consiglio Scientifico;
- c) anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico;
- d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
- e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

2. Lo scioglimento anticipato per le cause di cui alle lettere b), c) ed e) è deliberato dagli organi di governo degli Atenei convenzionati, su proposta del Consiglio Scientifico del Centro, approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera d) è accertato unilateralmente dall'Ateneo sede amministrativa e formalizzato con deliberazione dei relativi organi di governo e successivo provvedimento del relativo Rettore.

Lo scioglimento anticipato per la causa di cui alla lettera e) può essere, altresì, disposto unilateralmente, previa verifica della sussistenza dei presupposti, con deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa e successivo provvedimento del relativo rettore.

3. Nessun nuovo impegno o nuovo contratto potrà essere assunto dopo la proposta del Consiglio Scientifico di scioglimento del Centro o dopo la delibera degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa che ha accertato e formalizzato oppure disposto lo scioglimento del Centro e l'avvio della relativa liquidazione. Nel periodo di liquidazione sono esclusivamente portate a termine le obbligazioni e le pendenze in corso, disposti il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali e il passaggio delle consegne.

4. Al verificarsi della causa di scioglimento naturale o anticipato del Centro il Direttore e il responsabile amministrativo del Centro rimettono tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale della sede amministrativa i risultati della gestione scientifica e amministrativo-contabile del Centro. In presenza di obbligazioni o pendenze in corso, esse sono adempiute e portate a termine o ne è definito l'eventuale trasferimento ad altra struttura, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

5. In caso di scioglimento anticipato, entro sei mesi dalle deliberazioni degli organi di governo degli Atenei convenzionati o dalla data indicata nel decreto rettorale di scioglimento anticipato del Centro di cui al comma 2, salvo diverso termine disposto dal provvedimento, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione scientifica, tecnica e amministrativa.

6. Qualora impegni o contratti verso terzi comportino l'esigenza di concludere la liquidazione in un termine superiore rispetto a quello di cui al comma 5, il Consiglio Scientifico indica le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto

mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile, con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 15 – Destinazione dei beni in seguito a scioglimento.

1. In caso di scioglimento del Centro i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati alla struttura concedente.
2. I beni acquisiti dal Centro sono ripartiti fra le Università convenzionale, con deliberazione del Consiglio Scientifico, che surroga le delibere degli Atenei convenzionati o, in sua assenza, con delibere degli organi di governo degli Atenei convenzionati, oppure, ove ricorra il caso, con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati, tenuto conto delle esigenze della ricerca scientifica degli Atenei convenzionati.
3. Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro sono ripartite fra le Università aderenti, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del Consiglio Scientifico, o, in sua assenza, con le modalità previste dal comma 2, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

Art. 16 - Diritti di proprietà intellettuale

1. Per quanto concerne la proprietà intellettuale sviluppata all'interno del Centro, il Direttore si rifà alla normativa in materia sia per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche sia per la proprietà intellettuale che dovesse scaturire grazie a progetti di ricerca implementati all'interno del Centro stesso, dando risalto agli Atenei, ciascuno per la parte di partecipazione alla produzione della proprietà intellettuale di cui al presente articolo.
2. Per la protezione formale dei derivati della proprietà intellettuale, il Consiglio Scientifico valuta l'opportunità di deposito dei brevetti, su proposta non vincolante del Direttore, che interviene solo nei casi di disaccordo fra i docenti che hanno contribuito

alla produzione che si vuole andare a proteggere, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie e agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascun Ateneo aderente. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi che riguarderanno anche lo sfruttamento della proprietà intellettuale protetta.

Art. 17 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

2. L'eventuale divulgazione dei dati di cui al comma 1 può avvenire solo previo accordo scritto con il Direttore del Centro, con l'obbligo di citare la provenienza delle informazioni e l'eventuale progetto di ricerca all'interno del quale è scaturita l'informazione.

Art. 18 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che

svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Art. 19 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso le sezioni scientifiche del Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università contraente, per quanto di propria competenza, si impegna, altresì, a integrare le coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente convenzione nel corso di durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 22 – Modifiche alla convenzione

Le modifiche alla presente convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Scientifico e approvate dagli organi di governo delle Università convenzionate. Esse sono formalizzate in appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 23 – Norme transitorie

1. Entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione gli aderenti al Centro propongono ai rettori degli Atenei di appartenenza, secondo quanto previsto all'articolo 6, i nominativi delle rispettive rappresentanze nel Consiglio Scientifico, per la relativa nomina.
2. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione sono costituiti gli organi del Centro.
3. In attesa dell'insediamento degli organi previsti dalla presente convenzione, operano, in regime transitorio di proroga, gli organi in carica alla data di scadenza della precedente convenzione.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia e ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 25 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in un unico originale, si compone di n. fogli e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro....., verrà assolta dall'Università sede amministrativa

in modo virtuale - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle entrate - Ufficio territoriale di Genova 1 n°0216718 - 29-12-2016 – la quale provvederà al pagamento e deterrà l'originale.

1022. 7

Esercizio

Unità analitica di budget

UA di Contesto

Tutte le UA

Ua selezionate

Con sottunità

Voce COAN

Livelli superiori

Livello

Periodo

Tipo dimensione analitica

Dimensione Analitica

Con sotto dimensioni analitiche

Escludi Progetto

Progetto

Descrizione

Voce COAN

- CO.05.01.01.02.01.01 Proventi per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attivita' commerciale
- CO.05.01.01.04.02.01 Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi : con il MIUR
- CO.05.01.01.04.02.03 Finanziamenti per ricerca da bandi competitivi: con Unione Europea
- CO.05.01.02.01.02.20 Contributi correnti da altre Universita'
- CO.05.01.02.02.01.01 Contributi e contratti di ricerca NON da bandi competitivi: da MIUR

CO.05.01.02.02.02.01	Contributi e contratti di ricerca NON da bandi competitivi: da parte dell'Unione Europea
CO.05.01.04.01.03.15	Proventi interdepartimentali diversi
CO.05.01.04.01.04.01	Recuperi e rimborsi
CO.05.05.01.01.01.02	Risconto proventi da ricerche con finanziamenti competitivi
CO.01.02.02.01.01.01	Impianti e attrezzature
CO.01.02.02.01.01.03	Attrezzature informatiche
CO.01.02.07.01.01.02	ALTRI BENI MOBILI INFERIORI A 516,46 €
CO.04.01.01.03.05.03	Missioni per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica
CO.04.01.01.03.05.10	Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica
CO.04.01.01.04.01.01	Materiale di consumo per laboratorio
CO.04.01.01.06.01.11	Trasferimenti a Enti di ricerca partner di progetti coordinati
CO.04.01.01.06.01.15	Trasferimenti ad altre Universita' partner di progetti coordinati
CO.04.01.01.06.01.22	Trasferimenti a imprese private partner di progetti coordinati
CO.04.01.01.07.02.02	Formazione post lauream
CO.04.01.01.07.02.04	Progetti di ricerca nazionali
CO.04.01.01.07.02.05	Progetti di ricerca finanziati dalla UE
CO.04.01.01.07.02.09	Progetti di ricerca finanziati da privati
CO.04.01.01.07.02.10	Progetti per contratti di ricerca consulenza e convenzioni in attività commerciale
CO.04.01.01.07.02.12	Altri progetti di ricerca autofinanziati
CO.04.01.02.01.06.06	Missioni personale tecnico amministrativo
CO.04.01.02.02.01.01	Benzina e gasolio per autotrazione
CO.04.01.02.02.01.03	Cancelleria e altro materiale di consumo
CO.04.01.02.02.01.04	Acquisto beni strumentali spesi nell'anno non soggetti ad inventario
CO.04.01.02.05.01.04	Publicita' istituzionale (informazione e divulgazione delle attivita' istituzionali)
CO.04.01.02.05.01.08	spese per organizzazione manifestazioni e convegni
CO.04.01.02.05.01.10	Premi di assicurazione
CO.04.01.02.05.01.11	Spese per spedizioni
CO.04.01.02.05.01.17	Altre spese per servizi
CO.04.01.02.07.01.03	Utenze e canoni per reti di trasmissione
CO.04.01.02.09.01.02	Imposta di registro
CO.04.01.02.10.02.16	Quote associative
CO.04.01.03.08.01.01	ammortamento Impianti e attrezzature
CO.04.01.03.08.01.02	ammortamentoMacchinari ed attrezzature tecnico scientifiche
CO.04.01.03.08.01.03	ammortamento Attrezzature informatiche
CO.04.01.03.11.01.02	ammortamento altri beni mobili inferiori a 516 euro
CO.04.01.05.01.01.06	Oneri interdepartimentali per Assegnisti

CO.04.01.05.01.01.07 Oneri interdipartimentali per Quota corrispettivo al personale per att. c/terzi e Fondo comune di Ateneo

CO.04.01.05.01.01.15 Oneri interdipartimentali diversi

2018

U.A.A. - 170011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

U.A.A.DIP.DIBRIS - 100023 - Dipartimento di Informatica, bioingegneria,
robotica e ingegneria dei sistemi

No

U.A.A.DIP.DIBRIS.CIRSIAM - Centro interuniversitario di ricerca di
sistemi integrati per l'ambiente marino

No

Tutte

No

6 - Livello Budget

01/01/2018 - 31/12/2018

D - Dimensione Analitica

Tutte

Si

No

Tutti

Previsione definitiva

Totale Scritture

0,00	117.042,83
0,00	10.000,00
0,00	459.103,33
0,00	5.000,00
0,00	31.903,78

0,00	4.817,55
0,00	0,00
0,00	2.519,50
0,00	9.132,66
0,00	31.627,04
0,00	5.031,89
0,00	331,11
0,00	23.102,92
0,00	175,00
0,00	1.256,36
0,00	180.769,52
0,00	200.162,66
0,00	148.989,93
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	366,46
0,00	139,65
0,00	416,16
0,00	20.971,90
0,00	27.242,60
0,00	4.144,20
0,00	699,66
0,00	2.725,00
0,00	42.514,91
0,00	1.919,36
0,00	0,00
0,00	329,61
0,00	3.214,05
0,00	184,14
0,00	3.461,17
0,00	331,11
0,00	66.650,00

0,00
0,00

35.724,97
2.971,35

STATUTO dell'Associazione UNISCAPE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, principi

1. UNISCAPE è una libera Associazione costituita come Rete Europea di Università dedicata agli studi sul paesaggio, secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, con la qualifica di ente non commerciale di tipo associativo.
2. UNISCAPE ha come principi fondatori: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, e quanto altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica sopracitata. UNISCAPE non svolge in via esclusiva o principale l'attività commerciale.

Art. 2 - Scopo

1. Scopo dell'Associazione è favorire la cooperazione universitaria in materia di paesaggio, con riferimento ai principi e valori sanciti nella Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) - *trattato internazionale adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19.07.2000 e aperto alla firma dei Paesi Membri del Consiglio a Firenze, il 20.10.2000.*
2. Nel quadro della suddetta cooperazione, un'attenzione specifica è rivolta agli Articoli 5, 6 e 8 della CEP
3. Per realizzare il proprio scopo, UNISCAPE assume tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con il presente Statuto e la normativa vigente.

Art. 3 - Membri e Osservatori

1. I Membri di UNISCAPE comprendono:
 - a. università pubbliche o private legalmente riconosciute o parte di esse, nonché aggregazioni di Università o parte di queste, istituite nel territorio di uno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa.
 - b. istituzioni e società scientifiche comparabili a università aventi nel giudizio dell'Assemblea Generale di UNISCAPE, sia una dimostrabile attività di ricerca scientifica che una funzione di educazione superiore, da confermare ogni quattro anni regolarmente istituite nel territorio di uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
 - c. Fondazioni che promuovono chiaramente la ricerca scientifica e l'educazione superiore in materia di paesaggio, nel giudizio dell'Assemblea Generale di UNISCAPE, da confermare ogni quattro anni. regolarmente istituite nel territorio di uno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
2. Le domande di adesione a UNISCAPE devono essere:
 - a. sottoscritte dai soggetti abilitati degli aventi diritto;

- b. esplicitamente attestare la volontà dell'ente interessato di accettare l'insieme delle disposizioni del presente Statuto;
 - c. essere indirizzate in forma scritta al Presidente di UNISCAPE.
3. Ad ogni Membro è attribuito un voto, indipendentemente dal numero dei suoi rappresentanti. La somma dei voti espressi dai rappresentanti dei Membri che sono parti di una stessa Università (o di una stessa aggregazione di Università) che non aderisce in quanto tale, è uguale a uno.
 4. Sono Osservatori di UNISCAPE le università pubbliche e private legalmente riconosciute. Possono altresì essere ammessi come Osservatori i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità descritte nell'Art.3, paragrafo 2(c).
 5. La qualità di Membro e quella di Osservatore si perde:
 - a. per dimissione;
 - b. per esclusione, per avere compiuto atti che hanno provocato un danno morale o materiale ad UNISCAPE;
 - c. nel caso dei Membri, per il non pagamento della quota associativa.

Art. 4 - Sedi

1. La sede legale e operativa di UNISCAPE è ospitata dall'Università degli Studi di Firenze.
2. L'apertura di eventuali altre sedi, succursali, uffici, ecc. e il trasferimento delle sedi esistenti, è deciso dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Esecutivo, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto.

Art.5 - Durata, quota associativa

1. UNISCAPE è costituita per una durata di tempo indefinita.
2. La quota associativa annuale per tutti i Membri è fissata in euro 1.000,00 (mille/00).
3. Nel caso in cui abbiano aderito ad UNISCAPE più parti di una stessa Università (o di una stessa aggregazione di Università) che non aderisce in quanto tale, la quota associativa annuale di cui al punto 2 dovrà essere suddivisa in eguale misura tra le parti sopra citate.
4. La quota annuale deve essere corrisposta entro il 30 giugno ogni anno. Il mancato pagamento entro il 31 dicembre, dopo due solleciti, comporterà l'esclusione dai Membri dal 1 gennaio dell'anno seguente. In tali circostanze, rimane la responsabilità per la quota associativa non corrisposta che deve comunque essere pagata.

Art. 6 Attività

1. UNISCAPE si propone di favorire la cooperazione tra i propri Membri per quanto riguarda le attività di ricerca scientifica e le attività didattiche con riferimento ai principi e agli obiettivi espressi dalla CEP.

2. Nell'ambito della ricerca, UNISCAPE promuove attività di studio e sperimentazione che riguardino i paesaggi, la loro evoluzione e le loro trasformazioni. A questo proposito, il principale riferimento è costituito dalle disposizioni contenute all'Articolo 5 e all'Articolo 6 della CEP.
3. Rispetto alla didattica, UNISCAPE promuove processi formativi che consentano di costruire competenze in grado di contribuire all'attuazione dei principi e degli obiettivi della CEP.
4. Più in generale, UNISCAPE favorisce l'approfondimento e la sensibilizzazione rispetto ai principi e agli obiettivi della CEP. In tale prospettiva, conformemente all'Articolo 8 della CEP, UNISCAPE incoraggia e supporta i propri Membri:
5.
 - a) a prestarsi reciprocamente assistenza dal punto di vista tecnico e scientifico tramite la raccolta e lo scambio di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggio;
 - b) a favorire lo scambio di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e l'informazione;
 - c) a scambiarsi informazioni su tutte le questioni trattate nelle disposizioni della CEP.

Art. 7 - Organi di UNISCAPE

1. Gli organi di UNISCAPE sono:
 - a. l'Assemblea Generale;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente.

Art.8 – L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale rappresenta l'organo decisionale di UNISCAPE. E' costituita da rappresentanti designati dai Membri. Gli Osservatori partecipano alle riunioni dell'Assemblea Generale senza diritto di voto.
2. L'Assemblea Generale elegge tra i suoi componenti il Presidente di UNISCAPE e due vice-Presidenti, per un mandato di quattro anni. Tale mandato è rinnovabile per una volta in continuità. La presidenza dell'Assemblea Generale spetta al Presidente oppure, in sua assenza, a uno dei due vice-Presidenti.
3. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria presso la sede associativa o in altro luogo, purchè in uno Stato membro dell'Unione Europea:
 - a. una volta l'anno su convocazione scritta del Presidente;
 - b. ogni volta che l'interesse di UNISCAPE lo richieda, su richiesta scritta del Presidente, o di un terzo dei suoi membri o del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea Generale:
 - a. approva il Programma annuale di attività ;
 - b. nomina i rappresentanti del Consiglio Direttivo;
 - c. decide dell'apertura e avviamento di altre sedi, succursali e uffici, e del trasferimento delle sedi esistenti;

- d. approva i regolamenti interni e i documenti di bilancio;
 - e. nomina un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, al di fuori degli organi di UNISCAPE;
 - f. ratifica o respinge le deliberazioni del Consiglio direttivo in merito all'adesione di Membri e Osservatori;
 - g. decide dell'esclusione dei Membri e Osservatori, conformemente all'Articolo 3.5 del presente Statuto
 - h. decide sulle questioni relative ai finanziamenti.
5. Tramite regolamento interno, nel rispetto della normativa vigente, l'Assemblea Generale fissa le regole che riguardano lo svolgimento delle riunioni degli organi di UNISCAPE non previste dal presente Statuto.
6. L'Assemblea Generale si riunisce in sessione straordinaria su convocazione scritta del Presidente, per richiesta scritta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Membri, entro due mesi dalla richiesta per i seguenti motivi:
- a. approvazione di eventuali modifiche di statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
 - b. pronuncia riguardante lo scioglimento di UNISCAPE;
 - c. pronuncia su ogni altra questione proposta dal soggetto che ha promosso la sua convocazione.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento di UNISCAPE.

2. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dai vice-Presidenti e da otto rappresentanti designati ogni tre anni dall'Assemblea Generale al suo interno; il loro mandato è rinnovabile per una volta in maniera continuativa. Gli Osservatori non sono ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e quando necessario su convocazione scritta del Presidente di UNISCAPE o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti.
4. Il luogo e la data delle riunioni del Consiglio Direttivo sono decisi di volta in volta dallo stesso Consiglio Direttivo, tenendo conto dei temi discussi e della disponibilità logistica della/e sede/i di UNISCAPE.

5. In assenza del Presidente di UNISCAPE, il Consiglio direttivo è presieduto da uno dei vice-Presidenti. Nel caso in cui, nel quadro delle procedure di decisione, non sia possibile ottenere la maggioranza dei voti espressi, al voto della persona che assume la presidenza è attribuito valore doppio.
6. Il Consiglio Direttivo:
 - a. delibera sulle domande dei soggetti che hanno richiesto di divenire Membri o Osservatori di UNISCAPE;

- b. predisporre il Programma annuale di attività
- c. formula proposte in vista dell'approvazione di regolamenti interni, dei documenti di bilancio e per l'eventuale modifica dello Statuto;
- d. nomina il Direttore di UNISCAPE.

7. Il Direttore di UNISCAPE:

- a. è nominato tra i membri del Consiglio direttivo oppure, all'esterno, tra soggetti che dispongono di competenze specifiche e comprovate, anche di carattere linguistico, nel settore di attività di UNISCAPE;
- b. partecipa, con diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Generale and del Consiglio Direttivo.
- b. assicura il coordinamento delle attività di UNISCAPE, ne espleta le attività di carattere amministrativo e, di concerto con il Presidente, cura il rispetto del presente Statuto e garantisce ai membri l'accesso alle informazioni relative alle convocazioni e alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 9bis - Il Comitato di gestione

- 1. La gestione ordinaria del Consiglio Direttivo è assunta dal Comitato di gestione, composto dal Presidente, dai due vice-Presidenti e dal Direttore. Il Comitato di gestione:
 - a. invita altri membri del Consiglio Direttivo a svolgere compiti specifici.
 - b. definisce la ripartizione nella gestione delle attività entro due mesi dalla riunione ordinaria dell'Assemblea Generale, da comunicare ai Membri di UNISCAPE;
 - c. è presieduto dal Presidente e riferisce al Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente di UNISCAPE:

- a. rappresenta legalmente l'Associazione;
- b. assume la responsabilità finanziaria dell'Associazione;
- c. delega compiti specifici al Comitato di gestione e al Consiglio Direttivo;
- d. propone la strategia e gli obiettivi generali durante il termine della sua presidenza, riferendone i risultati all'Assemblea Generale;
- e. promuove il coinvolgimento dei delegati delle università Membri di UNISCAPE nelle attività e nel funzionamento di UNISCAPE.

Art. 11 - Risorse e contabilità

- 1. Le risorse di UNISCAPE sono costituite da:
 - a. le quote versate dai Membri;
 - b. i contributi e le donazioni di istituzioni pubbliche e private;
 - c. i redditi relativi al proprio patrimonio;
 - d. di qualunque altra risorsa lecita e conforme alle disposizioni di questo statuto.
- 2. L'esercizio contabile di UNISCAPE decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere redatto con cadenza annuale e sottoposto all'Assemblea generale per l'approvazione.

3. Un regolamento interno determina le condizioni della gestione contabile conformemente ai principi normalmente ammessi sul piano locale, regionale, nazionale ed internazionale.
4. La contabilità è gestita dal Direttore di UNISCAPE e verificata dal Revisore legale dei conti. In vista dell'approvazione dei documenti di bilancio da parte dell'Assemblea generale, il Revisore legale dei conti deve preparare annualmente un rapporto scritto sulle sue operazioni di verifica.
5. UNISCAPE non distribuisce anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.12 - Responsabilità

1. Il patrimonio di UNISCAPE risponde di tutti gli impegni presi dall'associazione.

Art. 13 - Modifica dello Statuto

1. La modifica del presente statuto potrà essere decisa dall'Assemblea generale straordinaria conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea generale riunita in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri e possono riguardare solamente l'adozione o il rifiuto delle proposte di modifica formulate dal Consiglio direttivo o da un terzo dei Membri dell'Assemblea.

Art. 14 - Scioglimento

1. Lo scioglimento di UNISCAPE può essere deciso soltanto dall'Assemblea Generale riunita in sessione straordinaria conformemente a quanto stabilito dal presente statuto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea generale straordinaria designa uno o più commissari incaricati della liquidazione di UNISCAPE e ne determina i poteri.
3. L'attivo netto restante sarà attribuito obbligatoriamente a una o più organizzazioni non lucrative aventi scopi simili o fini di pubblica utilità che saranno designate dall'Assemblea generale riunita in sessione straordinaria, sentito il Revisore legale dei conti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Lo scioglimento di UNISCAPE non può in nessun caso arrecare pregiudizio a dei terzi. Qualsiasi impegno preso da UNISCAPE, qualsiasi contratto che leghi delle persone fisiche o giuridiche dovrà essere risolto nelle forme legali o regolamentari al momento dello scioglimento.

Art. 15 – Foro competente

1. La presente associazione è regolata dalla legge italiana.
2. Per qualunque controversia è competente il Foro di Firenze

CONVENZIONE QUADRO di COLLABORAZIONE

TRA

la Scuola Superiore Sant'Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento (nel seguito denominata "Scuola") con sede in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n. 33, 56127 - Codice fiscale n. 01320740580 Partita IVA 00985801000 - rappresentata, per la firma della presente Convenzione, dalla Rettrice, Prof.ssa Sabina Nuti, domiciliata per la carica presso la sede della Scuola,

E

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer (nel seguito denominato AOU Meyer) con sede in Viale Pieraccini 24 50139 Firenze - Tel. 055 56621 C.F./P.I. 02175680483, rappresentata, per la firma della presente Convenzione, dal Direttore Generale, Dott. Alberto Zanobini, domiciliato per la carica presso la sede della Azienda stessa,

E

l'Università' degli Studi di Firenze (di seguito denominato Università), con sede legale in Firenze P.zza San Marco n. 4, in persona del Rettore Prof. Luigi Dei, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

d'ora in poi anche "**Parte**" o "**Parti**"

PREMESSO CHE

- a) le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) in particolare, la Scuola Sant'Anna è qualificata quale Istituto universitario ad ordinamento speciale e l'art. 2 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che gli istituti universitari ad ordinamento speciale adottino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- c) lo Statuto della Scuola Sant'Anna, all'art. 7, prevede la possibilità di attivare collaborazioni, tramite contratti, accordi e convenzioni, nell'ambito delle finalità istituzionali della ricerca e della alta formazione;
- d) la Scuola è organizzata al suo interno, a decorrere dall'anno 2011, in sei Istituti di ricerca deputati alla programmazione e gestione delle attività di ricerca e formazione;
- e) l'AOU Meyer, in base alla Legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, è ente pubblico del servizio sanitario regionale e svolge attività di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le università toscane e le altre aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza nel servizio sanitario regionale;
- f) l'Università, ai sensi dell'art. 1 della L. 240/2010, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; opera, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica;
- g) l'Università degli Studi di Firenze, in quanto università generalista, svolge attività di ricerca in vari ambiti e, per quanto di riferimento del presente atto, dispone di elevate competenze professionali in ambito sanitario ed in ambito tecnologico;

- h) lo Statuto dell'Università di Firenze all'art. 1 comma 10 annovera tra i propri fini istituzionali la realizzazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione attraverso l'integrazione con il sistema sanitario;
- i) l'AOU Meyer, in quanto Azienda Ospedaliero Universitaria, e l'Università collaborano per la realizzazione dell'integrazione tra Servizio Sanitario Regionale e Sistema Universitario così come previsto dai protocolli di intesa regionali tra Regione Toscana e Università Toscane stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 517/99;
- l) tale collaborazione si concretizza nella possibilità di utilizzare reciprocamente strutture, attrezzature e competenze didattiche, scientifiche e cliniche, di realizzare progetti di ricerca congiunti e partecipare ad attività di alta formazione e di formazione continua, di costituire gruppi comuni di ricerca e/o predisporre richieste congiunte di finanziamento;
- m) le parti conducono peculiari attività di ricerca scientifica e tecnologica di interesse reciproco.

CONSIDERATO CHE

- le Istituzioni riconoscono che lo scambio di conoscenze, competenze e professionalità è di evidente utilità reciproca e contribuisce alla qualificazione, al potenziamento ed alla diversificazione delle attività proprie e specifiche delle Istituzioni;
- le Parti, in considerazione delle esperienze in essere, sono interessate a potenziare ulteriormente il rapporto di collaborazione e di integrazione delle rispettive competenze, anche al fine di sviluppare iniziative comuni nell'attività didattica, scientifica e tecnologica e di cooperare nei programmi di formazione e di alta formazione;
- le Parti riconoscono come prioritario l'interesse alla collaborazione già manifestato in precedenza in diversi ambiti, ma ritengono auspicabile la realizzazione di ulteriori ed adeguate collaborazioni derivanti da specifici programmi di attività.

PRESO ATTO CHE

- per "Personale della Scuola" si intende riferirsi al personale a tempo indeterminato o determinato; personale a contratto inclusi i collaboratori a progetto, e gli assegnisti di ricerca; borsisti, allievi ordinari, allievi perfezionandi e dottorandi Phd;
- per "Personale AOU Meyer" si intende riferirsi al personale a tempo indeterminato o determinato, personale a contratto inclusi i collaboratori a progetto, i borsisti, personale universitario in afferenza assistenziale;
- per "Personale UNIFI" si intende riferirsi al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo a tempo indeterminato o determinato, inclusi collaboratori a progetto, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti e studenti.

Tutto ciò premesso, facente parte integrante della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo I – Oggetto della Convenzione

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di collaborazione.

1.2 Le parti, nell'ambito dei fini e dei limiti formali e sostanziali previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a consolidare e sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione istituzionale secondo le modalità di cui alla presente Convenzione, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili negli ambiti delle attività di ricerca di comune e reciproco interesse.

1. la Scuola ha interesse a potersi avvalere delle strutture, delle attrezzature e delle competenze didattiche, scientifiche e cliniche della AOU Meyer per contribuire allo svolgimento della propria attività istituzionale di didattica e di ricerca, sia sperimentale che clinica.

1.4 L'AOU Meyer è interessata a sviluppare la collaborazione con la Scuola per realizzare progetti di ricerca congiunti e partecipare ad attività di alta formazione e di formazione continua che si avvalgano dell'integrazione delle diverse competenze scientifiche e professionali presenti presso i sopra citati enti;

1.5 L'Università e la Scuola si impegnano a organizzare e gestire, per quanto di propria competenza, le attività di formazione continua e di alta formazione congiuntamente programmate.

Art. 2 – Accordi operativi

2.1 La presente convenzione definisce la cornice di riferimento complessivo entro la quale potranno attivarsi, per quanto di competenza, Accordi operativi di collaborazione specifica per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1, in cui verranno individuati gli Istituti, i Dipartimenti e le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolto nel progetto o iniziativa comune.

2.2. Ciascun Accordo operativo dovrà essere approvato dagli Organi delle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

2.3. Gli Accordi operativi dovranno inoltre contenere sintetiche descrizioni relative a

- a) attività specifiche da svolgere e obiettivi da realizzare, disponendo in ordine all'eventuale reportistica;
- b) termini di attuazione e condizioni di svolgimento;
- c) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- d) indicazione del background messo a disposizione da ciascuna delle Parti;
- e) definizione degli eventuali oneri finanziari connessi alle singole attività rilevanti e modalità di pagamento;
- f) individuazione del soggetto responsabile degli Accordi operativi e dei riferimenti per le comunicazioni, eventuale individuazione di altri organi con funzioni di responsabilità e coordinamento (ad esempio coordinatori del laboratorio, comitato di gestione) e relative regole di funzionamento.

Articolo 3 - Programmi di collaborazione, gestione dei progetti di ricerca e norme generali di rendicontazione

3.1 Il personale degli Enti interessati può costituire gruppi comuni di ricerca e/o predisporre richieste congiunte di finanziamento. La gestione dei fondi ottenuti dai gruppi di ricerca avviene secondo le regole amministrativo-contabili dell'Ente al quale appartiene il responsabile del programma di ricerca finanziato.

3.2 Nell'ambito dei finanziamenti ricevuti per le ricerche congiunte, gli eventuali reciproci addebiti per le spese di gestione, l'uso di attrezzature sperimentali e dei laboratori di analisi verranno effettuati in rapporto ai costi effettivamente sostenuti dalle unità di ricerca partecipanti.

3.3 Le modalità di dettaglio per la presentazione dei progetti di ricerca e/o di alta formazione, della loro conduzione e della loro verifica, verranno di volta in volta concordati tra le parti nell'ambito degli Accordi operativi, stipulati ai sensi dell'art. 2.

3.4 Resta inteso che, salvo eccezioni debitamente autorizzate dalle parti, i progetti di ricerca congiuntamente presentati dal personale docente e ricercatore delle Istituzioni saranno gestiti sulla base delle regole amministrative previste nella Istituzione a cui appartiene il responsabile del progetto di ricerca medesimo;

3.5 Le attività di formazione e di alta formazione di qualunque tipo congiuntamente programmate devono essere approvate dagli organi interni competenti delle parti prima della loro attivazione.

3.6 Gli Accordi operativi di cui all'art. 2 o, in mancanza la scheda/progetto di presentazione delle singole attività congiunte di ricerca e di formazione avanzata, devono obbligatoriamente prevedere le modalità, adeguatamente condivise anche a livello amministrativo, di ripartizione e di addebito delle spese fisse sostenute dalle parti per le attività.

Art. 4- Responsabili della Convenzione

4.1 I responsabili della attuazione della presente Convenzione di collaborazione sono:

- per la Scuola Sant'Anna: il Professor Michele Emdin
- per l'AOU Meyer: il Direttore Generale, dott. Alberto Zanobini
- per l'Università: il Rettore Prof. Luigi Dei.

4.2 I Responsabili intratterranno tra loro regolari rapporti al fine di definire le linee programmatiche della collaborazione nell'ottica di garantire l'attuazione delle iniziative e delle attività congiunte, secondo le tempistiche che saranno convenute.

4.3 I Responsabili hanno il compito di monitorare l'attuazione della Convenzione quadro e di coordinare le attività dei Referenti dei singoli Accordi operativi, dandone periodica comunicazione agli organi competenti delle Parti.

Articolo 5 – Strutture, risorse e acquisizione di beni

5.1 Per il migliore perseguimento della collaborazione scientifica e didattica di cui alla presente Convenzione le parti concordano che:

a) l'AOU Meyer potrà temporaneamente concedere, sulla base e nei limiti degli specifici Accordi operativi di cui all'art. 2, in uso al personale della Scuola, gli spazi attrezzati necessari alle attività programmate nonché l'uso delle strutture e delle apparecchiature scientifiche e tecnologiche che si rendano di volta in volta necessarie per la conduzione delle attività;

b) l'AOU Meyer potrà consentire al proprio personale di ruolo, su richiesta dei competenti organi della Scuola, e nel rispetto delle normative nazionali, di collaborare alle attività di ricerca, di formazione e di alta formazione attivate dalla Scuola e/o in partenariato tra Scuola e Università;

c) le parti potranno consentire al personale della Scuola impegnato nelle attività di cui al comma precedente l'accesso ai servizi riservati al proprio personale, compresa la mensa, alle medesime condizioni a questo riservate e comunque nel rispetto degli Accordi operativi di cui all'art. 2.

5.2 Le apparecchiature scientifiche esistenti e successivamente acquistate per lo svolgimento delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione potranno essere collocate nei locali che le Parti concordemente decideranno per tutta la durata dell'attività medesima, pur rimanendo di proprietà della Parte che ha provveduto all'acquisto.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale dei risultati

6.1 Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relativi saranno attribuiti alle diverse Parti in modo da rispecchiare adeguatamente la partecipazione ai lavori e i contributi ai progetti comuni di ricerca.

6.2 Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile al riconoscimento della paternità dell'invenzione, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, le Parti interessate verranno considerate contitolari per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo delle Parti stesse.

6.3 La tutela e la gestione della proprietà intellettuale sui risultati dei progetti di ricerca comuni costituirà oggetto di specifici Accordi operativi tra le Parti, stipulati ai sensi dell'art. 2.

6.4 In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere riconosciuto e menzionato il contributo delle Parti.

Articolo 7 - Sicurezza

7.1 Le Parti considerano la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto della presente Convenzione come prioritaria.

7.2 Ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

7.3 Ciascuna Parte sarà responsabile della valutazione dei rischi per i locali di uso esclusivo e della relativa gestione degli accessi; sarà inoltre responsabile dell'attuazione dei seguenti obblighi di legge:

- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

7.4 Le Parti si impegnano a promuovere e realizzare azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

7.5 Nei casi di utilizzo comune di laboratori e attrezzature, al fine dell'adempimento degli obblighi sopra elencati, si concorda fin d'ora che:

- la valutazione dei rischi e la gestione degli accessi ai locali saranno a carico della Parte ospitante;
- la valutazione dei rischi relativa ai locali di una Parte in cui è installata strumentazione dell'altra, verrà effettuata dai Servizi di Prevenzione e Protezione degli Enti coinvolti ciascuno per le parti di propria competenza. Tale valutazione costituirà la base delle azioni comuni e di coordinamento da concordare fra le Parti.

- gli altri obblighi elencati all'art. 8.3 saranno, invece, a carico del Datore di lavoro della Parte che ha attivato il rapporto di lavoro con il lavoratore, a qualsiasi tipologia risponda.

7.6 L'autorizzazione alla frequenza dei luoghi di lavoro delle Parti è concessa nel rispetto dell'orario ufficiale di apertura dei predetti luoghi e, ove necessario, della adeguata copertura assicurativa che sollevi le Parti da ogni eventuale responsabilità civile nei confronti del frequentatore. Eventuali deroghe alla limitazione di orario di cui sopra potranno essere concesse tramite specifici accordi fra le medesime Parti e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

7.7 In ordine alla gestione di eventuali situazioni di pericolo grave ed immediato, la Parte ospitante è responsabile della redazione del Piano di emergenza. La Parte ospite adotterà tale Piano e potrà provvedere a formare propri Addetti a supporto delle squadre di emergenza della struttura ospitante.

7.8 Ciascun atto formale che verrà stipulato tra le Parti per la reciproca utilizzazione di strutture scientifiche e attrezzature dovrà riportare chiaramente quali locali di lavoro saranno utilizzati dalla Parte ospite. Inoltre dovrà riportare le misure che devono essere adottate per garantire la sicurezza e la salute del personale degli Enti, sulla base anche di quanto emerso dai vari documenti inerenti la valutazione dei rischi. Se non diversamente stabilito nell'atto, la conformità alle normative vigenti degli edifici e dei locali di lavoro, al momento della cessione in uso, viene garantita dall'Ente ospitante. Tale conformità deve essere attestata dal Documento di Valutazione dei Rischi prodotto dalla Parte ospitante o da altri documenti ufficiali ai sensi di legge (collaudi, certificati di corretta esecuzione e posa in opera, ecc.). Ciascun atto potrà tuttavia prevedere una diversa attribuzione degli oneri e delle responsabilità in merito ad eventuali modifiche dei luoghi e degli impianti che dovessero rendersi necessarie per l'utilizzo dei locali e per l'avvio delle attività oggetto della Convenzione. In tal caso la conformità delle parti modificate dovrà essere attestata dalla Parte cui ne è stata attribuita la responsabilità ai sensi della Convenzione.

7.9 Nell'ambito di ciascuno degli atti formali perfezionati, le Parti si impegnano a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi redigendo in particolare, per ogni sede oggetto di attività in Convenzione, un apposito documento di gestione dei rischi interferenti contenente:

- i soggetti responsabili dei due Enti, ciascuno per la rispettiva Parte, ai fini della salute e della sicurezza dei propri lavoratori;
- l'elenco dei locali di pertinenza e delle strumentazioni di proprietà;
- l'individuazione e la valutazione dei rischi indotti dalle rispettive attività mediante la redazione di appositi P.O.S. da parte dei soggetti promuoventi le linee di ricerca;
- le tipologie, nonché le regole per il corretto impiego, dei dispositivi di protezione individuale da parte dei propri lavoratori;
- le modalità di accesso ai locali e i soggetti responsabili dei controlli e della vigilanza sui propri lavoratori;
- l'indicazione delle procedure di emergenza e dei soggetti deputati ad attuarle (Addetti antincendio e primo soccorso).

7.10 Nel caso di accesso di lavoratori di una Parte presso i locali dell'altra Parte, la Parte ospitante si farà carico dell'informazione dei lavoratori della Parte ospitata sui rischi presenti e sulle misure e regole di sicurezza (utilizzo della strumentazione, protocolli di lavoro, ecc.).

7.11 La trasmissione dei documenti e delle informazioni aventi rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovrà avvenire mediante formale comunicazione (anche per posta elettronica certificata) ed essere rinnovata in caso di modifiche delle attività, dei relativi rischi o di ulteriori cambiamenti successivamente intervenuti.

Art. 8 – Coperture assicurative e responsabilità verso i terzi

8.1 L'Università e la Scuola assicurano di essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi) con riferimento al proprio personale chiamato a svolgere le attività oggetto della presente Convenzione.

8.2 L'AOU Meyer garantisce la copertura assicurativa per il proprio personale relativamente agli infortuni ed assicura in gestione diretta la copertura per responsabilità civile verso terzi.

8.3 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da dipendenti, collaboratori o persone comunque legate all'altra Parte, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

8.4 Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Art. 9 – Riservatezza

9.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere e a salvaguardare la natura riservata di dati, conoscenze (ivi incluse le conoscenze preesistenti), documenti, riguardanti le altre Parti o di proprietà delle stesse, nonché dei risultati di proprietà delle altre Parti, comunicati dalle stesse o dei quali sia venuta a conoscenza ("Informazioni Riservate"). Per "risultati" si intende riferirsi all'oggetto di diritti di proprietà intellettuale (IPR) costituiti dall'insieme di brevetti, domande di brevetto e risultati brevettabili, diritti di marchio, diritti su progetti e disegni e diritti d'autore.

9.2 Resta inteso che le "Informazioni Riservate" rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione della Convenzione o altra dichiarazione formulata in esecuzione della stessa, potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.

9.3 Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione della presente Convenzione e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori tre anni.

9.4 La violazione degli impegni di riservatezza di una della Parti, darà diritto all'altra Parte di risolvere la presente Convenzione, a norma dell'art. 1456 c.c.. La Parte non inadempiente dovrà dare comunicazione scritta, mediante posta elettronica certificata, all'altra Parte e la Convenzione si considererà risolta al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

9.5 L'obbligo di riservatezza cessa:

- quando il contenuto dei dati, conoscenze (ivi comprese le conoscenze preesistenti), documenti, e/o dei risultati di ciascuna Parte diviene accessibile al pubblico, in conseguenza di lavori od iniziative legali estranee alle attività di collaborazione scientifica e che non si fondano sulle medesime;

- in seguito alla successiva espressa rinuncia alla riservatezza da parte della Parte proprietaria o alla quale si riferiscono i dati, conoscenze, conoscenze preesistenti e/o i risultati.

Articolo 10 – Trattamento dei dati

10.1 Ciascuna Parte è titolare dei trattamenti dei dati personali raccolti per le attività di cui alla presente convenzione. Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione (tra di loro e verso terzi) dei dati personali strettamente necessari all'esecuzione delle attività derivanti dalla presente convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali di interesse pubblico e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i..

10.2 Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente Convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate ai processi e ai tempi di conservazione. Qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti, le Parti potranno concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento delle proprie Commissioni etiche, degli Uffici legali e dei rispettivi Responsabili della protezione dei dati (D.P.O.). Tali azioni potranno prevedere l'adozione di documenti di analisi e valutazione di impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment) e la stipula di accordi e/o clausole e/o protocolli operativi per la gestione delle modalità e degli obblighi connessi a uno o più trattamenti.

Articolo 11 - Durata e procedura di rinnovo

11.1 La presente Convenzione ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione. Ogni eventuale rinnovo deve essere concordato per iscritto dalle Parti.

11.2 Qualsiasi modifica della presente dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione.

11.3 Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione, dandone preavviso scritto di almeno 60 giorni alle altre Parti e restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 12 - Controversie

12.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione quadro di collaborazione, anche ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente per la composizione stragiudiziale delle liti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un accordo, il foro competente è quello del convenuto.

Articolo 13 – Disposizioni fiscali e finali

13.1 La presente Convenzione quadro di collaborazione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta dalla Scuola Sant'Anna.

13.2 Essa è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986, su richiesta e con oneri a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Scuola Superiore Sant'Anna,

la Rettrice, *Prof.ssa Sabina NUTI (*)*

() Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.*

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

il Direttore Generale, *Dott. Alberto Zanobini (*)*

() Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.*

Per L'Università degli Studi di Firenze

Il Rettore, *Prof. Luigi Dei (*)*

() Sottoscrizione apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2008 e s.m.i.*
